SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

303ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2002

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente FISICHELLA
e del vice presidente CALDEROLI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XXV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-89

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 91-282

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 283-299

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2050)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1826) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):*

PRESIDENTE . . . . . .2, 3, 4 e *passim*
VITALI *(DS-U)* . . . . . .2, 4, 11 e *passim*
VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* . . . . . .3, 9, 11 e *passim*
MORANDO *(DS-U)* . . . . . .3, 29, 43 e *passim*
BATTAGLIA Giovanni *(DS-U)* 5
MONTALBANO *(DS-U)* 5
ROTONDO *(DS-U)* 6, 13
BASSO *(DS-U)* 7
FERRARA *(FI)* . . . . . .7, 14, 54 e *passim*
CAMBER *(FI)* 8
ALBERTI CASELLATI *(FI)* 8, 16
BRUNALE *(DS-U)* 8, 16
GRILLOTTI *(AN), relatore* . . . . . .9, 11, 14 e *passim*
BETTAMIO *(FI)* 11, 46
CHIRILLI *(FI)* 15, 23, 42
DE PETRIS *(Verdi-U)* 17
SCALERA *(Mar-DL-U)* 18
MICHELINI *(Aut)* . . . . . .19, 31, 32 e *passim*
CHINCARINI *(LP)* . . . . . *Pag.* 20
GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)* 20, 52, 66
MANFREDI *(FI)* 21, 51, 53
GIARETTA *(Mar-DL-U)* 21, 47, 53
TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)* 22, 34
FALOMI *(DS-U)* 22
EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)* 23
MAFFIOLI *(UDC:CCD-CDU-DE)* 26, 27, 50
SODANO Tommaso *(Misto-RC)* . . 27, 28, 64 e *passim*
BEDIN *(Mar-DL-U)* 32
BONFIETTI *(DS-U)* 32
PESSINA *(FI)* 33
GENTILE *(FI)* 40, 41
MORO *(LP)* 43, 44, 45
PROVERA *(LP)* 49
CARRARA *(Misto-MTL)* 51
CADDEO *(DS-U)* 51
MALABARBA *(Misto-RC)* 52
MENARDI *(AN)* 52
RIPAMONTI *(Verdi-U)* 52
MAGRI *(UDC:CCD-CDU-DE)* 55, 57
TIRELLI *(LP)* . . . . . .55, 56, 57 e *passim*
BASSANINI *(DS-U)* 60
GRILLO *(FI)* 60
ACCIARINI *(DS-U)* 61
SOLIANI *(Mar-DL-U)* 62
FASOLINO *(FI)* . . . . . .65, 73, 79 e *passim*
ASCIUTTI *(FI)* 66, 74, 79
BIANCONI *(FI)* 67
PEDRAZZINI *(LP)* 67
VALDITARA *(AN)* . . . . . .67, 68, 80 e *passim*
APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca* . 69, 70, 73 e *passim*
DEMASI *(AN)* 73
BRIGNONE *(LP)* 74
MONTAGNINO *(Mar-DL-U)* 78
D'ANDREA *(Mar-DL-U)* 81
PAGANO *(DS-U)* 81, 86, 88
LAURO *(FI)* 85

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC: CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

OGNIBENE *(FI)* . . . . . *Pag.* 85
CORTIANA *(Verdi-U)* 88

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 33, 53, 81

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1826:

Articolo 18, emendamenti e ordini del giorno 91

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 18 112

Articolo 19, emendamenti e ordini del giorno 114

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 19 233

Articolo 23, emendamenti e ordini del giorno 233

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 23 278

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . . *Pag.* 283

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 293

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di documentazione 293

CONSIGLI REGIONALI

Trasmissione di voti 293

INTERROGAZIONI

Annunzio 89

Interrogazioni 293

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 12 dicembre.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1826) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione, ricordando che nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 17.

VITALI *(DS-U)*. Interviene in dichiarazione di voto sull'articolo 17, non avendo potuto prendere la parola nella seduta di ieri. La netta contrarietà sull'articolo è motivata dalla lesione arrecata dal Patto stabilità interno all'autonomia delle Regioni e degli enti locali e dalla penalizzazione del ruolo delle province, che svolgono funzioni rilevanti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Rispondendo ad uno specifico quesito sollevato sul punto, precisa che l'emendamento 14.62, approvato nella seduta di ieri, non comporta oneri in quanto non muta la platea dei destinatari della norma e pertanto non richiede una copertura finanziaria. Invita i senatori a non inserire negli emendamenti clausole di copertura, ove non necessarie.

MORANDO *(DS-U)*. Il particolare regime di ammissibilità che il Regolamento prevede per gli emendamenti alla legge finanziaria dovrebbe impedire il caso di emendamenti aventi coperture non necessarie. Nel caso specifico, il 14.62 riduce il campo di applicazione di una norma che consente un risparmio e pertanto deve essere coperto, specificando quale delle coperture previste dal Gruppo di AN debba essere utilizzata. Se, al contrario, si riconoscesse che è stata prevista una copertura non necessaria, ciò potrebbe giustificare la richiesta di un riesame della copertura di tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Prende atto del problema sollevato dal senatore Morando, che sarà esaminato nel corso della discussione. Passa quindi all'esame dell'articolo 18 e degli emendamenti ad esso riferiti.

VITALI *(DS-U)*. L'emendamento 18.12 prevede individua le risorse necessarie alle Regioni per lo svolgimento delle funzioni conferite sulla base della riforma Bassanini; con l'emendamento 18.19, identico ad una proposta presentata da alcuni senatori della maggioranza, si propone un'ulteriore spesa in relazione all'accordo Governo-Regioni dell'8 agosto 2001; l'emendamento 18.60 estende la possibilità di accensione di mutui da parte delle ASL e infine il 18.68 consente la rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, argomento su cui non sarebbe comunque sufficiente la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno.

BATTAGLIA Giovanni *(DS-U)*. Dopo aver ricordato il rango di norma costituzionale dello Statuto della Regione Siciliana, illustra gli emendamenti 18.24 e 18.25, tendenti a risolvere il contenzioso relativo al contributo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 38 dello Statuto.

MONTALBANO *(DS-U)*. Gli emendamenti 18.28 e 18.0.2, tra loro logicamente connessi, prevedono un incremento dei limiti di impegno assegnati alla Regione Siciliana, da finalizzare al contenimento del costo dei trasporti per le piccole imprese, ad interventi nel settore agrumicolo, alla realizzazione della continuità territoriale e all'indennizzo per quelle aziende agricole che a causa della crisi idrica non hanno potuto irrigare i terreni. *(Applausi dal Gruppo DS-U)*.

ROTONDO *(DS-U)*. Rilevato come l'attuale maggioranza stia smantellando le politiche a favore del Mezzogiorno, che nella passata legislatura avevano portato ad una crescita delle Regioni meridionali più vivace rispetto a quelle del Centro-Nord, illustra l'emendamento 18.30 che proroga sino al 31 dicembre 2005 i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati per la ricostruzione dopo gli eventi sismici in Sicilia del dicembre 1990. *(Applausi dal Gruppo DS-U. Congratulazioni).*

BASSO *(DS-U)*. Con l'emendamento 18.33 ai comuni capoluogo di aree metropolitane ed alle città d'arte viene consentito di applicare una tassazione autonoma per far fronte ai notevoli costi aggiuntivi resi necessari dalla particolare pressione turistica cui sono sottoposti. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

FERRARA *(FI)*. Gli emendamenti 18.26 e 18.27 cercano di risolvere l'annoso problema della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra la Regione Siciliana e lo Stato. Per quanto riguarda il comma 5 dell'articolo 18, va rilevato che si tratta di una norma certamente non incostituzionale, semmai ultronea in quanto riafferma il principio sancito dall'articolo 38 dello Statuto siciliano in tema di erogazioni finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.

CAMBER *(FI)*. Ritira l'emendamento 18.35.

ALBERTI CASELLATI *(FI)*. L'emendamento 18.52 proroga i termini per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 al 31 dicembre 2003, al fine di far cadere il contenzioso aperto da varie Regioni di fronte alla Corte costituzionale.

BRUNALE *(DS-U)*. Emendamento 18.62 inserisce le miniere di sale tra i minerali solidi sottoposti ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione assegnati alle Regioni dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GRILLOTTI, *relatore*. Sollecita l'approvazione dell'emendamento 18.36, che introduce una correzione meramente formale al testo ed invita i presentatori dell'emendamento 18.30 a trasformarlo in un ordine del giorno. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. L'accordo raggiunto con le Regioni per il rispetto del patto di stabilità per non ha avuto riscontri negativi. Qualche problema si pone in riferimento alla spesa sanitaria, nonostante il Governo abbia portato tale voce al 6 per cento del prodotto interno lordo, e per il trasferimento di funzioni previsto dalla legge Bassanini, per il quale non fu predisposta al momento

dell'approvazione un'adeguata copertura e che può essere risolto con l'introduzione del federalismo fiscale. Esprime parere favorevole sull'emendamento 18.36 ed invita a trasformare gli emendamenti 18.30 e 18.62 in ordini del giorno. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti, rilevando, a proposito del 18.25, che per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 38 dello Statuto sugli interventi di sviluppo in Sicilia è opportuna un'adeguata programmazione, ed a proposito del 18.33, che l'introduzione di un *ticket* per le città d'arte contrasta con il diritto costituzionale alla libertà di circolazione ed appare rischioso, anche a livello di immagine, per il comparto turistico, che rappresenta una delle principali risorse nazionali. Per quanto riguarda gli emendamenti relativi al contenzioso con la Regione Siciliana relativo all'articolo 137 dello Statuto, ricorda che ancora non è stato possibile raggiungere un accordo e che pertanto sarebbe inopportuno stabilire una definizione per legge. Suggerisce infine di ritirare l'emendamento 18.52 per coordinarlo con il maxiemendamento del relatore in materia di condono.

Il Senato respinge gli emendamenti 18.1 e 18.2.

BETTAMIO *(FI)*. Se l'emendamento 18.8 non venisse approvato si determinerebbe una duplicazione di competenze in quanto afferisce a materia devoluta alle Regioni.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Preso atto della dichiarazione del presentatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 18.8 a condizione che venga soppressa la parte relativa alla compensazione.

GRILLOTTI, *relatore*. Concorda con il sottosegretario Vegas.

BETTAMIO *(FI)*. Presenta l'emendamento 18.8 (testo 2). *(v. Allegato A).*

Il Senato approva l'emendamento 18.8 (testo 2).

VITALI *(DS-U)*. Dichiara voto favorevole al 18.12, necessario perché il trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni richiede adeguati finanziamenti la cui definizione non può essere rinviata al momento in cui verrà introdotto il federalismo fiscale.

Il Senato respinge gli emendamenti 18.12, 18.14 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 18.15) e 18.300 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 18.301).

VITALI *(DS-U)*. La replica del sottosegretario Vegas è stata elusiva in quanto il Governo in realtà non sta rispettando, per quanto riguarda la

spesa sanitaria, il patto stipulato con le Regioni l'8 agosto 2001. Dichiara voto favorevole all'emendamento 18.19.

Il Senato respinge gli emendamenti 18.19 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 18.20), 18.21, 18.22 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 18.23), 18.70, 18.24, 18.25, 18.28 e 18.29.

ROTONDO *(DS-U)*. Mantiene l'emendamento 18.30 poiché i contratti con i professionisti impegnati nella ricostruzione dopo gli eventi sismici del 1990 in Sicilia sono in scadenza al 31 dicembre prossimo.

Il Senato respinge gli emendamenti 18.30, 18.33 e 18.13 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 18.13-bis).

FERRARA *(FI)*. Trasforma gli emendamenti 18.26 e 18.27 nell'ordine del giorno G18.200 per sollecitare il Governo a risolvere il contenzioso finanziario con la Regione Siciliana. *(v. Allegato A)*.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. L'ordine del giorno può essere accolto come raccomandazione, anche se dovrebbe essere rivolto alla Regione Siciliana dal momento che il Governo ha già fatto tutto il possibile per venire incontro alle sue richieste.

PRESIDENTE. Accolto dal Governo come raccomandazione, l'ordine del giorno G18.200 non verrà posto voti.

Il Senato respinge l'emendamento 18.110-bis. Il Senato approva l'emendamento 18.36. Sono quindi respinti la prima parte del 18.65 (con la conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 18.230-bis) e gli emendamenti 18.45 e 18.46.

CHIRILLI *(FI)*. Trasforma l'emendamento 18.47 nell'ordine del giorno G18.700 *(v. Allegato A)*.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Lo accoglie come raccomandazione.

Sono quindi respinti l'emendamento 18.48 e la prima parte del 18.50, con la conseguente preclusione della restante parte e del 18.51.

ALBERTI CASELLATI *(FI)*. Ritira l'emendamento 18.52.

PRESIDENTE. Anche l'emendamento 18.53 si intende ritirato.

Viene quindi respinto il 18.55.

BRUNALE *(DS-U)*. Trasforma l'emendamento 18.62 nell'ordine del giorno G18.100 *(v. Allegato A)*.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Lo accoglie.

Con distinte votazioni il Senato respinge gli emendamenti dal 18.58 al 18.68. È quindi approvato l'articolo 18, nel testo emendato.
Risultano inoltre respinti gli emendamenti 18.0.1, 18.0.2 e 18.0.3.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 19 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 19.87 (testo 2), 19.915 e 19.904.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Tra gli emendamenti presentati volti a recuperare risorse ai tagli operati ai trasferimenti agli enti locali, il 19.39 propone l'istituzione presso il Ministero dell'interno, in attuazione del comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione, di un Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici e favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

VITALI *(DS-U)*. Illustra gli emendamenti 19.17 (che prevede un incremento del fondo ordinario per le comunità montane) e 19.902 volto al ripristino della misura approvata dalla Camera in ordine alla tariffa per i sovracanoni della tassa sui bacini imbriferi e montani.

SCALERA *(Mar-DL-U)*. Gli emendamenti presentati sia a nome personale che dal Gruppo sono volti a recuperare, almeno in parte, risorse da destinare ai trasferimenti agli enti locali riducendo così i drastici tagli operati dalle disposizioni dell'articolo 19 che determineranno di fatto un ridimensionamento del sistema dei servizi resi ai cittadini. In particolare, l'emendamento 19.120 è volto ad individuare modalità più cogenti nella lotta all'abusivismo.

MICHELINI *(Aut)*. L'emendamento 19.971 propone di ripristinare la disposizione della Camera relativa alle basi di calcolo dei sovracanoni per i comuni rivieraschi, che prevede un aumento degli stessi, rimasti fermi per moltissimo tempo. Nel caso non fosse approvata tale norma gli emendamenti 19.802 e 19.803 propongono misure sostitutive con importi in ogni caso più elevati di quelle proposti dalla Commissione.

CHINCARINI *(LP)*. Nel condividere le argomentazioni del senatore Michelini, su cui si fonda anche l'analogo emendamento 19.903, precisa che è da rilevarsi una differenza sostanziale tra i comuni montani del Trentino Alto Adige e quelli del resto del Paese, in particolare del Veneto.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Non comprendendosi i motivi della modifica introdotta in Commissione che riduce la misura dei sovracanoni a favore delle comunità montane, anche l'emendamento 19.908 è volto a ripristinare la norma approvata alla Camera. Illustra altresì l'emendamento 19.919 volto a sopprimere il comma 21 introdotto dalla Commissione che opera una drastica riduzione dei compensi in capo alle comunità montane relativi all'utilizzo dell'acqua.

MANFREDI *(FI)*. Sottoscrive gli emendamenti 19.903 e 19.908.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. L'emendamento 19.434 è volto ad estendere anche all'edificazione delle sedi municipali il beneficio dell'aliquota IVA ridotta previsto per l'edificazione da parte dei comuni delle delegazioni comunali.

TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. L'emendamento 19.164 affida ai comuni la facoltà di estendere il regime agevolato dell'ICI anche ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli titolari di trattamenti pensionistici per i soli terreni agricoli ricadenti nelle aree montane o di collina.

FALOMI *(DS-U)*. Chiede l'accantonamento degli emendamenti 19.432 e 19.432ª al fine di valutarlo con le modifiche proposte dal relatore che sono ora all'attenzione della Commissione bilancio. L'emendamento 19.158 propone l'abrogazione di una norma della finanziaria dello scorso anno che esclude il comune di Roma dal Fondo perequativo al quale attingono i comuni sottodotati, considerato che i trasferimenti destinati alla città di Roma risultano sotto la media di quelli assegnati alle grandi città italiane.

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. L'emendamento 19.0.6 riguarda il trasferimento allo Stato degli insegnanti elementari dipendenti da amministrazioni locali. Il 19.0.8 è volto a specificare che la competenza a deliberare in merito alla determinazione dell'ICI e alle relative detrazioni spetta al consiglio comunale, cioè all'organo rappresentativo della volontà popolare, ciò anche al fine di rendere più trasparenti le scelte operate dai singoli comuni in materia. *(Applausi del senatore Ruvolo).*

BETTAMIO *(FI)*. L'emendamento 19.421 è volto a specificare che, nel caso in cui uno o più comuni vengano eliminati dall'elenco relativo alle agevolazioni fiscali sulle imposte sul reddito e su quelle di registro, ai contratti stipulati prima dell'emanazione dell'apposito decreto si continuano ad applicare le agevolazioni fiscali medesime.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

GRILLOTTI, *relatore*. E' favorevole al 19.905, si rimette al Governo per il 19.164 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti, in particolare per le proposte di modifica della riduzione dei sovracanoni idrici.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sull'emendamento 19.905 esprime parere contrario, in quanto ritiene preferibile la più completa formulazione del 19.921. Invita i presentatori a trasformare gli emendamenti 19.164, 19.333, 19.421 e 19.434 in ordini del giorno, per consentire al Governo di valutare le proposte in materia fiscale senza impegno di spesa, e concorda con il relatore per il parere contrario sugli altri emendamenti.

MAFFIOLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Chiede di motivare il parere contrario sul 19.919.

GRILLOTTI, *relatore*. Il comma 21 dell'articolo 19 è strettamente collegato alla determinazione dei canoni di cui ai commi precedenti e rappresenta il preludio per l'accordo tra le parti in merito ai consumi e agli stessi canoni.

MAFFIOLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. La motivazione è sconcertante, perché soltanto le società private trarranno un vantaggio economico e non i comuni. Chiede pertanto che l'emendamento 19.919 sia votato mediante procedimento elettronico. *(Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE e LP e dei senatori Betta e Manfredi).*

Il Senato respinge gli emendamenti 19.1, 19.2, 19.4, nonché il 19.8 e il 19.9, tra loro identici, e il 19.12, il 19.13 e il 19.14, tra loro identici.

PRESIDENTE. L'emendamento 19.432 è accantonato.

Con successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 19.15, 19.16 e 19.17, 19.18 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del 19.19), 19.20 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 19.26), 19.27, 19.28 (testo 2) prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 19.800), 19.38, 19.37, 19.39 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 19.44), 19.46, 19.48 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 19.51), 19.53, 19.55 e 19.76.

Con votazione seguita dalla controprova, chiesta dal senatore MORANDO (DS-U), è quindi respinta la prima parte del 19.57 (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 19.56). Sono altresì respinti il 19.68 prima parte (con conseguente preclusione

della restante parte e dei successivi fino al 19.71), nonché il 19.61, il 19.62, il 19.63 e il 19.65, tra loro identici.

PRESIDENTE. L'emendamento 19.87 (testo 2) è inammissibile.

Il Senato respinge gli emendamenti 19.80 (testo 2), 19.82 (testo 2), 19.83 (testo 2) e 19.84 (testo 2), tra loro sostanzialmente identici, 19.89, 19.90, 19.91 e 19.92, tra loro identici, 19.101, 19.102 e 19.103, tra loro identici, 19.910 e 19.901, tra loro identici, 19.108, 19.109, 19.110 e 19.111, tra loro identici, 19.86-bis*, 19.116 e 19.911, tra loro identici. Sono altresì respinti gli emendamenti 19.94 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 19.99), 19.105, 19.106, 19.900, 19.107 e 19.326.*

MICHELINI *(Aut)*. Non condividendo la motivazione del parere contrario espressa dal relatore e dal rappresentante del Governo sull'emendamento 19.971, relativo ai sovracanoni idrici, ne chiede la votazione mediante procedimento elettronico.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Sottoscrive l'emendamento ed annuncia il voto favorevole di molti senatori del suo Gruppo, ritenendo che i proventi delle risorse naturali debbano essere destinati alle comunità locali.

VITALI *(DS-U)*. Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo all'emendamento 19.902, identico al 19.971.

BONFIETTI *(DS-U)*. Sottoscrive l'emendamento 19.902.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, approva gli emendamenti 19.971, 19.902, 19.903, 19.908, 19.908ª e 19.913, tra loro identici, con conseguente preclusione del 19.802 e del 19.803. (Applausi dai Gruppi Aut, DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com, Misto-SDI e LP e del senatore Tunis). E' quindi respinto l'emendamento 19.2000.

PESSINA *(FI)*. Ritira l'emendamento 19.119 e presenta l'ordine del giorno G19.100. *(v. Allegato A)*.

PRESIDENTE. Stante l'assenso del relatore e poiché il rappresentante del Governo lo accoglie, l'ordine del giorno G19.100 non è posto in votazione.

Il Senato respinge gli emendamenti 19.120, 19.121 e 19.122.

TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Accoglie l'invito a trasformare l'emendamento 19.164 nell'ordine del giorno G19.200. *(v. Allegato A)*.

PRESIDENTE. Stante la rimessione del relatore al Governo e poiché il rappresentante del Governo lo ha preventivamente accolto, l'ordine del giorno G19.200 non viene posto in votazione.

Con successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 19.125, 19.126 e 19.127, tra loro gli identici, 19.161, 19.162 e 19.163, tra loro identici, la prima parte del 19.129 (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 19.133), la prima parte del 19.140 (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 19.137), la prima parte del 19.144 (con conseguente preclusione della restante parte e del 19.146), la prima parte dell'19.147 (con conseguente preclusione della restante parte e del 19.150) e la prima parte del 19.804 (con conseguente preclusione della restante parte e del 19.805), nonché gli emendamenti 19.123, 19.135, 19.143, 19.154, 19.156, 19.158 e 19.165.

PRESIDENTE. L'emendamento 19.904 è inammissibile.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Con successive votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 19.170, la prima parte del 19.171 (con conseguente preclusione della restante parte e del successivo 19.178), la prima parte del 19.176 (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 19.173), il 19.181 e il 19.182, tra loro identici, il 19.184 e il 19.278, tra loro identici, la prima parte dell'19.186 (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi 19.187 e 19.188), il 19.183, la prima parte del 19.189 (con conseguente preclusione della restante parte, del 19.190 e del 19.192), la prima parte del 19.193 (con conseguente preclusione della restante parte, del 19.194 e del 19.196), la prima parte del 19.197 (con conseguente preclusione della restante parte, del 19.199, del 19.200 e del 19.389), la prima parte del 19.203 (con conseguente preclusione della restante parte e del 19.205), il 19.207 e il 19.208, tra loro identici, la prima parte del 19.209 (con conseguente preclusione della restante parte, del 19.211 e del 19.213), la prima parte del 19.214 (con conseguente preclusione della restante parte, del 19.216 e del 19.218), la prima parte del 19.220 (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 19.225), il 19.226, il 19.27 e il 19.230, tra loro identici, la prima parte del 19.232 (con conseguente preclusione della restante parte, del 19.233 e del 19.246), la prima parte del 19.235 (con conseguente preclusione della restante parte, del 19.236 e del 19.237), la prima parte del 19.241 (con conseguente preclusione della restante parte, del 19.243 e del 19.248), la prima parte del 19.250 (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 19.253), la prima

parte del 19.259 (con conseguente preclusione della restante parte, del 19.260 e del 19.262), la prima parte del 19.255 (con conseguente preclusione della restante parte e del 19.257), la prima parte del 19.264 (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 19.268), la prima parte del 19.285 (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 19.289), la prima parte del 19.270 (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 19.273), il 19.276 e il 19.280, tra loro identici, il 19.283 e il 19.284, tra loro identici, la prima parte del 19.290 (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 19.294), la prima parte del 19.295 (con conseguente preclusione della restante parte, del 19.297 e del 19.301), la prima parte del 19.299 (con conseguente preclusione della restante parte e del 19.302), il 19.303 e 19.305, tra loro identici, nonché gli emendamenti 19.240 e 19.277.

GENTILE *(FI)*. Ritira l'emendamento 19.307 e presenta l'ordine del giorno G19.300. *(v. Allegato A).*

GRILLOTTI, *relatore*. Esprime parere favorevole.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Non insistendo il presentatore, l'ordine del giorno G19.300 non viene posto in votazione.

Il Senato respinge gli emendamenti 19.309 e 19.310, tra loro identici, 19.313 e 19.315, tra loro identici, 19.319 e 19.320, tra loro identici, nonché la prima parte del 19.322 (con conseguente preclusione della restante parte, del 19.323 e del 19.324), il 19.327 e il 19.329.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Invita i presentatori del 19.333 a ritirare l'emendamento e a convogliare sulla proposta del relatore in ordine alla rinegoziazione dei prestiti degli enti locali con la Cassa depositi e prestiti.

CHIRILLI *(FI)*. Ritira l'emendamento 19.333.

MICHELINI *(Aut)*. Invita l'Assemblea ad approvare il 19.336 per sopprimere il comma 15 dell'articolo 19, che proroga i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'ICI in scadenza il 31 dicembre 2002, considerata la sconcertante assenza della proposta risolutiva del relatore preannunciata dopo l'ampia discussione in Commissione, per evitare incertezza nella determinazione delle imposte e quindi per scongiurare la sfiducia dei cittadini.

Il Senato respinge gli emendamenti 19.335 e 19.336, tra loro identici, e 19.334. Con votazione seguita dalla controprova chiesta dal senatore MORANDO (DS-U), è quindi respinto l'emendamento 19.337.

PRESIDENTE. Chiede un chiarimento al relatore e al rappresentante del Governo in ordine ai contrastanti pareri sul 19.921 e sul 19.905.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprime parere favorevole al 19.921 che, se votato nella sua interezza, assorbirebbe il 19.905.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Conferma il parere favorevole al 19.921.

MORO *(LP)*. Chiede di accantonare l'esame dei due emendamenti.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento del 19.921 e 19.905, e di conseguenza anche del 19.916 e del 19.906, fino alla conclusione dell'esame dell'articolo 19. Avverte quindi che l'emendamento 19.915 è inammissibile.

Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti 19.338, 19.339, 19.360, 19.917, 19.918, 19.391, 19.950 e 19.909.

MORO *(LP)*. Condivide il contenuto dell'emendamento 19.909, appena respinto.

Il Senato respinge gli emendamenti 19.394 e 19.438, tra loro sostanzialmente identici, nonché il 19.395, il 19.396, la prima parte del 19.397 (con conseguente preclusione della restante parte, del 19.400 e del 19.405), il 19.402, il 19.403, il 19.404, la prima parte del 19.406 (con conseguente preclusione della restante parte e del 19.407), la prima parte del 19.410 (con conseguente preclusione della restante parte, del 19.411 e del 19.412), la prima parte del 19.414 (con conseguente preclusione della restante parte e del 19.454), il 19.419, il 19.428, il 19.429 e il 19.420.

BETTAMIO *(FI)*. Accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 19.421 e presenta l'ordine del giorno G19.400. *(v. Allegato A).*

PRESIDENTE. Stante l'assenso del relatore e poiché il rappresentante del Governo lo ha preventivamente accolto, l'ordine del giorno G19.400 non è posto ai voti.

Sono quindi respinti gli emendamenti 19.422, 19.424, 19.425, 19.426, 19.430 e 19.500.

PRESIDENTE. L'emendamento 19.432a è accantonato.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 19.434 e presenta l'ordine del giorno G19.500. *(v. Allegato A)*.

PRESIDENTE. Stante l'assenso del relatore e poiché il rappresentante del Governo lo ha preventivamente accolto, l'ordine del giorno G19.500 non è posto in votazione.

Il Senato respinge gli emendamenti 19.435 e 19.437, nonché gli emendamenti da 19.439 e 19.452.

PROVERA *(LP)*. Sottoscrive l'emendamento 19.907, soppressivo del comma 21, la cui approvazione è indispensabile per non vanificare i benefici apportati ai comuni di montagna dall'approvazione dell'emendamento 19.903 e degli altri emendamenti identici. Il comma 21 contiene una norma sbagliata, in quanto applica alle centrali di pompaggio criteri validi per le centrali tradizionali; è una norma favorevole all'ENEL e dannosa per i piccoli comuni e le popolazioni di montagna, per cui si rammarica dei pareri espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo. *(Applausi dai Gruppi LP, UDC:CCD-CDU-DE, Aut e Mar-DL-U)*.

MAFFIOLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Annuncia il voto favorevole del Gruppo sull'emendamento 19.919, identico a quello presentato dai senatori della Lega. *(Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE)*.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo non ha espresso un parere sul comma 21 introdotto dalla Commissione bilancio, per cui si rimette all'Aula sugli emendamenti soppressivi. Rileva che la contestualità della modifica al comma 9 e dell'abrogazione del comma 21 può determinare difficoltà gestionali all'ENEL e renderne più difficile la privatizzazione.

MANFREDI *(FI)*. Aggiunge la propria firma all'emendamento 19.919.

CARRARA *(Misto-MTL)*. Sottoscrive, insieme alla senatrice Ioannucci, gli emendamenti in esame e chiede la votazione mediante procedimento elettronico.

CADDEO *(DS-U)*. Evidenziando le contraddizioni del Governo, annuncia il voto favorevole del Gruppo sugli emendamenti soppressivi del comma 21. *(Applausi del senatore Ayala)*.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Le dichiarazioni del sottosegretario Vegas, circa possibili difficoltà rispetto alla privatizzazione dell'ENEL, rafforzano il consenso agli emendamenti soppressivi del comma 21.

MICHELINI *(Aut)*. Sottoscrive l'emendamento 19.919, insieme ai senatori Betta, Peterlini e Rollandin.

MENARDI *(AN)*. Annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale sulla soppressione del comma 21.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Dichiara il voto favorevole del Gruppo, invitando il relatore a modificare il proprio parere.

GRILLOTTI, *relatore*. Modificando il parere precedentemente espresso, si rimette alla valutazione dell'Assemblea.

MANFREDI *(FI)*. Dichiara il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva gli identici emendamenti 19.919 e 19.907. (Applausi dai Gruppi LP e Aut e del senatore Gubert).

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli emendamenti 19.921 e 19.905, precedentemente accantonati.

FERRARA *(FI)*. Modifica l'emendamento 19.921, specificando che le disposizioni si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. *(v. Allegato A).*

GRILLOTTI, *relatore*. Esprime parere favorevole sul testo 2 dell'emendamento.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Si rimette all'Aula.

VITALI *(DS-U)*. L'emendamento 19.921, prevedendo che si possano utilizzare i proventi delle concessioni edilizie per spese di manutenzione entro il limite del 30 per cento determinerà difficoltà ai bilanci comunali.

CARRARA *(Misto-MTL)*. Sottoscrive gli emendamenti 19.921 e 19.905.

MAGRI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Esprime avviso contrario sull'emendamento nel caso preveda che il limite del 30 per cento si applichi anche ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, in quanto la maggior parte dei comuni italiani non riuscirebbe ad approvare il bilancio.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. La Commissione bilancio ha deciso la soppressione del comma 16, identico all'emendamento proposto dal senatore Ferrara, in quanto avrebbe determinato un grave vincolo all'utilizzo delle

risorse comunali. Si dichiara pertanto contrario all'emendamento, che oltretutto è incostituzionale.

PRESIDENTE. Chiede al senatore Ferrara se anche il secondo periodo dell'emendamento debba riferirsi esclusivamente ai comuni con meno di 5.000 abitanti.

FERRARA *(FI)*. Entrambi i periodi si riferiscono ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

TIRELLI *(LP)*. L'emendamento potrebbe essere modificato prevedendo il rispetto del limite del 30 per cento solo nel caso in cui i comuni decidano di ricorrere ai contributi del fondo ordinario per la copertura delle quote di capitale dei mutui.

MORANDO *(DS-U)*. Si dichiara nettamente contrario all'emendamento del senatore Ferrara, che reintroduce per tutti i comuni il limite del 30 per cento, proposta già soppressa dalla Commissione bilancio.

FERRARA *(FI)*. In considerazione delle valutazioni emerse nel dibattito, ritira l'emendamento 19.921. *(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Magri).*

PRESIDENTE. Invita il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi nuovamente sull'emendamento 19.905.

GRILLOTTI *(AN)*. Ribadisce il parere contrario.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Anche il Governo è contrario al 19.905, mentre l'emendamento del senatore Ferrara prevedeva una sorta di compensazione.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 19.905 e 19.916, tra loro identici, nonché l'emendamento 19.906, anch'esso precedentemente accantonato. Il Senato approva l'articolo 19 nel testo emendato.

MORANDO *(DS-U)*. Chiede al relatore conferma dell'impegno, assunto in Commissione, a ritirare gli emendamenti a sua firma, soppressivi dell'articolo 19-*bis* e del terzo comma dell'articolo 20.

GRILLOTTI *(AN)*. Comunica di aver ritirato gli emendamenti citati dal senatore Morando ed esprime parere contrario agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 19.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo fa propri gli emendamenti ritirati dal relatore, con il quale concorda per quanto riguarda il parere sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 19.

BASSANINI *(DS-U)*. Tenendo conto del legame che li unisce all'articolo 19-*bis*, di cui è già deciso l'accantonamento, propone di accantonare anche gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 19.

GRILLO *(FI)*. Per omogeneità di materia, chiede l'accantonamento anche degli emendamenti aggiuntivi a sua firma.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 19 e, come convenuto, passa all'esame dell'articolo 23 e degli emendamenti ad esso riferiti.

ACCIARINI *(DS-U)*. La finanziaria delude le attese della scuola e conferma l'approccio esclusivamente contabile del Governo ai problemi dell'istruzione. L'articolo 23 taglia gli strumenti che migliorano la qualità dell'offerta formativa, separa artificialmente l'insegnamento di materie connesse ed è pertanto necessaria una netta inversione di tendenza attraverso nuovi investimenti nella scuola, che è un settore determinante per il progresso e lo sviluppo del Paese. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Betta).*

SOLIANI *(Mar-DL-U)*. La legge finanziaria, lungi dal costituire l'auspicata attuazione della riforma Moratti, peraltro già abrogata dal provvedimento sulla devoluzione, contiene esclusivamente misure di risparmio, che precludono la progettualità e il miglioramento dell'offerta formativa. È particolarmente preoccupante l'impostazione strettamente burocratica dell'integrazione scolastica e l'approccio esclusivamente contabile all'*handicap*, che resta un problema lacerante per le famiglie e la società. Illustra quindi gli emendamenti presentati, che tendono a salvaguardare i progetti pluriennali della scuola nell'intento di restituire al sistema scolastico la possibilità di un suo positivo sviluppo. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Verdi-U e DS-U).*

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Il disegno di legge finanziaria arreca un nuovo colpo al sistema di istruzione pubblica e si inquadra nella politica del Governo che punta ad instaurare un nuovo sistema educativo di eccellenza, escludente e subalterno alle regole del mercato. Gli emendamenti proposti all'articolo 23 identificano una manovra diametralmente alternativa a favore del rilancio della scuola e della formazione pubblica nella società.

FASOLINO *(FI)*. L'emendamento 23.44 ha lo scopo di sanare una sperequazione determinatasi in materia di iscrizione negli elenchi provinciali ad esaurimento dei collaboratori scolastici. L'emendamento 23.121 propone l'inserimento degli psicologi nelle strutture scolastiche. *(Applausi dal Gruppo FI).*

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Con l'emendamento 23.91 si chiede che nelle assunzioni venga rispettata la quota di protezione per gli invalidi.

ASCIUTTI *(FI)*. La scuola italiana soffre di gravi problemi, nonostante la validità dell'istituzione e del personale docente, e la finanziaria in esame avvia un processo di razionalizzazione che deve porre al centro le esigenze degli studenti e delle famiglie e prestare attenzione alle fasce più deboli della società. L'emendamento 23.98 introduce una correzione formale rispetto alla dizione «persone handicappate» utilizzata nel testo, mentre l'emendamento 23.119 evidenzia l'apporto fondamentale nella scuola degli psicologi. *(Applausi dal Gruppo FI).*

BIANCONI *(FI)*. L'emendamento 23.144 propone che i servizi di pulizia nelle scuole vengano affidati in prevalenza a cooperative territoriali che inseriscano nel mondo del lavoro portatori di *handicap*. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PEDRAZZINI *(LP)*. L'emendamento 23.182 chiede che i revisori dei conti risiedano nella Regione in cui operano, al fine di risparmiare sui rimborsi per le trasferte. *(Applausi dai Gruppi LP e FI).*

VALDITARA *(AN)*. Preso atto con soddisfazione che l'avvio della sperimentazione della riforma Moratti è stato accolto positivamente dalle famiglie e dagli insegnanti, sottolinea che le misure contenute nella finanziaria mirano a razionalizzare l'utilizzo del personale destinando tutti i risparmi alla valorizzazione del personale docente. Le previsioni per l'edilizia scolastica e la messa a norma degli edifici, pur essendo ancora insufficienti, rappresentano comunque un segnale di discontinuità rispetto all'inerzia dei Governi di centrosinistra. Inoltre, non vengono introdotti tagli per gli insegnanti di sostegno ed è coperto l'avvio della riforma dei cicli scolastici. Nel complesso, viene avviato un percorso di moralizzazione e di razionalizzazione che consentirà di avviare le riforme della scuola e di valorizzare il ruolo dei docenti. Segnala l'importanza del nuovo testo dell'emendamento 23.45 sul contratto dei collaboratori scolastici.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 23.98; si rimette al Governo sull'emendamento 23.45 (testo 2) ed invita la presentatrice dell'emendamento 23.144 a trasformarlo in un ordine del giorno. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Concorda con il relatore, esprimendo parere favorevole all'emendamento 23.45 (testo 2). Il Governo è consapevole della necessità di sostenere politiche di investimento nel settore dell'istruzione che possano accompagnare il processo di riforma in atto. Nel frattempo però tenta di liberare risorse da indirizzare verso obiettivi strategici, quali la riqualifica-

zione del personale docente e la messa in sicurezza delle strutture scolastiche. Per quanto riguarda l'organizzazione dei posti di insegnamento dei docenti nella scuola secondaria, la norma contenuta nella finanziaria punta a superare la casualità nell'utilizzo del personale a disposizione, nel rispetto dell'autonomia scolastica. Per quanto riguarda il personale tecnico amministrativo, non vengono introdotti tagli indiscriminati, ma interventi tesi a qualificare i servizi. Quanto all'ingresso degli psicologi nelle scuole, il Governo è favorevole ma ritiene che il problema debba essere affrontato in un provvedimento mirato ed a seguito di un confronto meno affrettato. Si rimette alla Assemblea sull'emendamento 23.98, ricordando tuttavia che la dizione usata è quella della legge n. 104 del 1992.

Il Senato respinge gli emendamenti 23.1 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dei successivi fino al 23.4), 23.184, 23.5 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 23.8), 23.9 e 23.10, nonché gli identici 23.12 e 23.186. Vengono quindi respinti gli emendamenti 23.14 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dei successivi fino al 23.18), 23.19, 23.21, 23.23 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dei successivi fino al 23.29), 23.30, 23.31, 23.36, 23.37 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 23.38), 23.40 e 23.43.

DEMASI *(AN)*. Sottoscrive gli emendamenti 23.44 e 23.121, sui quali avrebbe preferito un atteggiamento più disponibile da parte del Governo. *(Applausi del senatore Zanoletti).*

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Il Governo condivide l'istanza posta, ma non la scelta di farlo nella legge finanziaria. E' pertanto disponibile ad accogliere un ordine del giorno.

FASOLINO *(FI)*. Trasforma l'emendamento 23.44 nell'ordine del giorno G23.100. *(v. Allegato A).*

PRESIDENTE. Accolto dal Governo l'ordine nel giorno G23.100 non viene posto ai voti.

Il Senato respinge gli emendamenti 23.46 e 23.47, tra loro sostanzialmente identici.

BRIGNONE *(LP)*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 23.45 (testo 2), che potrebbe essere integrato per fare entrare nei compiti dei collaboratori anche l'accompagnamento degli alunni a strutture esterne agli edifici scolastici.

ASCIUTTI *(FI)*. Dichiara voto favorevole all'emendamento 23.45 (testo 2).

Il Senato approva l'emendamento 23.45 (testo 2) e respinge gli emendamenti 23.51 e 23.53, tra loro identici. Vengono altresì respinti gli emendamenti 23.54, 23.57, 23.58, 23.59, 23.60 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dei successivi fino al 23.63), 23.66, 23.69, 23.71 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 23.72), 23.74, 23.75, 23.76, 23.77, nonché gli emendamenti 23.79, 23.80, 23.82, 23.84 e 23.86, tra loro identici. Il Senato respinge gli emendamenti 23.87, 23.88, 23.89, 23.90, 23.91, 23.92 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 23.93), 23.94, 23.95, 23.96 e 23.97.

Il Senato approva l'emendamento 23.98.

Risultano quindi respinti gli emendamenti 23.99, 23.100 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dei successivi fino al 23.104), 23.101, 23.106, 23.108, 23.109, 23.111, 23.112 e 23.113.

MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*. Dichiara voto favorevole all'emendamento 23.114 per il riconoscimento del titolo di studio agli insegnanti di sostegno che abbiano superato corsi ed attività formative biennali a livello regionale.

Il Senato respinge l'emendamento 23.114 e gli emendamenti 23.116 e 23.117, tra loro identici. Viene quindi respinto l'emendamento 23.118.

ASCIUTTI *(FI)*. Sottolinea l'importanza dell'introduzione della figura dello psicologo nelle scuole, come del resto avviene in tutti gli altri Paesi d'Europa.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. L'emendamento pone problemi di copertura. Invita pertanto a trasformarlo in un ordine del giorno.

ASCIUTTI *(FI)*. Trasforma l'emendamento 23.119 nell'ordine del giorno G23.101.*(v. Allegato A)*.

FASOLINO *(FI)*. Trasforma l'emendamento 23.121 nell'ordine del giorno G23.102. *(v. Allegato A)*.

PRESIDENTE. Accolti dal Governo gli ordini del giorno G23.101 e G23.102, sui quali converge anche il presentatore dell'emendamento 23.120, non vengono poste ai voti.

D'ANDREA *(Mar-DL-U)*. Chiede la votazione nominale elettronica degli emendamenti 23.122 e 23.123, tra loro identici, che ripristinano l'incentivo per l'autoaggiornamento dei docenti.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Il Governo si è impegnato a reperire in sede contrattuale le risorse in tale direzione. Suggerisce pertanto la trasformazione degli emendamenti in un ordine del giorno.

VALDITARA *(AN)*. Preso atto delle dichiarazioni del Governo, invita i presentatori a trasformare gli emendamenti in un ordine del giorno, ricordando che anche Alleanza Nazionale ha ritirato analoghe proposte dopo aver avuto precise assicurazioni circa la soluzione del problema delle risorse per l'autoaggiornamento dei docenti.

PAGANO *(DS-U)*. Invita i presentatori a mantenere gli emendamenti per poter riscontrare con il voto la coerenza della maggioranza rispetto agli impegni presi.

D'ANDREA *(Mar-DL-U)*. Mantiene gli emendamenti.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge gli emendamenti 23.122 e 23.123, tra loro identici. Sono quindi respinti emendamenti 23.124, 23.125, 23.126, nonché gli identici 23.127, 23.129, 23.128, 23.130, 23.131 e 23.132.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Chiede l'accantonamento dell'emendamento 23.133 in quanto la questione riguardante il personale LSU in servizio presso le scuole è affrontata in un emendamento dal relatore all'esame della 5ª Commissione.

MORANDO *(DS-U)*. Proprio per tale motivo suggerisce di accantonare tutti gli emendamenti riguardanti la questione delle personale LSU che svolge servizio presso le scuole.

PRESIDENTE. Acquisito l'assenso dei presentatori, dispone che gli emendamenti 23.133, 23.134, 23.135, 23.157 e 23.137 verranno esaminati insieme all'emendamento del relatore.

È quindi respinto l'emendamento 23.138.

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 23.144 è stato trasformato nell'ordine del giorno G23.103 che, in quanto accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

Sono quindi respinti gli emendamenti dal 23.145 alla prima parte del 23.153, con conseguente preclusione della restante parte e del 23.170. Risultano altresì respinti gli emendamenti 23.154 e 23.156, la prima parte del 23.158 (risultando conseguentemente preclusi la restante e i successivi fino al 23.167), nonché gli emendamenti 23.168 e 23.169.

LAURO *(FI)*. Poiché sull'emendamento 23.171 è stato espresso parere contrario, ricorda che sulla questione, seppure in termini più generali, aveva presentato un ordine del giorno in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1052, al quale non è stata però data attuazione. Trasforma pertanto l'emendamento nell'ordine del giorno G23.104 auspicando un accoglimento da parte del Governo.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Precisa che è stata finalmente data sistemazione alla questione riguardante la dirigenza scolastica con l'avvio dei concorsi riservati ai presidi incaricati, che pertanto eviterà di ricorrere nei prossimi anni al conferimento di nuovi incarichi di presidenza. Accoglie pertanto l'ordine del giorno.

OGNIBENE *(FI)*. Sottoscrive l'ordine del giorno.

È quindi respinta la prima parte del 23.172 risultando conseguentemente preclusa la restante parte il successivo 23.173. Risultano altresì respinti gli identici 23.175 e 23.176 nonché gli emendamenti dal 23.178 al 23.182.

PAGANO *(DS-U)*. Dichiara il voto fortemente contrario dei Democratici di sinistra sull'articolo 23 che opera ulteriori tagli alla scuola incidendo in particolare sul numero dei docenti, tra cui quelli di sostegno, e operando un indebolimento dell'autonomia scolastica. Si conferma così l'indirizzo politico del Governo sulla scuola che sta conducendo il settore anziché alla sbandierata razionalizzazione al progressivo scadimento qualitativo. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. I senatori Cortiana e Manieri chiedono di intervenire)*

È quindi approvato l'articolo 23, nel testo emendato.

VALDITARA *(AN)*. L'opposizione usa argomentazioni false per mascherare il fallimento della politica dei Governi di centrosinistra sulla scuola, che ha destinato al settore modeste risorse e a cui è da imputare la responsabilità dello scadimento culturale, mentre il Governo di centrodestra ha avviato un'inversione di tendenza in direzione del risanamento della scuola. *(Vivi applausi dai Gruppi AN, FI, UDC:CCD-CDU-DE e LP. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,30.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,33).*

Si dia lettura del processo verbale.

PASSIGLI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 12 dicembre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Baldini, Bettamio, Bobbio Norberto, Bosi, Costa, Cursi, Cutrufo, D'Alì, De Corato, Degennaro, Dell'Utri, Gentile, Guzzanti, Mantica, Massucco, Saporito, Scarabosio, Semeraro, Sestini, Siliquini e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Girfatti, impegnato a Copenaghen nella riunione del Gruppo di lavoro della COSAC; Budin, Crema, Danieli Franco, Giovanelli, Nessa e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; De Zulueta, per coordinare gli osservatori dell'Unione europea in occasione delle elezioni in Madagascar; Flammia, per partecipare ai lavori della Commissione per le ricompense al valore e al merito civile presso il Ministero dell'interno.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,35).*

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1826) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1826, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

VITALI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI *(DS-U)*. Signor Presidente, poiché ieri sera il presidente di turno, Calderoli, non mi ha dato la parola per dichiarazione di voto sull'articolo 17, intendo molto brevemente esporre le ragioni della nostra risoluta e profonda contrarietà su questo articolo della legge finanziaria relativo al Patto di stabilità interno.

Le ragioni di tale contrarietà sono tutte nelle parole usate dal sottosegretario Vegas nell'intervenire ieri sul punto. Egli ha sostenuto che la proposta da noi avanzata relativa ad una diversa concezione del Patto di stabilità sarebbe intellettualmente affascinante ma non operativa. Questo è in profonda contraddizione con quanto lo stesso Sottosegretario ha sostenuto in Commissione, e cioè che un patto distinto tra comparto Stato-centrale e comparto Regioni-autonomie funziona perfettamente in Germania. Ci chiediamo perché ciò che funziona perfettamente in Germania non deve funzionare nel nostro Paese.

Ecco la ragione per cui riteniamo questo Patto di stabilità, così come applicato dal nostro Governo, lesivo delle autonomie regionali e locali ed è per noi motivo di impegno la presentazione, per i primi mesi del prossimo anno, di una proposta alternativa, secondo il modello adottato in Germania.

L'altra ragione di contrarietà riguarda il tema delle province. Il Sottosegretario ha fatto un'affermazione inaccettabile in base alla quale la penalizzazione delle province per il Patto di stabilità interno sarebbe dovuta al flusso di entrate loro assegnato per nuove funzioni delegate. Questo dimostra la totale assurdità di questo modo di concepire il Patto di stabilità. Le province oggi svolgono funzioni rilevantissime in settori quali la scuola, il lavoro, le strade e così via; il fatto che siano penalizzate in questo modo è per noi inaccettabile ed è quindi un'ulteriore ragione di contrarietà all'articolo in questione.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, rispetto all'emendamento 14.62, approvato nella seduta di ieri, è stata posta la questione se esso dovesse recare necessariamente una clausola di copertura. Inviterei soprattutto i colleghi della maggioranza a valutare gli emendamenti quando vengono presentati, perché in molti casi sono riprodotte, con una sorta di clausola di stile, clausole di copertura che in realtà non sono necessarie.

Questo emendamento non comporta oneri e quindi non necessita di una clausola di copertura; si tratta di una dizione che viene modificata dal punto di vista tecnico, senza cambiare la platea dei destinatari. Tuttavia c'è un errore tecnico perché è sbagliato il riferimento normativo; per essere precisi, si tratta della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

PRESIDENTE. Sottosegretario Vegas, prendiamo atto delle sue osservazioni.

MORANDO *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO *(DS-U)*. Signor Presidente, questo è un problema che, al di là dello specifico caso, è particolarmente delicato e lo segnalo alla sua attenzione.

Vi è un particolare regime di ammissibilità degli emendamenti nel corso dell'esame della legge finanziaria, poiché lei sa, signor Presidente, che il parere contrario della 5ª Commissione permanente, in base all'articolo 81 della Costituzione, sulla copertura di ognuno degli emendamenti ne determina automaticamente l'inammissibilità. A mio avviso, non si deve dare mai il caso nel quale, a fronte di un emendamento ammesso in quanto recante una copertura, si debba o si possa scoprire successivamente alla sua approvazione che in realtà quella copertura non era necessaria.

Nella fattispecie, ritengo che la copertura fosse necessaria e che quindi i presentatori dell'emendamento l'abbiano correttamente indicata, per una ragione molto semplice. È vero che la relazione tecnica non riporta in cifre l'effetto in termini di risparmio di quella specifica norma che viene modificata, ma indica la somma del risparmio complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo sul Patto di stabilità. E allora, una cosa è una modificazione della norma che vada in direzione di escludere qualcuno degli enti dalle procedure qui indicate, che peraltro sul piano politico noi contrastiamo, altra cosa è la questione riguardante la copertura degli emendamenti.

La mia tesi è quindi che il Governo e la maggioranza debbano indicare, a fronte di quell'emendamento, qual è la copertura – tra quelle previste dal Gruppo di Alleanza Nazionale – che viene utilizzata. Una decisione in senso contrario vorrebbe dire che la Presidenza autorizza il riesame dell'ammissibilità di tutti gli emendamenti. Non è che questo deve essere trattato in modo particolare solo perché è stato approvato.Se lei, signor Presidente, ammette che in questo caso, per un errore, si è coperto ciò che non andava coperto, potrei chiederle di riesaminare l'ammissibilità di tutti gli emendamenti, ma lei converrà con me che ciò è improponibile.

Pertanto, ribadisco il punto: il Governo e la maggioranza scelgano tra le coperture indicate dal Gruppo di Alleanza Nazionale quale viene utilizzata per l'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Senatore Morando, prendo atto delle osservazioni da lei svolte; per quanto riguarda la parte pregressa, il voto c'è stato e rimane. Tuttavia, comprendo il fondamento della sua osservazione e allora, anche sulla base delle affermazioni appena fatte dal sottosegretario Vegas, nel corso della discussione prenderemo in esame questa questione, che a me pare fondata.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VITALI *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei sinteticamente illustrare gli emendamenti fondamentali da noi presentati all'articolo 18.

L'emendamento 18.12 è di grande importanza: vi si chiede che vengano finalmente determinate le risorse finanziarie, umane e strumentali relative alle funzioni conferite alle Regioni con i decreti legislativi successivi alla legge n. 59 del 1997, la cosiddetta legge Bassanini. È una questione essenziale, che riguarda il funzionamento stesso delle Regioni; non si capisce come sia possibile ordinare la finanza regionale senza adempiere a questo importante compito.

Altri emendamenti fondamentali sono il 18.19 ed il 18.20, identico al precedente, che è firmato dai senatori della maggioranza Bianconi, Vizzini e Ferrara. L'8 agosto 2001 le Regioni fissarono con il Governo un'intesa per la copertura del fabbisogno per le spese sanitarie, ammontante a 382 milioni di euro, che il Governo continua a negare alle Regioni. Questo è

motivo di grandissima insoddisfazione da parte delle Regioni, manifestata anche in questi giorni.

L'emendamento 18.60 autorizza le ASL a contrarre mutui anche oltre il limite del 15 per cento da parte delle Regioni, previa motivata ed analitica valutazione della idoneità delle aziende stesse a sostenere gli oneri conseguenti. È, comunque, un emendamento che non comporta oneri per le Regioni.

Infine, l'emendamento 18.68 riguarda i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti. Ieri sera il Sottosegretario ha detto che il Governo intende procedere sulla base di un ordine del giorno; noi invece noi insistiamo affinché si approvi questo emendamento.

BATTAGLIA Giovanni *(DS-U)*. Signor Presidente, gli emendamenti da noi presentati si propongono di modificare l'attuale formulazione del comma 5 dell'articolo 18 del testo al nostro esame, tentando così di dare un contributo alla definizione di un contenzioso esistente fra lo Stato e la Regione siciliana che si trascina da diversi anni, relativo all'articolo 38 dello statuto della Regione medesima, che affronta il tema del cosiddetto contributo di solidarietà nazionale.

Il testo al nostro esame tenta di risolvere questo contenzioso in misura insufficiente, inidonea, inadeguata, appostando una risorsa finanziaria – pari a 80 milioni di euro per gli anni dal 2001 al 2005 – che è di gran lunga inferiore rispetto alla somma certificata dal comitato tecnico appositamente costituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2001, n. 10.

Oltre ad appostare risorse inadeguate e di gran lunga inferiori a quelle già certificate, si introduce una sostanziale modifica all'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana che, come è noto, è legge costituzionale. Non debbo spendere molte parole per richiamare l'attenzione dell'Assemblea, del Governo e della Presidenza sul fatto che una legge costituzionale, quale è lo statuto della Regione siciliana, non può essere modificata con una legge ordinaria, seppure importante come la legge finanziaria.

Con l'emendamento 18.24 prevediamo l'appostamento di risorse superiori, rendendole così conformi a quelle certificate dall'apposita commissione tecnica; con l'emendamento 18.25 proponiamo la soppressione dell'ultimo periodo del comma 5, che limita la possibilità della Regione Sicilia di utilizzare queste risorse. Ripeto che la finalizzazione modifica sostanzialmente l'articolo 38 dello statuto regionale.

Signor Presidente, se vi sono difficoltà a recepire le indicazioni dell'emendamento 18.24, per ragioni di natura finanziaria, non comprendo quali difficoltà impediscano al Governo di esprimere un parere positivo sull'emendamento 18.25 che è privo di effetti di natura finanziaria.

MONTALBANO *(DS-U)*. Signor Presidente, gli emendamenti 18.28 e 18.0.2 sono in qualche modo collegati.

Con la prima proposta si prevede un ulteriore limite di impegno per gli interventi di cui all'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cioè la legge finanziaria per il 2001, al fine di corrispondere in maniera più incisiva ed efficace a quelle disposizioni. Si tratta in primo luogo di contenere i consumi e i costi energetici per le piccole e medie imprese, in modo particolare per le imprese operanti nei settori dell'autotrasporto e della pesca, e di fronteggiare la crisi del settore agrumicolo che in Sicilia è stato colpito da diverse calamità naturali, dalla siccità alla fuliggine provocata dalle eruzioni dell'Etna, tali da richiedere un ulteriore intervento della Regione. Si tratta poi di sostenere iniziative per investimenti nei comuni che sono sedi di impianti di raffinazione. L'ulteriore limite di impegno di 20 milioni di euro darebbe la possibilità di intervenire meglio nel settore.

L'emendamento 18.0.2 incrementa la posta di bilancio e integra in una parte rilevante il già ricordato articolo 137. L'incremento è finalizzato a riqualificare il trasporto merci dalla Sicilia e verso la Sicilia tramite il cofinanziamento degli interventi regionali, che non sono mai inferiori al 30 per cento. Si tende a sostenere il collegamento territoriale della Sicilia in conformità con il regolamento CE/2408/92, consentendo l'abbattimento delle tariffe aeree per i passeggeri siciliani.

Si prevede poi il principio dell'indennizzo delle aziende agricole che non hanno potuto utilizzare le acque degli invasi destinati all'irrigazione. In Sicilia vi sono consorzi di bonifica che non hanno potuto procedere all'erogazione di acque per le irrigazioni, degli agrumeti in particolare, perché la crisi idrica ha imposto che quelle acque fossero destinate soprattutto ad usi potabili. È evidente che le dighe costruite per l'irrigazione hanno avuto un'altra finalizzazione.

Per tale motivo, si propone un intervento di indennizzo per queste aziende agricole, attraverso la modifica della lettera *c)* dell'articolo 137 della legge finanziaria 23 dicembre 2000, n. 388. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

ROTONDO *(DS-U)*. Signor Presidente, nel pochissimo tempo a mia disposizione tratterò brevemente alcune problematiche relative alla Sicilia, cui fanno riferimento gli emendamenti di cui sono primo firmatario.

Come è noto, in questi ultimi anni la crescita economica del Mezzogiorno è stata più vivace e mediamente superiore a quella registrata al Centro-Nord; a ciò hanno sicuramente contribuito – come si evidenzia dalle ricadute temporali – i Governi di centro-sinistra. Purtroppo, nel disegno di legge finanziaria 2003, le risorse per il Mezzogiorno si riducono rispetto al passato. Tra l'altro, l'insieme di risorse previste servirà non solo, come era in precedenza, a finanziare le leggi importanti (come la legge n. 64 del 1986, la n. 208 del 1998 e la n. 488 del 1999), ma anche, ad esempio, il credito di imposta sugli investimenti ed il *bonus* sull'occupazione. Così potrà succedere che con gli stessi fondi per i patti territoriali, destinati soprattutto al Mezzogiorno, si dovrà finanziare anche il *bonus* per l'occupazione e così via.

Dobbiamo dire, inoltre, che si stanno perdendo ingenti risorse del Programma comunitario 1994-1999 e si stanno mancando gli obiettivi di spesa previsti per il periodo 2000-2006.

Ancora, la politica degli investimenti in infrastrutture sta ignorando completamente il Sud; gran parte degli investimenti previsti dal ministro Lunardi e quelli annunciati nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria non contengono risorse vere per il finanziamento di opere di rilievo da realizzare nel Sud del Paese. In pratica, stiamo assistendo allo smantellamento delle politiche per il Mezzogiorno, con una scarsa attenzione da parte di questo Governo e di questa maggioranza nei confronti del Sud. Eppure questa maggioranza ha avuto dal Sud, e dalla Sicilia in particolare, un grande sostegno.

A ciò si aggiunge il fatto che, da quasi due anni a questa parte, con una relazione temporale allarmante che non ci fa ben sperare per il prosieguo della legislatura, una sommatoria impressionante di eventi calamitosi si sta abbattendo sul Mezzogiorno e in particolare sulla Sicilia: siccità, terremoti, eruzioni vulcaniche, cenere lavica e così via.

L'emendamento 18.30, di cui sono primo firmatario, riguarda appunto problematiche inerenti il terremoto. Mi chiedo, infatti, se è utile privarsi, ad esempio, di professionalità che si sono affinate in questi anni in Sicilia, di tecnici che hanno lavorato e stanno lavorando per la ricostruzione *post* terremoto e che con il 31 dicembre 2002 andrebbero a casa. Con l'emendamento in questione chiediamo al Governo e a tutto il Senato di fare in modo che questi professionisti possano continuare a svolgere la loro importante attività almeno per i prossimi anni. *(Applausi dal Gruppo DS-U. Congratulazioni).*

BASSO *(DS-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 18.33 è di discreta importanza; la sua presentazione ci è stata suggerita dal sindaco di Venezia. Esso riguarda i comuni capoluogo di aree metropolitane e quelli qualificati come città d'arte, quindi interessa tantissime città italiane.

Come è noto, si tratta di località soggette a particolare pressione turistica, costrette a sostenere costi aggiuntivi in conseguenza della fruizione da parte di popolazione non residente. Con l'emendamento in esame si vuole ristorare le città che sopportano questi costi aggiuntivi non con una contribuzione statale, ma consentendo loro un'autonoma tassazione.

Non ci sono oneri per lo Stato; nessun disturbo dunque per le finanze e per lo Stato centrale: non diteci che questo emendamento non può essere approvato! *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

FERRARA *(FI)*. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 18.27 e 18.26, che recano la mia firma e quella del senatore Vizzini.

In Commissione hanno ricevuto una bocciatura tecnica e tuttavia li riproponiamo in Aula perché tendono a dare soluzione all'annoso problema che ha cercato di risolvere lo speciale comitato tecnico istituito con decreto del Presidente del Consiglio 18 ottobre 2001, n. 10, che ha

stabilito una cifra ed un conguaglio per la risoluzione del contenzioso relativo alla definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione siciliana.

Ci rendiamo ben conto che, probabilmente, c'è una difficoltà da parte del Governo ad accogliere tali emendamenti. Rispetto ad una mera affermazione di principio, intendiamo però sollecitare una risposta del Governo attraverso l'espressione del parere, cosicché si possa cogliere il significato delle nostre proposte e la posizione dell'Esecutivo circa la soluzione del contenzioso di cui trattasi.

In ordine, invece, al dispositivo di cui all'articolo 18, comma 5 (e quindi alle affermazioni del senatore Battaglia e del senatore Rotondo circa la subordinazione dell'erogazione del contributo *ex* articolo 38 dello statuto della Regione siciliana alla «redazione» e non alla «realizzazione» di un piano economico), desidero evidenziare che non può essere rilevato un contenzioso costituzionale ma, al limite, l'ultroneità di una ripetuta affermazione, visto che la stessa è contenuta nel citato articolo 38, una mera riaffermazione di principio. Si tratta quindi di una nuova sollecitazione affinché – come deve avvenire – le erogazioni *ex* articolo 38 siano finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.

CAMBER *(FI)*. Signor Presidente, udito quanto comunicato dal Governo, ritiro l'emendamento 18.35.

ALBERTI CASELLATI *(FI)*. Signor Presidente, l'emendamento 18.52 è volto a prorogare il termine per il recupero delle tasse automobilistiche al 31 dicembre 2003. Ciò porterebbe il vantaggio di far cadere il contenzioso oggi aperto, in sede di Corte costituzionale, tra varie Regioni.

BRUNALE *(DS-U)*. Signor Presidente, chiedo cortesemente al relatore e al sottosegretario Vegas qualche minuto di attenzione sull'emendamento 18.62.

L'articolo 34 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 tratta il conferimento delle funzioni assegnate alla Regioni relativamente ai permessi di ricerca e alle concessioni per la coltivazione di minerali solidi e di risorse geotermiche. L'emendamento 18.62, proprio perché il citato decreto legislativo fa riferimento ai minerali solidi, intende specificare che vi sono ricomprese anche le miniere di sale, che è un minerale solido. Per quale motivo è necessaria questa specificazione?

Perché i titolari dei permessi e delle concessioni attualmente devolvono i canoni alle Regioni territorialmente interessate, ma sono esentati dal farlo per le miniere di sale. Chiedo cortesemente al Sottosegretario e al relatore, allora, di verificare l'opportunità di portare a completamento il trasferimento di funzioni e compiti alle Regioni, in modo tale che possano incassare, anche in questo caso, i relativi canoni.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti all'articolo 18 si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Il parere del relatore è contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 18, ad eccezione del 18.30, che invito i presentatori a ritirare e a trasformare in un ordine del giorno.

Richiamo infine l'attenzione dell'Aula sull'emendamento 18.36, da me presentato. Si tratta della correzione di un riferimento normativo: nel testo dell'articolo al nostro esame è scritto «comma secondo», mentre è stato verificato che si tratta del comma 5.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Innanzitutto, l'accordo con le Regioni per l'applicazione del Patto di stabilità non ha subìto riscontri negativi. Il problema riguarda, caso mai, la spesa sanitaria.

Mi corre l'obbligo di ricordare, che rispetto alla spesa sanitaria pubblica prevista dai nostri stimati predecessori, l'attuale Governo ha aumentato notevolmente i trasferimenti, tanto che la spesa finanziata con soldi pubblici equivale al 6 per cento del PIL, il che mette il nostro Paese alla pari degli altri *partner* europei, aspetto poco sottolineato, anzi non interpretato correttamente, che credo debba essere riportato nelle sue giuste proporzioni.

Fra l'altro, faccio presente che in uno degli emendamenti presentati dal relatore è previsto un ulteriore finanziamento per le entrate proprie dell'ospedale «Bambino Gesù», appunto per andare incontro ad una richiesta delle Regioni e per risolvere, in parte, una questione interpretativa relativa all'accordo dell'8 agosto 2001. A seguito di tale accordo – sempre in materia di spesa sanitaria – molte Regioni si sono impegnate a riportare la spesa entro canali di compatibilità. Quindi, tutto sommato, l'azione del Governo è consistita nell'aumentare la spesa e nel riattribuire responsabilità, un'azione che, pur con le ovvie difficoltà, sta dando esiti fruttuosi.

Per il resto, con le Regioni non esistono grandi contenziosi, se non a proposito del cosiddetto finanziamento della Bassanini. Nel momento in cui si conferivano funzioni, è ovvio che si sarebbero dovuti assegnare i relativi finanziamenti: così non è stato. Naturalmente la responsabilità non è imputabile a questo Governo: vedremo come potrà essere risolto il problema con l'attuazione del vero e proprio federalismo fiscale.

Devo far presente che l'emendamento 18.25, presentato dal senatore Giovanni Battaglia, non è condivisibile perché l'utilizzo delle risorse relative all'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana viene proficuamente riservato ad interventi a favore dello sviluppo dell'Isola. Quindi, è opportuno che vi sia una pianificazione di tali interventi.

Ugualmente non sono condivisibili l'emendamento 18.28 del senatore Montalbano, che provoca un ulteriore incremento della spesa, e l'emendamento 18.29 del senatore Rotondo.

Il Governo è favorevole ad una trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 18.30 del senatore Rotondo, che altrimenti comporte-

rebbe un'ulteriore spesa. Teniamo presente, altresì, che si tratta probabilmente di personale a carico dell'ente Regione; quindi dovrebbe essere questo ente a farsene carico.

L'emendamento 18.33 istituisce una sorta di *ticket* per le città d'arte. Francamente, credo sia una questione che scarsamente si adatti al diritto alla libera circolazione sancito dalla Carta costituzionale. Capisco che le città d'arte hanno un «uso» superiore rispetto ad altre; tuttavia, hanno anche maggiori entrate che derivano dal fatto di essere più frequentemente visitate e, quindi, hanno un reddito medio più elevato rispetto ad altre che non si trovano nella medesima situazione. Il nostro Paese ha tra le proprie ricchezze i beni culturali, le città d'arte, i beni paesaggistici e il turismo; introdurre dei *ticket* che disincentivino il turismo e ci espongano al rischio di essere mal visti a livello internazionale mi sembra altamente pernicioso.

Gli emendamenti 18.26 e 18.27, presentati dai senatori Ferrara e Vizzini, riguardano il contenzioso di cui all'articolo 137 della legge n. 388 del 2000. Come è noto, un comitato tecnico ha lavorato a lungo in proposito e ha portato a certi risultati. Nel corso dell'ultimo anno, un'ulteriore verifica ha portato ad una definizione complessiva del *quantum* che lo Stato dovrebbe corrispondere come rimborso delle mancate entrate della Regione siciliana, tuttavia non è stato raggiunto un accordo con la Regione stessa.

Mi sembra francamente incongruo che in una legge dello Stato si definisca un accordo che potrebbe essere impugnato. Il Governo ha inserito nella Tabella B uno stanziamento *ad hoc* destinato a questa finalizzazione, ma potrà essere attivato non prima che sia raggiunto tale accordo. Quindi, invito i senatori Ferrara e Vizzini a ritirare gli emendamenti in questione.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 18.36 del relatore.

L'emendamento 18.52 della senatrice Alberti Casellati riguarda il recupero di tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999. Non vorrei che esso fosse in contrasto con il maxiemendamento del relatore sui cosiddetti condoni. Quindi, inviterei a ritirare l'emendamento o a trasformarlo in subemendamento al maxiemendamento del relatore.

L'emendamento 18.62, dei senatori Brunale e Caddeo, riguarda le miniere di sale. Mi sembra francamente una questione molto marginale per essere collocata nella finanziaria. Mi permetterei quindi di consigliare ai presentatori di trasformarlo in ordine del giorno.

Il parere è contrario su tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.2, presentato dai senatori Franco Paolo e Vanzo.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.8.

BETTAMIO *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO *(FI)*. Signor Presidente, mi rivolgo soprattutto al sottosegretario Vegas. Questo emendamento è necessario perché ciò che disponeva l'articolo, ovverosia i bandi statali per cofinanziare l'offerta turistica, non è più attuale poiché la materia è stata devoluta alle Regioni. Se non modifichiamo questo comma ci troviamo in una contraddizione: da una parte si assegna alle Regioni la competenza nell'attribuzione del cofinanziamento, dall'altro si prevede la stessa cosa in capo allo Stato.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario intende replicare?

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sentite queste argomentazioni, il parere può mutare ma, ovviamente, va espunta la compensazione perché si tratta semplicemente di trasferire, con un certo meccanismo, risorse spettanti alle Regioni. Se l'emendamento è modificato in questi termini, esprimo parere di nulla osta.

BETTAMIO *(FI)*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Senatore Grillotti, vorrei conoscere il suo parere in proposito.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, sentita la spiegazione del collega e la risposta del sottosegretario Vegas, se viene eliminata la compensazione esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.8 (testo 2), presentato dal senatore Bettamio.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.12.

VITALI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI *(DS-U)*. Signor Presidente, è chiaro che il processo di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni procede nel corso del tempo e che spetta ai Governi in carica corrispondere con le finanze necessarie al trasferimento di tali funzioni.

Pertanto, la giustificazione del sottosegretario Vegas non ha alcun fondamento e credo sia anche scorretto pensare di trasferire il problema

nell'ambito dell'attuazione del federalismo fiscale. Andrebbe risolto invece con l'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.12, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 18.14, presentato dal senatore Crema e da altri senatori, fino alle parole «comma 1».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 18.14 e l'emendamento 18.15.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 18.300, presentato dalla senatrice Bianconi e da altri senatori, fino alle parole «trasporto pubblico locale».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 18.300 e l'emendamento 18.301.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 18.19.

VITALI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI *(DS-U)*. Signor Presidente, anche in questo caso la risposta del sottosegretario Vegas è stata del tutto elusiva. In realtà, il Governo l'8 agosto 2001 ha stretto con le Regioni un patto che non sta rispettando. Ne è testimonianza la circostanza che il medesimo emendamento è stato presentato da senatori dell'opposizione e da senatori della maggioranza. Il fatto che il Governo si sia opposto dimostra che vuole eludere ancora un nodo importantissimo per la vita delle Regioni e per i servizi resi ai cittadini: quello della spesa sanitaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 18.19, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori, fino alle parole «articolo 2».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 18.19 e l'emendamento 18.20.

Metto ai voti l'emendamento 18.21, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 18.22, presentato dalla senatrice Bianconi e da altri senatori, fino alle parole «388,061 milioni».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 18.22 e l'emendamento 18.23.

Metto ai voti l'emendamento 18.70, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.24, presentato dal senatore Montalbano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.25, presentato dal senatore Battaglia Giovanni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.28, presentato dal senatore Montalbano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.29, presentato dal senatore Rotondo e da altri senatori.

Non è approvato.

C'è un invito a ritirare l'emendamento 18.30 e a trasformarlo in un ordine del giorno. Senatore Rotondo, accoglie tale invito?

ROTONDO *(DS-U)*. Signor Presidente, mi spiace, ma non posso accedere alla richiesta di ritirare l'emendamento e di trasformarlo in un ordine del giorno, in quanto stiamo parlando di un gruppo di tecnici professionisti che hanno affinato la loro professionalità nell'ambito della ricostruzione *post* terremoto e che il 31 dicembre, tra pochi giorni, se ne torneranno a casa, per cui non potremo più usufruire delle loro competenze specifiche. Si tratta di una cifra modesta e penso che il Senato ed il Governo possano fare uno sforzo per accogliere questo emendamento. Chiedo pertanto che venga messo ai voti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.30, presentato dal senatore Rotondo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.33, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 18.13, presentato dalla senatrice Bianconi e da altri senatori, fino alle parole: «da definire».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 18.13 e l'emendamento 18.13-*bis.*

Chiedo al senatore Ferrara se intende ritirare l'emendamento 18.26, come proposto dal Governo.

FERRARA *(FI)*. Signor Presidente, accogliamo l'invito del Governo di ritirare gli emendamenti 18.26 e 18.27, trasformandoli nell'ordine del giorno G18.200, volto a sollecitare la massima attenzione e sollecitudine da parte del Governo per la risoluzione del contenzioso attinente ai rapporti finanziari pregressi tra Stato e Regione siciliana.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Dovrebbe invitare forse la Regione siciliana a risolverlo. Il Governo ha fatto il possibile; quindi l'accoglimento dipende dalla formulazione.

FERRARA *(FI).* L'ordine del giorno invita il Governo ad attivarsi con la massima sollecitudine per la risoluzione del problema.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Se l'ordine del giorno è teso ad invitare il Governo a concludere le procedure, può essere accolto come raccomandazione.

GRILLOTTI, *relatore*. Mi associo al parere del Governo.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G18.200 non sarà posto ai voti.

L'emendamento 18.35 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 18.110-*bis*, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.36, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 18.65, presentato dalla senatrice Bianconi e da altri senatori, fino alle parole «*comma 14*».

Non è approvata.

Risultano pertanto precluse la restante parte dell'emendamento 18. 65 e gli emendamenti 18.37, 18.41, 18.43, 18.44 e 18.230-*bis*.

Metto ai voti l'emendamento 18.45, presentato dal senatore Nania.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.46, presentato dal senatore Ferrara.

Non è approvato.

Senatore Chirilli, accoglie l'invito a trasformare l'emendamento 18.47 in ordine del giorno?

CHIRILLI *(FI)*. Signor Presidente, accolgo l'invito e trasformo l'emendamento 18.47 nell'ordine del giorno G18.700; chiedo inoltre di poter far rientrare, sia pure in misura minima, le spese organizzative per i campionati del mondo di sci tra quelle finanziabili (cioè tra le spese di investimento), ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 166 del 2002.

PIZZINATO *(DS-U)*. Non è possibile.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. C'è ovviamente una questione di compatibilità: le spese di investimento sono coperte in un certo modo, quelle organizzative non sono spese di investimento. Sono sempre state ammesse le spese per le progettazioni, ma non quelle organizzative. Posso quindi accogliere quest'ordine del giorno come raccomandazione, poi vedremo quando si specificheranno i finanziamenti.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G18.700 non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'emendamento 18.48, presentato dal senatore Firrarello.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 18.50, presentato dal senatore Tarolli, fino alle parole «n. 633».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 18.50 e l'emendamento 18.51.

Sull'emendamento 18.52 c'è un invito al ritiro; senatrice Alberti Casellati, intende accoglierlo?

ALBERTI CASELLATI *(FI)*. Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 18.53 si intende ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 18.55, presentato dai senatori Bianconi e Vizzini.

Non è approvato.

Sull'emendamento 18.62 c'è un invito a ritirarlo e a trasformarlo in ordine del giorno. Senatore Brunale, intende aderire a tale invito?

BRUNALE *(DS-U)*. Sì, signor Presidente. Ritiro tale emendamento e lo trasformo nell'ordine del giorno G18.100, di cui do lettura:

«Il Senato,

considerato che l'articolo 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, delega alle Regioni le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazioni di minerali solidi e delle risorse geotermiche,

invita il Governo,

a definire, tra le stesse funzioni da delegare alle regioni, quelle relative ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione del sale».

Mi auguro che l'ordine del giorno venga accolto dal Governo.

PRESIDENTE. Invito relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Anche il Governo è favorevole e accoglie questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G18.100 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 18.58, presentato dal senatore Montagnino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.59, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.60, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.63, presentato dal senatore Montagnino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.64, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.67, presentato dal senatore Vizzini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.68, presentato dai senatori Vitali e Cambursano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 18, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.1, presentato dal senatore Vallone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.2, presentato dal senatore Montalbano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.3, presentato dalla senatrice Bianconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, illustrerò un gruppo di emendamenti di cui sono la prima firmataria, che si propongono di recuperare una serie di tagli che sono stati fatti in danno degli enti locali.

In particolare, signor Presidente, onorevoli colleghi, mi soffermerò sull'emendamento 19.39, sottoscritto da molti senatori, che propone di istituire a partire dall'anno 2003 presso il Ministero dell'interno un fondo

perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona. Con l'emendamento in questione si propone uno stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, con un incremento per gli anni successivi di altri 25 milioni di euro. Va rimarcato che questo fondo presso il Ministero dell'interno è in attuazione del comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(*Segue* DE PETRIS). Una volta approvato il fondo, dovranno essere definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse, con particolare riguardo alle situazioni ed alle realtà territoriali del nostro Paese con un alto tasso di disoccupazione e un reddito *pro capite* più basso della media. Ritengo che questo sia un emendamento di grande importanza, soprattutto dopo i vari dibattiti che anche in quest'Aula si sono svolti sulla *devolution*. Invito quindi i colleghi, oltre il relatore ed il Governo, ad esprimere un parere articolato sull'emendamento stesso.

Gli altri emendamenti da me presentati all'articolo 19 si illustrano da sé.

VITALI *(DS-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 19.17 prevede un incremento del fondo ordinario per le comunità montane in seguito al trasferimento delle nuove funzioni amministrative e all'aumento per i contratti dei dipendenti.

Illustro altresì l'emendamento 19.902, che è stato firmato anche da numerosi colleghi della maggioranza: esso si riferisce al ripristino della tariffa per i sovracanoni della tassa sui bacini imbriferi montani, che è stata ridotta dalla Commissione del Senato rispetto al testo approvato dalla Camera.

SCALERA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, interverrò sull'articolo 19 e su alcuni emendamenti ad esso presentati da me e dal mio Gruppo.

Appare chiaro che con l'articolo 19 finiscono per essere tagliati i trasferimenti agli enti locali, non si considera l'inflazione programmata nel calcolo del disavanzo per il 2003 e si colpisce in maniera estremamente dura il sistema di servizi ai cittadini, con una serie di tagli che riteniamo quantificabili fra i 3.000 e i 4.000 miliardi di vecchie lire, tagli che nel complesso finiranno inevitabilmente per penalizzare sia gli enti locali sia, ovviamente, i cittadini italiani. Di fatto, con questo articolo vi è un blocco dell'autonomia fiscale per il 2003.

Il disavanzo finanziario del 2003, rilevante ai fini del Patto di stabilità per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione supe-

riore a 5.000 abitanti, non potrà essere superiore a quello del 2001. L'aspetto che ci sembra ancor più grave è che esso non viene calcolato tenendo conto del tasso di inflazione programmato. Nel calcolo del disavanzo finanziario sono ora comprese le spese per acquisto di beni e servizi, spese che erano prima oggettivamente escluse. La modifica reca un aspetto positivo legato al fatto che tali spese non sono più scorporate dal calcolo, incidendo direttamente sul disavanzo.

Si è infine stabilito che il disavanzo finanziario di province e comuni per il 2004 non potrà essere superiore a quello del 2003, incrementato dal tasso di inflazione programmato nel Documento di programmazione economico-finanziaria, mentre a decorrere dall'anno 2005 il disavanzo finanziario di province e comuni sarà calcolato come differenza tra entrate finali e spese finali, anziché tra entrate finali e spese correnti come previsto sinora, comprendendo quindi le spese in conto capitale, soprattutto quelle legate agli enti locali.

Sono esclusi dal disavanzo i trasferimenti provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e da altri enti locali, i trasferimenti attribuiti in forma di compartecipazione ai tributi erariali, le entrate derivanti da dismissioni e le spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni. Si stabilisce infine che, a decorrere dall'anno 2005, il disavanzo finanziario di province e comuni non potrà essere superiore a quello risultante dall'applicazione, al disavanzo dell'anno precedente, di una percentuale di variazione definita per ciascun anno dalla legge finanziaria. Per l'anno 2005 la percentuale è stata fissata al 7,8 per cento. Chi non consegue tali obiettivi non può procedere ad assunzioni di personale, non può avvalersi di deroghe e non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Le spese per l'acquisto di beni e servizi devono essere ridotte del 10 per cento.

L'emendamento 19.120 prevede una lettera *b)* che rende più stringente la lotta all'abusivismo. Le norme proposte possono configurarsi come un incremento delle entrate degli enti locali, salva l'applicazione della composizione bonaria fino al 31 dicembre 2002.

MICHELINI *(Aut)*. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 19.971, 19.802 e 19.803.

Con il primo si propone di ripristinare le basi di calcolo dei sovracanoni per i comuni rivieraschi, come approvate dalla Camera dei deputati in prima lettura. La Camera aveva aggiornato le basi di calcolo, stabilendo che l'importo per il sovracanone rivierasco fosse di 4,5 euro, mentre l'importo del sovracanone per i consorzi BIM fosse di 18 euro.

Questo aggiornamento prevede un aumento, rispetto a quello fatto lo scorso anno in finanziaria, rispettivamente per 0,5 euro e per 5 euro. È vero che si tratta di un aumento abbastanza rilevante, però dobbiamo prendere in considerazione il fatto che l'ammontare delle basi di calcolo dei sovracanoni dei comuni rivieraschi è rimasto fermo per moltissimo tempo.

Infatti, voglio far notare all'Assemblea che, traducendo queste cifre da euro in lire, risulta che il sovracanone rivierasco, che attualmente viene stabilito nella misura di 8.712 lire, nel 1956 era di 436 lire; credo che, in

questo periodo, l'entità dell'inflazione sia stata tale da superare ampiamente l'aggiornamento proposto. Al pari, per quanto riguarda il sovracanone dei consorzi BIM, nel 1959 esso ammontava a 1.300 lire; con l'aggiornamento che si propone ora, l'importo è di 34.848 lire e, quindi, esso non sconta nemmeno – come ho detto prima – l'inflazione.

Devo notare, con un certo rammarico, che vi sono altre proposte emendative, che credo interpretino la posizione dell'ENEL, dei produttori privati e dei produttori pubblici, che ritengono di non dover sopportare questi oneri; tuttavia è anche vero che i comuni rivieraschi, sul cui territorio si trovano gli impianti idroelettrici, devono fronteggiare una serie di oneri e di spese correlate al condizionamento ambientale provocato da tali impianti, talvolta anche con danni e con compromissioni veramente irreparabili, e che solo attraverso questo ristoro hanno la possibilità di ripristinare non tanto l'ambiente, quanto le condizioni di vita.

Insisto molto su tale questione; mi auguro che il Governo possa accogliere l'emendamento e ringrazio il relatore perché, di fronte a proposte soppressive in Commissione, ha presentato una proposta di mediazione.

L'emendamento 19.971 è volto al ripristino della misura indicata dalla Camera dei deputati, mentre gli emendamenti 19.802 e 19.803 prevedono misure intermedie. Quindi, nel caso in cui il primo emendamento non trovasse accoglimento, speriamo possano avere miglior successo gli emendamenti successivi.

CHINCARINI *(LP)*. Signor Presidente, sottoscrivo quanto affermato dal collega Michelini, che mi ha anticipato, anche se è il caso di sottolineare la differenza sostanziale tra i comuni montani del Trentino-Alto Adige e quelli del resto d'Italia; mi riferisco soprattutto alla Regione Veneto.

Credo vi sia questa ulteriore precisazione da aggiungere a quanto detto dal collega Michelini.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, altri colleghi sono intervenuti sulla questione. Non so per quale motivo si torni indietro rispetto ad una misura già approvata all'unanimità dalla Camera dei deputati. Cosa è intervenuto nel frattempo?

In molte comunità di montagna l'acqua è sentita come una parte propria, e allora in Italia si è realizzato un compromesso: in cambio della possibilità di utilizzarla a scopo idroelettrico, si prevede un certo indennizzo alle comunità montane. Riteniamo che questo indennizzo sia troppo elevato? È stato fermo per molti anni e adesso dobbiamo recuperare. Invito quindi il relatore ed il Governo a ripristinare quanto previsto dalla Camera dei deputati.

L'emendamento 19.919 mi sembra ancora più rilevante dal punto di vista dell'ordinamento e spero che il relatore e il rappresentante del Governo vi prestino attenzione. In Commissione, senza spiegare bene le ragioni, è stata introdotta una modifica che cambia le carte in tavola per sta-

bilire l'entità della compensazione per le comunità montane circa l'utilizzo dell'acqua.

Se si parla di potenza nominale non si può poi definirla potenza effettiva; la potenza nominale ha a che fare con un dato teorico che è relativo alla potenza degli impianti, mentre quella effettiva riguarda le convenienze concrete di chi gestisce l'impianto ad utilizzare l'acqua dei laghi o dei torrenti. Viene richiesto di non considerare la disponibilità che il gestore dell'impianto ha dell'acqua.

Se una comunità viene espropriata del controllo dell'acqua consegnando al gestore dell'impianto la possibilità di utilizzarla (salvo il rilascio di quantità minime), credo che questi debba pagare per tale maggiore possibilità di utilizzo anche se non ne usufruisce, dal momento che ciò costituisce un vincolo per la comunità locale. Se venisse approvato l'emendamento introdotto in Commissione vi sarebbe un drastico calo dei compensi e pertanto ritengo che esso non proceda nella giusta direzione. Cosa è intervenuto, tra l'esame alla Camera e quello al Senato, che ha portato all'introduzione di questa modifica, senza spiegarne le ragioni reali in Commissione bilancio?

Ritengo che il Governo, la maggioranza e tutti i colleghi dovrebbero meditare in proposito, altrimenti si crea veramente un senso di delusione da parte di chi vive in montagna.

MANFREDI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANFREDI *(FI)*. Signor Presidente, intendo sottoscrivere gli emendamenti 19.903 e 19.908 perché ritengo che riconoscano un doveroso indennizzo nei confronti di quei comuni montani che sono fortemente penalizzati dalle servitù delle società produttrici.

In sostanza, approvare tali emendamenti significa fare concretamente, e non soltanto a parole, qualcosa per la montagna.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che siamo in sede di illustrazione degli emendamenti e quindi dovrebbero parlare soltanto i presentatori dei medesimi.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, desidero illustrare l'emendamento 19.434 richiamando su di esso l'attenzione del Governo.

L'attuale normativa prevede che i comuni possano usufruire di un'aliquota IVA ridotta per l'edificazione delle delegazioni comunali, mentre devono pagarne una intera per le sedi municipali. Ciò crea una disparità di trattamento perché in molti casi le sedi municipali, in comuni con più frazioni, possono essere non necessariamente nel centro principale. Sarebbe quindi da eliminare tale differenza.

Nel caso in cui il Governo non possa accogliere questo emendamento – di cui comunque raccomando l'approvazione – presenterei un ordine del giorno sperando che il Governo possa accogliere almeno quello.

TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, signor Ministro, signor rappresentante del Governo, signor relatore, desidero illustrare l'emendamento 19.164 che riguarda la possibilità riconosciuta ai comuni di applicare un regime ICI particolare per i titolari di trattamenti pensionistici. Oggi i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli usufruiscono già di un regime ICI specifico.

Con questo emendamento non si decide niente, si dà solo facoltà ai comuni di estendere il regime ICI agevolato a coloro che erano coltivatori diretti o imprenditori agricoli e oggi sono pensionati. Attraverso tale misura si concede ai comuni la possibilità di decidere autonomamente circa l'utilizzo del proprio territorio. È una possibilità importante, soprattutto per i comuni che hanno poco territorio adibito ad agricoltura pregiata e vogliono tutelare le proprie aree agricole. Pertanto, sarebbe meritorio e intelligente venire incontro a tale esigenza.

FALOMI *(DS-U)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 19.158, ma con l'occasione vorrei pregarla di accantonare l'emendamento 19.432, a pagina 165, nonché l'emendamento 19.432a, di contenuto identico, che erroneamente si trova a pagina 263. Su tali emendamenti incidono quelli presentati dal Governo, che al momento sono all'attenzione della Commissione bilancio e rispetto ai quali sono stati presentati dei subemendamenti. Sarebbe opportuno esaminarli nel momento in cui si valuterà la nuova proposta del Governo.

Quanto all'emendamento 19.158, esso si propone di abrogare la norma introdotta con la legge finanziaria dell'anno scorso, che ha escluso il comune di Roma dal fondo perequativo al quale attingono i comuni sottodotati, cioè quelli che ricevono trasferimenti erariali con una media *pro capite* al di sotto di quella nazionale.

Il comune di Roma è stato escluso, a mio avviso, commettendo un duplice errore. Il primo è un errore di principio, perché non credo che sia giusto utilizzare i finanziamenti riconosciuti alla città di Roma in quanto capitale per compensare minori finanziamenti attribuiti al comune in quanto tale, giacché dovrebbe ricevere lo stesso identico trattamento di tutti i comuni italiani. C'è poi un errore di fatto: nonostante l'incremento dell'anno scorso del fondo corrente per Roma Capitale, la media di trasferimenti *pro capite* che riceve la città rimane al di sotto non solo della media nazionale, ma anche di quella di altre grandi città italiane.

Per questo riteniamo giusto cancellare la norma che esclude il comune di Roma dal fondo perequativo al quale possono attingere tutti i comuni sottodotati.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, gli emendamenti 19.432 e 19.432a sono accantonati.

CHIRILLI *(FI)*. Signor Presidente, dopo aver ascoltato ieri l'intervento del sottosegretario Vegas, mi riservo di trasformare l'emendamento 19.333 in un ordine del giorno. Esso propone il prolungamento dei mutui dei comuni contratti con la Cassa depositi e prestiti da venti a trent'anni.

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, faccio solo un cenno all'emendamento 19.0.6, relativo al trasferimento allo Stato degli insegnanti elementari dipendenti da amministrazioni locali, su cui abbiamo registrato un impegno del Governo ad affrontare il problema in altro provvedimento, quindi fuori della finanziaria.

Qualche considerazione merita altresì l'emendamento 19.0.8. Si tratta – secondo noi – di una questione non secondaria e non banale, perché attiene ai poteri del consiglio comunale in materia di ICI. Con tale emendamento si propone una modifica al decreto legislativo n. 504 del 1992, consistente nel sostituire la parola «comune» con le altre: «consiglio comunale». Si prevede quindi l'attribuzione al consiglio comunale della competenza a deliberare in merito alla determinazione dell'ICI sugli immobili e alle relative detrazioni, in coerenza con l'applicazione del principio costituzionale secondo il quale nessuna prestazione personale e patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Ciò vuol dire che ogni prelievo di ricchezza dal patrimonio dei privati contribuenti può aver luogo soltanto in base ad un atto dell'organo rappresentativo della volontà popolare, che a livello comunale è appunto il consiglio comunale.

Rispetto alle obiezioni che sono state avanzate dal relatore e dal rappresentante del Governo in Commissione, dobbiamo far rilevare ancora che quando si arriva alla presentazione del bilancio in consiglio comunale diventa impossibile modificare le aliquote ICI determinate dalla giunta perché le previsioni di gettito sono state realizzate proprio in funzione del gettito ipotizzato sulla base delle aliquote deliberate. Si tratterebbe, in definitiva, di rifare il bilancio, cosa che in quella fase diviene impossibile.

Si tratta poi di affermare un principio e un'esigenza di trasparenza. Il fatto che la determinazione delle aliquote avvenga attraverso un pubblico dibattito rappresenta un antidoto ad un aumento generalizzato dell'ICI già in atto, così come abbiamo riscontrato, che è giustificato dai minori trasferimenti dallo Stato ai comuni e agli enti locali ma che, in ogni caso, deve essere stabilito in piena trasparenza. *(Applausi dal senatore Ruvolo).*

BETTAMIO *(FI)*. Signor Presidente, voglio illustrare l'emendamento 19.421. Bisogna sottolineare il fatto che occorre completare le liste delle agevolazioni fiscali sulle imposte sui redditi e sulle imposte di registro ai comuni ad alta tensione abitativa, altrimenti non si capisce bene di cosa si parla, prevedendo un caso non contemplato dall'articolo, cioè stabilendo cosa succede delle agevolazioni fiscali nel caso in cui il comune dove è situato l'immobile venga cassato dall'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa.

Queste agevolazioni continuano ad applicarsi ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale che modifica l'elenco? Il problema è lasciato aperto dal testo legislativo, quindi o con una modifica o con un'integrazione bisognerebbe in qualche modo stabilire cosa avviene in tal caso.

Do per illustrati gli altri emendamenti, tanto più che mi sembra che il collega Eufemi abbia già affrontato lo stesso problema.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, in sede di illustrazione degli emendamenti vorrei chiedere ai colleghi di fare riferimento, oltre che al numero, anche alla pagina perché faccio fatica ad individuare i testi. Poiché la progressività è per materia e non per numero, ho qualche difficoltà a seguire coloro che illustrano gli emendamenti.

PRESIDENTE. Lei ha a disposizione il fascicolo stampato. Comunque, siamo a pagina 163, emendamento 19.1.

GRILLOTTI, *relatore*. Vorrei dare innanzitutto una risposta ai presentatori dei molti emendamenti riferiti alla riduzione dei sovracanoni dei diritti dell'acqua, prevista nel testo della Commissione.

Su tali emendamenti esprimo parere contrario, perché la riduzione del canone approvata in Commissione ha una valenza logica. La finanziaria dell'anno scorso aveva già aumentato del 45 per cento il canone in questione, che quest'anno è stato incrementato di un ulteriore 30 per cento, corrispondente ai valori indicati dalla Commissione bilancio (15 euro e 4 euro). L'intenzione di recuperare il tempo perso è normale, ma non ci sembrava logico prevedere aumenti troppo corposi. Questo è il motivo della mia contrarietà su tali emendamenti.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma abbiamo un'esigenza puntuale. Lei può dirci quali sono gli emendamenti a cui è favorevole e quelli a cui è contrario. Se gli emendamenti a cui è favorevole sono in numero minore, può dirci che è contrario a tutti gli emendamenti, salvo quelli a cui, appunto, è favorevole.

GRILLOTTI, *relatore*. Mi sembrava che il ragionamento alla base del mio parere contrario su un gruppo di emendamenti fosse interessante. Se non lo è, vado avanti procedendo con i numeri.

PRESIDENTE. Tutto è interessante, ma dobbiamo conoscere il suo parere emendamento per emendamento.

GRILLOTTI, *relatore*. Allora esprimo parere favorevole all'emendamento 19.905, mentre mi rimetto al Governo sull'emendamento 19.164. Esprimo infine parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Mi soffermerò su alcuni emendamenti non citati dal relatore, ma richiamati in Assemblea.

L'emendamento 19.39, della senatrice De Petris ed altri, è teso ad istituire un fondo perequativo; questa è effettivamente una delle previsioni contenuta nel nuovo Titolo V della Costituzione. Tuttavia, per l'attuazione concreta (salvo le «attuazioni *spot*» che riguardano singoli comuni ed aree metropolitane) sarà opportuno attendere la definizione del cosiddetto federalismo fiscale, prevista nell'articolo 3 della legge finanziaria. Allo stato, si tratterebbe di una misura, sia quantitativamente sia per la sua disposizione, non sufficientemente suffragata da elementi precisi e pertanto il parere è contrario.

Sugli emendamenti concernenti la questione dei sovracanoni idroelettrici il parere del Governo è conforme a quello del relatore, per i motivi illustrati.

Sull'emendamento 19.164, sul quale il relatore si rimette al Governo, faccio presente che si tratta di estendere a persone che non hanno titolo diretto a svolgere l'attività di agricoltori un trattamento privilegiato per quanto riguarda l'ICI. L'estensione ai pensionati potrebbe anche essere giustificata, ma in questo caso prescinde dai redditi; la giustificazione, quindi, è scarsamente comprensibile. Invito dunque i presentatori a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno; diversamente il parere non può essere favorevole. Invito i presentatori a trasformare in ordine del giorno anche l'emendamento 19.333.

L'emendamento 19.905, presentato dal senatore Tirelli ed altri, rappresenta una parte di un emendamento, approvato dalla Camera dei deputati, tendente ad introdurre un comma aggiuntivo dopo il comma 15. L'emendamento era strutturato in due parti: nella prima si prevedeva la possibilità di utilizzare risorse rivenienti dal fondo nazionale ordinario per gli investimenti al fine di pagare le rate di ammortamento dei mutui; nella seconda si limitava al 30 per cento il *plafond* complessivo. Ciò perché è ovvio che si tratta di risorse di spesa in conto capitale che finanziano una spesa corrente e, fra l'altro, di risorse che hanno valore annuale: è difficile finanziare una rata di ammortamento che si sviluppa in un arco di tempo pluriennale.

L'emendamento originario creava una sorta di compensazione, con qualche livello di rischio comunque accettabile. Se dell'emendamento originario introduciamo solamente la prima parte, senza la cautela prevista nella seconda, il livello di rischio aumenta: se si ripristina il testo originario, così come approvato dalla Camera dei deputati, la proposta ha un senso; in caso contrario, la disciplina vigente sembra, tutto sommato, meno rischiosa.

Sull'emendamento 19.394, concernente la delibera delle giunte sull'ICI, mi rifaccio a quanto detto dal relatore.

L'emendamento 19.421, presentato dal senatore Bettamio, prevede una sorta di regime di ultrattività anche nel caso in cui i comuni escano dall'elenco degli enti per cui si applicano le agevolazioni ivi previste. La questione potrebbe essere risolta con un ordine del giorno, altrimenti rischia di divenire onerosa. Allo stato attuale non posso acconsentire ad un emendamento oneroso, vista anche la compensazione, quindi il mio parere non può che essere contrario.

Il successivo emendamento 19.422 tratta dei crediti d'imposta; essendo chiaramente un emendamento oneroso il parere è contrario.

Sull'emendamento 19.425, riguardante la deliberazione delle aliquote ICI, mi rimetto al relatore. Tuttavia, il fatto che in mancanza di una delibera si applichi l'aliquota del 4 per mille francamente potrebbe creare dei problemi all'attività dei comuni, quindi non mi sento di acconsentire in merito.

Per quanto riguarda l'emendamento 19.434, presentato dai senatori Giaretta e Bedin, sarei favorevole ad accogliere un ordine del giorno non direttamente impegnativo.

Su tutti gli altri emendamenti il parere è contrario.

MAFFIOLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, vorrei capire meglio il parere del Governo e del relatore con riguardo alla soppressione del comma 21 dell'articolo 19; mi riferisco agli emendamenti 19.919 e 19.907.

PRESIDENTE. Il Governo ed il relatore hanno qualcosa da aggiungere in proposito?

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, ho tentato poc'anzi di finire la spiegazione ma mi è stata fatta premura; la questione è collegata strettamente ai canoni di cui stavo parlando. Il comma 21, così com'è stato previsto, dovrebbe essere il preludio per avere obbligatoriamente un accordo tra le parti, per definire come si stabilisce il canone, come si calcolano i consumi, pervenendo quindi ad un accordo definitivo.

Si tratta di stabilire una modalità con la quale misurare l'acqua prelevata su cui calcolare un canone, rispettando l'accordo in essere fino al 2002-2003. L'auspicio è che si siedano ad un tavolo gli utilizzatori di acqua per centrali idroelettriche, i comuni interessati e tutti gli altri soggetti per stabilire una volta per tutte come si effettua il prelievo e quanto si deve pagare. Queste sono le intenzioni. Ecco perché sono convinto che tale comma debba essere mantenuto.

MAFFIOLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, sono veramente sconcertato da quanto affermato dal relatore. Qui deve essere chiaro che gli unici a guadagnare sono le società private e l'ENEL; centinaia di comuni montani perderanno dei soldi. Non mi si vengano a raccontare frottole, perché la legge che disciplina questa materia c'è già e non ci si può dire di andare a trattare con una norma del genere. *(Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE e LP e dei senatori Betta e Manfredi)*. La legge c'è già.

Per tali ragioni, anticipo la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.2, presentato dal senatore Crema e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.4, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.8, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, identico all'emendamento 19.9, presentato dal senatore Labellarte.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.12, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, identico agli emendamenti 19.13, presentato dal senatore Labellarte, e 19.14, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 19.432 è stato accantonato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.15.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Signor Presidente, su questo emendamento, che riguarda le risorse per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Sodano Tommaso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 19.15, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.16, presentato dal senatore Nania.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.17, presentato dal senatore Brunale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.18, presentato dal senatore Crema e da altri senatori, fino alle parole «*comma 9*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.18 e l'emendamento 19.19.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.20, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, fino alle parole «*con la seguente*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.20 e gli emendamenti 19.22, 19.23, 19.25 e 19.26.

Metto ai voti l'emendamento 19.27, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.28 (testo 2), presentato dai senatori Labellarte e Vitali, fino alle parole «singolo ente».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi le restante parte dell'emendamento 19.28 (testo 2) e gli emendamenti 19.33 (testo 2) e 19.800.

Metto ai voti l'emendamento 19.38, presentato dal senatore Pasinato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.37, presentato dai senatori Barelli e Cicolani.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.39, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «a livello locale».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.39 e gli emendamenti 19.41, 19.42, 19.43 e 19.44.

Metto ai voti l'emendamento 19.46, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.48, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori, fino alle parole «lo stesso triennio».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.48 e gli emendamenti 19.49, 19.50 e 19.51.

Metto ai voti l'emendamento 19.53, presentato dal senatore Marini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.55, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.57, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori, fino alle parole «comma 5».

Non è approvata.

MORANDO *(DS-U)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.57 e gli emendamenti 19.58, 19.72, 19.74 e 19.56.

Metto ai voti l'emendamento 19.76, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.68, presentato dal senatore Scalera e da altri senatori, fino alle parole «da realizzare».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.68 e gli emendamenti 19.69, 19.70 e 19.71.

Metto ai voti l'emendamento 19.61, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori, identico agli emendamenti 19.62, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, 19.63, presentato dal senatore Labellarte, e 19.65, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 19.87 (testo 2) è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 19.80 (testo 2), presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 19.82 (testo 2), presentato dal senatore Scalera e da altri senatori, 19.83 (testo 2), presentato dal senatore Labellarte, e 19.84 (testo 2), presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.89, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, identico agli emendamenti 19.90, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, 19.91, presentato dal senatore Di Siena e da altri senatori, e 19.92, presentato dal senatore Labellarte.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.94, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, fino alle parole «dall'anno».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.94 e gli emendamenti 19.96, 19.97, 19.98 e 19.99.

Metto ai voti l'emendamento 19.101, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, identico agli emendamenti 19.102, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, e 19.103, presentato dal senatore Labellarte.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.105, presentato dalla senatrice Baio Dossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.106, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.900, presentato dal senatore Vanzo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.910, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, identico all'emendamento 19.901, presentato dal senatore Vitali.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.107, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.108, presentato dal senatore Labellarte, identico agli emendamenti 19.109, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 19.110, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, e 19.111, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.326, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.86-*bis*, presentato dai senatori Ferrara e Zorzoli, identico agli emendamenti 19.116, presentato dal senatore Pontone, e 19.911, presentato dal senatore Scotti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.971, identico agli emendamenti 19.902, 19.903, 19.908, 19.908a e 19.913.

MICHELINI *(Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELINI *(Aut)*. Signor Presidente, voterò a favore degli emendamenti in esame. Non condivido le motivazioni del parere contrario del relatore; come avevo precisato in sede di illustrazione, se è vero che l'incremento della base di calcolo dei canoni dallo scorso anno all'anno prossimo può essere di un certo rilievo, è anche vero che le basi di calcolo sono rimaste invariate per moltissimi anni.

Chiedo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma all'emendamento 19.971.

Le motivazioni esposte da molti colleghi sono prevalenti rispetto alla giustificazione tecnica e finanziaria addotta dal relatore. Mi sembra che politicamente il Senato stia andando contro una decisione assunta all'unanimità presso la Camera dei deputati. Il mio voto favorevole, insieme a quello di altri colleghi della Margherita, vuole affermare il principio secondo cui le risorse naturali affidate alle comunità locali devono poi portare benefici alle stesse.

VITALI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI *(DS-U)*. Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo a questi emendamenti, sottoscritti e sostenuti da uno schieramento molto ampio, e invito tutti i senatori a votare a favore.

BONFIETTI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFIETTI *(DS-U)*. Desidero sottoscrivere l'emendamento 19.902.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Michelini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.971, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori, identico agli emendamenti 19.902, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori, 19.903, presentato dai senatori Chincarini e Provera, 19.908, presentato dal senatore Crema e da altri senatori, 19.908a, presentato dai senatori Gubert e Maffioli, e 19.913, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B) (Applausi dai Gruppi Aut, DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com, Misto-SDI, LP e del senatore Tunis).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 19.802 e 19.803.

Metto ai voti l'emendamento 19.2000, presentato dal senatore Pessina.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.119.

PESSINA *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESSINA *(FI)*. Signor Presidente, intendo trasformare l'emendamento 19.119 in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale ordine del giorno.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno testé presentato.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G19.100 non sarà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 19.120, presentato dai senatori Giaretta e Scalera.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.121, presentato dai senatori Tarolli e Ciccanti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.122, presentato dai senatori Tarolli e Ciccanti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.164, in relazione al quale il Governo sollecita una trasformazione in ordine del giorno.

Senatore Tarolli, accoglie l'invito del rappresentante del Governo?

TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Sì, signor Presidente: trasformo tale emendamento in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G19.200 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 19.123, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.125, presentato dal senatore Labellarte, identico agli emendamenti 19.126, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, e 19.127, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.129, presentato dal senatore Nania e da altri senatori, fino alle parole «*commi 11*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.129 e gli emendamenti 19.132 e 19.133.

Metto ai voti l'emendamento 19.135, presentato dal senatore De Rigo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.140, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, fino alle parole «n. 133».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.140 e gli emendamenti 19.141, 19.142 e 19.137.

Metto ai voti l'emendamento 19.143, presentato dal senatore Crema e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.144, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori, fino alle parole «*lettera b)*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.144 e l'emendamento 19.146.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.147, presentato dalla senatrice Alberti Casellati, fino alle parole «dell'articolo 17».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.147 e l'emendamento 19.150.

Metto ai voti l'emendamento 19.154, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.156, presentato dai senatori Ferrara e Vizzini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.158, presentato dal senatore Falomi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.161, presentato dal senatore Labellarte, identico agli emendamenti 19.162, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, e 19.163, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.165, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.804, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori, fino alle parole «venti annualità».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.804 e l'emendamento 19.805.

Ricordo che l'emendamento 19.904 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 19.170, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.171, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, fino alle parole «semestre 2003».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.171 e l'emendamento 19.178.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.176, presentato dal senatore Dettori e da altri senatori, fino alle parole «*5 milioni di euro per anno*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.176 e gli emendamenti 19.174 e 19.173.

Metto ai voti l'emendamento 19.181, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, identico all'emendamento 19.182, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.184, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, identico all'emendamento 19.278, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.186, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori, fino alle parole «anni 2003 e 2004».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.186 e gli emendamenti 19.187 e 19.188.

Metto ai voti l'emendamento 19.183, presentato dai senatori Bergamo e Tarolli.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.189, presentato dal senatore Scalera e da altri senatori, fino alle parole «previste dall'ordinamento».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.189 e gli emendamenti 19.190 e 19.192.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.193, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori, fino alle parole «*dall'anno 2003*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.193 e gli emendamenti 19.194 e 19.196.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.197, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori, fino alle parole «Ministero della giustizia».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.197 e gli emendamenti 19.199, 19.200 e 19.389.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.203, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, fino alle parole «n. 917».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.203 e l'emendamento 19.205.

Metto ai voti l'emendamento 19.207, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, identico all'emendamento 19.208, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.209, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, fino alle parole «30 anni».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.209 e gli emendamenti 19.211 e 19.213.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.214, presentato dal senatore Brunale e da altri senatori, fino alle parole «della presente norma».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.214 e gli emendamenti 19.216 e 19.218.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.220, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, fino alle parole «30 anni».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.220 e gli emendamenti 19.221, 19.222, 19.223 e 19.225.

Metto ai voti l'emendamento 19.226, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, identico agli emendamenti 19.227, presentato dal senatore Turci e da altri senatori, e 19.230, presentato Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.232, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori, fino alle parole «*è ridotto a 103.300.000 euro*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.232 e gli emendamenti 19.233 e 19.246.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.235, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori, fino alle parole «*per anno*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.235 e gli emendamenti 19.236 e 19.237.

Metto ai voti l'emendamento 19.240, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.241, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «in ammortamento».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.241 e gli emendamenti 19.243 e 19.248.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.250, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, fino alle parole «funzionalmente asserviti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.250 e gli emendamenti 19.251, 19.252 e 19.253.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.259, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, fino alle parole «dalla vigente normativa».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.259 e gli emendamenti 19.260 e 19.262.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.255, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, fino alle parole «particolari disposizioni».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.255 e l'emendamento 19.257.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.264, presentato dal senatore Scalera e da altri senatori, fino alle parole «10.000 abitanti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.264 e gli emendamenti 19.265, 19.266 e 19.268.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.285, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori, fino alle parole «si trovano».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.285 e gli emendamenti 19.287, 19.288 e 19.289.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.270, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori, fino alle parole «è abrogato».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.270 e gli emendamenti 19.269 (testo corretto), 19.272 e 19.273.

Metto ai voti l'emendamento 19.277, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.276, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, identico all'emendamento 19.280, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.283, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, identico all'emendamento 19.284, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.290, presentato dalla senatrice Baio Dossi e da altri senatori, fino alle parole «comma precedente».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.290 e gli emendamenti 19.292, 19.293 e 19.294.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.295, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, fino alle parole «legge 27 luglio 2000, n. 212».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.295 e gli emendamenti 19.297 e 19.301.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.299, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, fino alle parole «versamento dell'imposta».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.299 e l'emendamento 19.302.

Metto ai voti l'emendamento 19.303, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, identico all'emendamento 19.305, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.307.

GENTILE *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE *(FI)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 19.307 e lo trasformo in un ordine del giorno con il medesimo contenuto.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G19.300.

GRILLOTTI, *relatore*. Il mio parere è favorevole.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. Domando al senatore Gentile se insiste per la votazione.

GENTILE *(FI)*. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pertanto, l'ordine del giorno non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 19.309, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, identico all'emendamento 19.310, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.313, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, identico all'emendamento 19.315, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.319, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, identico all'emendamento 19.320, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.322, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, fino alle parole «30 milioni di euro».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.322 e gli emendamenti 19.323 e 19.324.

Metto ai voti l'emendamento 19.327, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.329, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che il senatore Chirilli si era riservato di trasformare l'emendamento 19.333 in un ordine del giorno.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi in proposito.

GRILLOTTI, *relatore*. Il parere del relatore è favorevole.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo è favorevole a considerare la materia in un ordine del giorno, ma non se l'emendamento è trasformato in ordine del giorno *sic et simpliciter*. C'è una proposta che specifica meglio l'argomento: non si può estendere a tutti i mutui il prolungamento della durata a trent'anni, bisogna valutare caso per caso.

Ripeto, c'è già una proposta del relatore che disciplina meglio la materia. Invito, pertanto, il senatore Chirilli ad aggiungere a questa la sua firma e a ritirare l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Cosa intende fare, senatore Chirilli?

CHIRILLI *(FI)*. Accolgo l'invito del Governo e aggiungo la mia firma alla proposta presentata dal relatore sulla medesima materia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.334, presentato dal senatore Di Siena e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.335, presentato dal senatore Eufemi, identico all'emendamento 19.336, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.337.

MICHELINI *(Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELINI *(Aut)*. Signor Presidente, con gli emendamenti precedenti è stata proposta la soppressione del comma 15. Si tratta di una disposizione che deroga alle norme sull'efficacia temporale delle disposizioni tributarie, prorogando al 31 dicembre la liquidazione e l'accertamento dell'ICI in scadenza il 31 dicembre 2002 per quanto riguarda le annualità d'imposta 1998 e successive (si tratta quasi di sei anni, signor Presidente).

Questo tema è stato ampiamente discusso in Commissione, dove il relatore – ma anche il rappresentante del Governo – ha proposto una reiezione tecnica al fine di riproporre il tema durante la discussione in Aula.

Allora, rimango sconcertato per il fatto che non sia stata avanzata una proposta in tal senso.

L'emendamento 19.337 prevede almeno un accorciamento dei tempi. La questione sta non tanto nel fatto che questo emendamento non porti o porti più risorse nelle casse dei comuni, quanto piuttosto nel fatto che, determinando tempi più ampi di riconsiderazione dei valori delle imposte, si genera incertezza presso i cittadini.

È uno dei criteri che devono ispirare tutta la nostra normativa contabile, diversamente credo che il cittadino perda la fiducia nei confronti dello Stato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.337, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

MORANDO *(DS-U)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Per quanto riguarda gli emendamenti 19.921 e 19.905, c'è un'incertezza interpretativa sui pareri del relatore e del Governo. La prima parte dell'emendamento 19.921 è identica all'intero emendamento 19.905, sul quale il relatore ha espresso un parere favorevole, mentre ne ha espresso uno contrario sul 19.921. Il Governo, viceversa, ha invertito le considerazioni e ha espresso sostanzialmente un parere favorevole, a condizione che sia prevista la seconda parte dell'emendamento 19.921.

Chiedo al relatore e al Governo di operare una sintesi.

GRILLOTTI, *relatore*. Mi adeguo alle indicazioni governative e quindi esprimo parere favorevole sull'emendamento 19.921. Di conseguenza, l'emendamento 19.905 verrebbe assorbito.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Ribadisco il parere precedentemente espresso.

MORO *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO *(LP)*. Signor Presidente, chiedo il momentaneo accantonamento dei due emendamenti in modo tale che vi sia la possibilità di addivenire ad una formulazione che vada incontro ad entrambe le esigenze manifestate con i due emendamenti.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, dispongo l'accantonamento degli emendamenti in questione, nonché dei successivi 19.916 e 19.906, fino a quando arriveremo alla votazione dell'articolo 19.

Ricordo che l'emendamento 19.915 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 19.338, presentato dalla senatrice Alberti Casellati.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.339, presentato dai senatori Bianconi e Vizzini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.360, presentato dai senatori Chincarini e Vanzo.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 19.389 è precluso dalla reiezione della prima parte dell'emendamento 19.197.

Metto ai voti l'emendamento 19.917, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.918, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.391, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.950, presentato dal senatore Izzo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.909, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.394, sostanzialmente identico all'emendamento 19.438.

MORO *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO *(LP)*. Signor Presidente, volevo soffermarmi sull'emendamento 19.909, ma è già stato posto in votazione. Avevo compreso lo spirito e ne condividevo le motivazioni; tuttavia, è già stato votato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.394, presentato dal senatore Eufemi, sostanzialmente identico all'emendamento 19.438, presentato dai senatori Pedrazzini e Vanzo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.395, presentato dal senatore Eufemi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.396, presentato dal senatore Eufemi.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.397, presentato dal senatore Eufemi, fino alle parole «al suolo».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.397 e gli emendamenti 19.400 e 19.405.

Metto ai voti l'emendamento 19.402, presentato dal senatore Scalera e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.403, presentato dai senatori Scalera e Mancino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.404, presentato dai senatori Scalera e Mancino.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.406, presentato dal senatore Turroni, fino alle parole «*comma 20*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.406 e l'emendamento 19.407.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.410, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori, fino alle parole «con norma regolamentare».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.410 e gli emendamenti 19.411 e 19.412.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.414, presentato dal senatore Crema e da altri senatori, fino alla parola «quattro».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.414 e l'emendamento 19.454.

Metto ai voti l'emendamento 19.419, presentato dai senatori Nania e Magnalbò.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.428, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.429, presentato dal senatore Moncada e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.420, presentato dal senatore Danieli Paolo.

Non è approvato.

C'è un invito a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 19.421; senatore Bettamio, lo accoglie?

BETTAMIO *(FI)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G19.400 non sarà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 19.422, presentato dal senatore Bettamio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.424, presentato dal senatore Bettamio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.425, presentato dal senatore Bettamio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.426, presentato dal senatore Falcier.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.430, presentato dal senatore Filippelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.500, presentato dal senatore Nania e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 19.432a è stato accantonato.

C'è un invito a trasformare l'emendamento 19.434 in un ordine del giorno. Senatore Giaretta, lo accetta?

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, accetto l'invito a trasformare l'emendamento 19.434 nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2003,

impegna il Governo a valutare la possibilità dell'estensione alla realizzazione delle sedi municipali dell'IVA ridotta attualmente prevista per la sola realizzazione da parte delle amministrazioni comunali delle sedi delle delegazioni comunali».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale ordine del giorno.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G19.500 non sarà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 19.435, presentato dal senatore Giaretta.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.437, presentato dal senatore Coletti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.439, presentato dal senatore Monti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.440, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.443, presentato dal senatore Montalbano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.444, presentato dal senatore Montalbano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.445, presentato dal senatore Liguori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.442, presentato dai senatori Brunale e Caddeo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.446, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.447, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.455, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.453, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.448, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.449, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.456, presentato dai senatori Guerzoni e Caddeo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.450, presentato dai senatori Muzio e Vitali.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.451, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.452, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 19.454 è precluso dalla reiezione della prima parte dell'emendamento 19.414.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.919, identico all'emendamento 19.907.

PROVERA *(LP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROVERA *(LP)*. Signor Presidente, innanzi tutto aggiungo la mia firma all'emendamento 19.907, dal momento che è stata omessa per un banale errore.

Mi compiaccio che l'Aula abbia approvato l'emendamento 19.903 che ripristina i sovracanoni elettrici secondo quanto è stato approvato dalla Camera. In tal modo, l'Aula ha dimostrato grande buonsenso e grande sensibilità per la gente e i piccoli comuni di montagna.

In relazione all'emendamento ora in votazione, vorrei dire molto chiaramente che se esso non verrà approvato avremo tolto con la mano destra quanto poco fa, con l'approvazione dell'emendamento 19.903, abbiamo dato con la mano sinistra.

In relazione al comma 21 dell'articolo 19, introdotto in Commissione bilancio, vorrei osservare che il comma 4 dell'articolo 28 della legge n. 136 del 1999 stabilisce che gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio sono soggetti ai sovracanoni in ragione dello 0,15 della potenza nominale media.

Lo 0,15 viene applicato in quanto le ore di funzionamento annuo di una centrale di pompaggio sono circa 1.000, rispetto alle 6.400 di una centrale tradizionale. La potenza nominale media di una centrale di pompaggio, pertanto, deve essere calcolata dividendo la produzione media annua

effettiva per le ore di funzionamento e, quindi, per 1.000. Questi sono particolari tecnici non trascurabili per capire il senso dell'emendamento.

Il comma 21, dividendo per le ore annue solari, sbaglia in quanto applica il criterio che si usa per le centrali tradizionali diminuendo così, artificiosamente, il risultato al 15 per cento del dato reale. Tutto ciò è confermato anche dalla circolare del Ministero delle finanze n. 158 del 22 luglio 1959.In conclusione, la formula proposta dal comma 21 è profondamente sbagliata, poiché le ore di funzionamento sono solo 1.000 all'anno. L'applicazione del comma 21 porta ad una riduzione per i comuni di circa il 90 per cento del dovuto, secondo la valutazione corretta.

Inoltre, occorre considerare che gli impianti hanno creato un danno ambientale molto grande ai comuni, senza portare alcuna ricchezza. Infine, i comuni interessati direttamente o indirettamente ai sovracanoni sono centinaia in tutta Italia: al Nord, al Centro e al Sud. Il comma 21 fa esclusivamente gli interessi della società ENEL e non certamente quelli della gente di montagna. Faccio presente che già nella scorsa finanziaria furono presentati emendamenti analoghi, che non furono approvati.

Sono molto dispiaciuto del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo, ma sono certo che l'Assemblea renderà giustizia ai piccoli comuni e alla gente di montagna, a cui troppo spesso chiediamo sacrifici, ricordandoci solo raramente di loro. *(Applausi dai Gruppi LP, Aut, UDC:CCD-CDU-DE e Mar-DL-U).*

MAFFIOLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, dovrei ripetere quanto detto dal senatore Provera, ma mi limiterò solo ad aggiungere un altro elemento molto importante, per me fondamentale.

Io non sono affatto d'accordo sul comportamento tenuto dal relatore e dal rappresentante del Governo, perché non è assolutamente possibile che siano istigate le parti a disattendere la legge e a fare una trattativa a parte: esiste una legge ed essa deve essere rispettata. Invitando tutta l'Assemblea a fare altrettanto, dichiaro il voto favorevole del Gruppo dell'UDC sui due emendamenti in esame. *(Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE).*

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Poiché sull'emendamento in esame (che non era stato illustrato) il Governo non si era espresso, preciso che il comma 21 dell'articolo 19 serve a definire il

valore da attribuire a questi canoni. Sotto tale profilo si tratta di un emendamento nuovo, introdotto in Commissione, che non era presente né nel testo originario del disegno di legge né nel testo licenziato dalla Camera.

Questo emendamento ha un senso perché è collegato con un altro, modificato precedentemente dall'Assemblea. Faccio presente che sul valore dei canoni vi era stato un aumento l'anno scorso, un ulteriore quest'anno, approvato dalla Camera dei deputati, per cui si era ipotizzato in Commissione di limare tale aumento tenendo anche conto che le parti in causa sono due: ci sono i comuni, ma c'è anche l'ENEL, e tutti insieme fanno parte del settore Stato. Quello che si toglie da una parte rientra dall'altra; quindi in Parlamento, dove si procede a sintetizzare i diversi interessi, si dovrebbe tener presente tutto.

Detto questo, però, mi rendo conto che il comma 21 può provocare delle difficoltà e che quindi andrebbe ulteriormente rivisto. Pertanto, su questi emendamenti che propongono di sopprimere il comma 21 il Governo non esprime un parere contrario, ma si rimette all'Aula, facendo tuttavia presente che, approvando la modifica al comma 9 e sopprimendo il comma 21, si pongono seri problemi all'ENEL, che fa sempre parte dello Stato, anche per quanto riguarda l'azione di privatizzazione.

MANFREDI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANFREDI *(FI)*. Desidero aggiungere la mia firma all'emendamento 19.919, condividendo quanto è stato detto dai senatori Provera e Maffioli.

CARRARA *(Misto-MTL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA *(Misto-MTL)*. Signor Presidente, anch'io condivido pienamente quanto è stato detto dai senatori Provera e Maffioli. Chiedo di apporre la mia firma e quella della senatrice Ioannucci all'emendamento 19.919 e che si proceda alla votazione mediante procedimento elettronico.

CADDEO *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADDEO *(DS-U)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo, rimarcando però contestualmente che abbiamo visto giusto in Commissione, quando abbiamo sollevato il problema. Ci dispiace che il Governo abbia modificato una decisione della Commissione portando l'Aula a questa contraddizione.

Dichiariamo quindi il nostro voto favorevole. *(Applausi del senatore Ayala).*

MALABARBA *(Misto-RC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, esprimiamo il consenso di Rifondazione Comunista su questi due emendamenti, convinti in particolare dall'affermazione del sottosegretario Vegas che in tal modo si può rimettere effettivamente in discussione i processi di privatizzazione dell'ENEL. Questa prospettiva ci incoraggia a sostenere tali proposte modificative.

MICHELINI *(Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELINI *(Aut)*. Nel dichiarare voto favorevole sull'emendamento 19.919, chiedo di aggiungere la mia firma e quella dei senatori Betta, Peterlini e Rollandin.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, vorrei appoggiare anch'io la richiesta di votazione mediante procedimento elettronico.

MENARDI *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENARDI *(AN)*. Signor Presidente, desidero aggiungere la firma di tutti i senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale e dichiarare il nostro voto favorevole su questi emendamenti.

PRESIDENTE. Questo sarà l'emendamento più votato della finanziaria! *(Brusìo in Aula).* Colleghi, non dobbiamo agitarci quando siamo tutti d'accordo su un emendamento: può sconvolgere, ma capita!

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, vorrei vedere se ci sarà un voto unanime su questi due emendamenti.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Desidero esprimere il voto favorevole del Gruppo della Margherita e invitare il relatore a cambiare il proprio atteggiamento sugli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Infatti, ha già fatto segno di voler intervenire. Ha facoltà di parlare, senatore Grillotti.

GRILLOTTI, *relatore*. Avevo già chiesto da tempo di intervenire, senatore Giaretta.

Mi rimetto all'Aula su questi emendamenti, ma vorrei precisare che le parole del collega Maffioli, circa il tentativo di creare beghe tra le due entità, non mi sembrano del tutto calzanti. Si voleva esattamente il contrario, perché le due entità hanno beghe tra di loro da nove anni e i comuni non prendono i soldi perché il contenzioso è aperto. Quindi, l'intento era proprio quello di risolvere un problema. *(Commenti del senatore Provera).*

Comunque, considerato l'atteggiamento dell'Assemblea, mi rimetto completamente ad essa.

MANFREDI *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANFREDI *(FI)*. Signor Presidente, intervengo per dichiararare il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.919, presentato dal senatore Gubert e da altri senatori, identico all'emendamento 19.907, presentato dal senatore Vanzo e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi LP e Aut e del senatore Gubert).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'emendamento 19.921, precedentemente accantonato.

FERRARA *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA *(FI)*. Signor Presidente, ho predisposto una modifica, che si propone di premettere al testo dell'emendamento le parole: «Nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti». In questo modo ritengo che la disposizione contenuta nell'emendamento funzioni perfettamente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 19. 921, come modificato.

GRILLOTTI, *relatore*. Il relatore concorda.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sulla modifica appena illustrata dal senatore Ferrara, il Governo si rimette all'Aula. Fa tuttavia presente che questa limitazione è un po' irrazionale, dato che poi non avvantaggia nessun altro. Comunque non ci sono problemi.

VITALI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei ricordare all'Assemblea che in Commissione era stata soppressa la limitazione del 30 per cento dell'uso di queste risorse, che qui si ripropone. Ciò è molto grave perché tutte le amministrazioni locali si avvantaggiano di tali risorse per spese di manutenzione, e quindi questo serve a sgravare i bilanci degli enti locali.

CARRARA *(Misto-MTL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA *(Misto-MTL)*. Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma agli emendamenti 19.921, nel testo modificato, e 19.905.

MAGRI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, la limitazione vale per i comuni sotto i 5.000 abitanti, ma non è ben chiaro se per i comuni con più di 5.000 abitanti il limite del 30 per cento vale oppure no. Il problema è leggere la norma nei due sensi; se rimanesse il limite del 30 per cento per i comuni con più di 5.000 abitanti, dovremmo esprimere un voto contrario anche perché la maggior parte dei comuni italiani non riuscirebbe a redigere il bilancio.

PRESIDENTE. Senatore Magri, non posso interpretare le conseguenze dell'approvazione di un emendamento: tale compito spetta ai presentatori e all'Assemblea.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, dopo lo svolgimento di una lunga discussione su questo argomento la Commissione bilancio, all'unanimità, ha ritenuto di eliminare la disposizione introdotta dalla Camera, che pone un vincolo grave all'utilizzo delle risorse comunali.

Questo emendamento reintroduce in forma diversa la stessa limitazione, intervenendo in una materia indisponibile da parte dello Stato perché di esclusiva competenza delle amministrazioni comunali. La norma è anticostituzionale e sbagliata dal punto di vista della libertà dei comuni di amministrare al meglio le proprie risorse. Non comprendo perché, rispetto ad uno dei pochissimi avanzamenti in materia di autonomia degli enti locali che siamo riusciti a realizzare durante l'esame in Senato, si debba fare una marcia indietro controproducente e incomprensibile per le forze politiche che hanno sostenuto in Commissione questa tesi.

TIRELLI *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI *(LP)*. Signor Presidente, desidero spiegare il senso dell'emendamento 19.905. Statisticamente i comuni con meno di 5.000 abitanti dispongono in misura piuttosto elevata dei contributi del fondo nazionale ordinario per gli investimenti. Il nostro emendamento riserva ai piccoli comuni l'applicazione di questo mezzo per finanziare la spesa corrente. Il Governo ha affermato che, a fronte dell'utilizzo di questo mezzo per fi-

nanziare la spesa corrente, si deve reintrodurre il vincolo del 30 per cento al fine di riequilibrare la situazione.

Dai dati disponibili sembra che per i comuni con meno di 5.000 abitanti la situazione può essere riequilibrata in questo modo, mentre tale possibilità non esiste per i comuni con più di 5.000 abitanti perché il livello del fondo ordinario per gli investimenti è piuttosto basso. È questo il senso della modifica.

PRESIDENTE. Per contribuire a chiarire i termini della questione, chiedo al senatore Ferrara se il limite dei 5.000 abitanti è riferito al primo periodo, fino alla parola «mutui», oppure deve essere riferito a entrambi i periodi dell'emendamento.

FERRARA *(FI)*. Necessariamente ad entrambi i periodi.

TIRELLI *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI *(LP)*. A questo punto, poiché il discrimine sta nelle parole «5.000 abitanti», propongo di modificare l'emendamento nel senso di agganciare il rispetto del 30 per cento all'attivazione dell'altro meccanismo. Chi attiva il meccanismo di copertura delle quote di capitale con contributi del fondo ordinario applica il 30 per cento. In tal modo, senatore Giaretta, è salvaguardata l'indipendenza dei comuni, che possono attivare un istituto che li favorisce, a condizione di applicare una norma di riequilibrio, oppure possono non ricorrere a questo istituto.

MORANDO *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO *(DS-U)*. Signor Presidente, a mio giudizio il nesso che si stabilisce tra il primo e il secondo periodo dell'emendamento 19.921 risponde ad una scelta politica ma non discende giuridicamente dall'esigenza di approvare la prima parte dell'emendamento.

Quindi, deve essere chiaro all'Assemblea che stiamo facendo quello che il senatore Magri paventava. Stiamo reintroducendo il limite del 30 per cento nella facoltà di utilizzo degli oneri di urbanizzazione. Ricordo che la Commissione si è pronunciata contro questo limite.

Se lo ritengono opportuno, i senatori della Lega possono insistere sulla prima parte dell'emendamento 19.921, identico all'emendamento 19.921 (personalmente ho delle obiezioni e non voterei mai a favore di tale emendamento, ma questo è un altro discorso), se accettano la proposta del Governo; con il veicolo dell'emendamento 19.905, si reintroduce un limite che invece – tutti d'accordo – avevamo superato.

Quindi, sull'emendamento 19.921, così come formulato, il nostro voto sarebbe assolutamente contrario. Faccio soltanto notare che con la proposta tecnicamente definita dal senatore Ferrara anche il limite dei 5.000 abitanti sarebbe riferito solo al primo periodo ed ovviamente non al secondo. Pertanto, tutto l'impianto di questa proposta è, a mio avviso, assolutamente da rigettare.

MAGRI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, intervengo solo per fare chiarezza su quanto chiesto in precedenza, vale a dire che non è accettabile il limite del 30 per cento per i comuni al di sopra dei 5.000 abitanti: quasi nessun comune potrebbe fare il bilancio, riuscendo a fare anche la manutenzione del patrimonio comunale. Questo è un dato di fatto.

C'era una richiesta generalizzata dell'ANCI e in Commissione tutti si erano trovati d'accordo sulla necessità di superare tale limite; non si capisce pertanto il motivo per cui ora debba essere reintrodotto. Rendo noto che l'ANCI ha affermato che non si riesce a fare il bilancio con questa norma, se intesa nel modo in cui ho detto: lo sappiano tutti!

PRESIDENTE. Speriamo di averla compresa completamente, perché non è chiarissima.

FERRARA *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA *(FI)*. Signor Presidente, le difficoltà del dibattito e le richieste di chiarimento dei colleghi della maggioranza, ma anche di opposizione, mi inducono a ritirare l'emendamento 19.921... *(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Magri)*...anche se la modifica avrebbe raccordato tale emendamento con il successivo 19.905, ma questo attiene alla responsabilità del senatore Tirelli.

TIRELLI *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI *(LP)*. Signor Presidente, mi sembrava di aver lasciato – forse mi sarò espresso male – alla volontà di ogni comune la possibilità di scegliere questo tipo di percorso per quanto riguarda la liberazione di spesa corrente. A questo punto, però, proponiamo una riformulazione del nostro emendamento in questo senso.

PRESIDENTE. Quindi, si tratterebbe di quanto introdotto dal senatore Ferrara o resterebbe il testo così come formulato?

TIRELLI *(LP)*. Avevamo chiesto semplicemente che il testo fosse accettato, però il Governo ha indicato, come punto di equilibrio, la previsione del 30 per cento. Reintroduciamo quell'equilibrio, ma con un meccanismo che venga attivato a domanda del comune, nel senso che se un comune libera più spesa corrente utilizzando il fondo per gli investimenti o libera di più utilizzando il 30 per cento...

PRESIDENTE. Senatore Tirelli, mi scusi, ma lei si riferisce al testo dell'emendamento 19.905?

TIRELLI *(LP)*. All'emendamento 19.905.

PRESIDENTE. Allora, se ho ben compreso, rimane l'emendamento 19.905, così come formulato.

Visto che c'è stato un incrocio di pareri e che sono intervenute modifiche in corso d'opera chiedo nuovamente al relatore e al rappresentante del Governo di pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. L'emendamento 19.921, presentato dai senatori Ferrara e Vizzini, è stato ritirato. Per quanto riguarda l'emendamento 19.905, il senatore Tirelli ha annunciato una riproposizione che è ancora quella del senatore Ferrara.

PRESIDENTE. Si tratta solo della prima parte.

GRILLOTTI, *relatore*. Sì, ma il senatore Tirelli dice di aggiungere il limite del 30 per cento lasciando la facoltà ai comuni di scegliere.

PRESIDENTE. Scusi, relatore Grillotti, adesso il testo è quello pubblicato nel fascicolo.

GRILLOTTI, *relatore*. Se il testo è quello del fascicolo, esprimo parere contrario, perché prevede l'utilizzo di risorse per spese in conto capitale per finanziare spese correnti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo esprime esattamente lo stesso parere già formulato: o si manteneva il testo Ferrara-Vizzini, che rappresentava una sorta di compensazione, o altrimenti si deve lasciare così com'è il testo della Commissione senza menzionare la materia, che resta regolamentata dalla legislazione vigente. A questo punto, quindi, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.905, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori, identico all'emendamento 19.916, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.906, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 19, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 19.

MORANDO *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO *(DS-U)*. Signor Presidente, desidero intervenire solo per chiedere un chiarimento che potrebbe essere utile per il prosieguo dei nostri lavori. Vorrei chiedere se le risulta, e se il relatore ha fatto ciò che è necessario perché le risulti, che gli emendamenti del relatore soppressivi dell'articolo 19-*bis* sui servizi pubblici locali e del comma 3 dell'articolo 20 sono stati ritirati, così come il relatore si è impegnato a fare in Commissione.

Sarebbe importante avere questa notizia perché naturalmente, in assenza di tale ritiro, noi dobbiamo tirare una serie di conseguenze politiche.

PRESIDENTE. Senatore Morando, stiamo passando all'esame degli emendamenti aggiuntivi presentati sull'articolo 19.

MORANDO *(DS-U)*. Signor Presidente, ho chiesto per favore, dal momento che tale questione non è irrilevante politicamente, se il relatore può essere da lei sollecitato a chiarire anche in Aula che l'emendamento soppressivo dell'articolo 19-*bis* e quello soppressivo del comma 3 dell'articolo 20 sono stati ritirati, così come egli si è impegnato a fare in Commissione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti aggiuntivi presentati all'articolo 19. Con l'occasione chiedo al relatore se ha qualcosa da dire in risposta al senatore Morando.

GRILLOTTI, *relatore*. A seguito della richiesta formulata dal senatore Morando, devo innanzitutto comunicare il ritiro degli emendamenti

da me presentati soppressivi dell'articolo 19-*bis* e del comma 3 dell'articolo 20.

Esprimo inoltre parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi presentati all'articolo 19.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo dichiara di fare propri gli emendamenti del relatore dei quali è stato testé annunciato il ritiro.Con riferimento agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 19, il Governo concorda con il relatore.

BASSANINI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI *(DS-U)*. Signor Presidente, vi sono tre emendamenti che riguardano la materia della liberalizzazione e riforma dei servizi pubblici locali. Se si procede all'esame dell'articolo 19-*bis* ha un senso votare questi emendamenti, altrimenti, se la materia viene accantonata si accantonano anche i tre emendamenti che devono essere esaminati ora.

PRESIDENTE. Senatore Bassanini, condivido pienamente quanto da lei detto, tant'è che avremmo dovuto passare all'esame dell'articolo 23 e affrontare unitamente l'esame di questi articoli aggiuntivi con l'articolo 19-*bis*.

BASSANINI *(DS-U)*. Signor Presidente, vi sono altri emendamenti aggiuntivi all'articolo 19 che non riguardano la materia dei servizi pubblici locali, ma i tre che saranno esaminati adesso concernono sicuramente tale materia.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, gli emendamenti 19.0.2, 19.0.3 e 19.0.4, di identico contenuto, sono momentaneamente accantonati.

GRILLO *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO *(FI)*. Signor Presidente, per omogeneità di materia, credo che si debba prendere identica decisione per quanto riguarda gli emendamenti 19.0.30, 19.0.31, 19.0.32, 19.0.33, 19.0.34, da me presentati insieme al senatore Eufemi, nonché 19.0.35/1 e 19.0.35, recanti le medesime firme, che ugualmente trattano della liberalizzazione e privatizzazione dei servizi pubblici locali.

PRESIDENTE. Colleghi, a questo punto, poiché frammentare la materia con giudizi non sempre omogenei non mi sembra opportuno, di-

spongo l'accantonamento di tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 19.

Passiamo ora, come già comunicato, all'esame dell'articolo 23, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ACCIARINI *(DS-U)*. Signor Presidente, illustro innanzitutto la richiesta di soppressione dell'articolo 23 in materia di organizzazione scolastica.

La scuola aveva ben ragione di attendere molto da questa finanziaria. Ricordiamo le ripetute dichiarazioni del Ministro: in base agli ordini del giorno della maggioranza approvati in Commissione e in Aula, alla scuola sarebbero dovuti arrivare migliaia di miliardi di vecchie lire. Pensiamo anche che qualche settimana fa in quest'Aula è stato approvato un disegno di legge che rimanda alla finanziaria lo stanziamento delle risorse di cui non è provvisto: dovevamo attenderci, allora, una scelta di questo tipo.

Invece c'è l'articolo 23, ispirato esattamente alla stessa filosofia miope e spilorcia che ispirò la finanziaria del 2002 nei confronti della scuola. Si può dare un titolo: «Tagli a elementi di qualità della scuola». L'anno scorso sono stati tolti rigore e serietà all'esame di maturità; si è stabilita una disciplina delle supplenze che fa perdere agli allievi ore e ore di lezione; avete tagliato più di 30.000 posti per gli insegnanti.

Quest'anno, si tagliano 24.000 posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario; si ridefiniscono burocraticamente le condizioni per il sostegno all'*handicap*, ignorando quali problemi ci siano dietro questo tema nelle scuole; si fa questa strana norma che porta tutte le cattedre a diciotto ore: c'è sempre l'idea dello spreco, ma in realtà tra l'orario di cattedra e di lavoro degli insegnanti c'è differenza, le ore di insegnamento, rispetto a quelle di cattedra, possono essere diverse.

Voglio fare semplicemente questo riferimento: la differenza fra le diciotto ore e l'altro termine previsto (ad esempio quindici ore di cattedra) veniva utilizzata dalla scuola per attività di qualità: sostegno, compresenza, attività per consentire l'apertura di biblioteche e laboratori. Adesso, con questa norma, si dividono artificialmente le materie (l'italiano dalla storia, la matematica dalla fisica) e si condannano alcuni corsi a essere uno «spezzatino» in cui gli insegnanti andranno a completare l'orario di cattedra con queste modalità.

Non vi sono norme che affrontino seriamente le scelte sull'edilizia scolastica, che rappresenta un'emergenza, e nulla di aggiuntivo è previsto per il contratto degli insegnanti e del personale della scuola; in particolare quello dei dirigenti scolastici, veramente dimenticati. Continuano i tagli sul fondo per l'offerta formativa.

Insomma, continua a prevalere la mentalità meramente contabile con cui il Ministero sta affrontando i problemi della scuola, forse anche perché non si vuole dare peso a questo settore. Il disegno è chiaro: togliere risorse, qualità, prospettive alla scuola pubblica, che invece è un patrimonio di tutti che andrebbe valorizzato.

Noi chiediamo la soppressione dell'articolo e soprattutto di tornare indietro in questa politica dei tagli. Sostituite il segno meno con il segno più.

Vi chiediamo di dare più scuola a tutti. Attraverso queste norme, è l'avvenire dell'Italia in gioco. È una scelta per il progresso e per lo sviluppo del Paese che è necessario compiere. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Betta).*

SOLIANI *(Mar-DL-U)*. Gli emendamenti proposti dall'Ulivo sull'articolo 23, soppressivi o modificativi, tendono a ridurre il danno sul sistema scolastico fatto attraverso la finanziaria, che ha il solo criterio di fare cassa, anche sulla scuola. Si tratta dell'esatto contrario degli investimenti sulla riforma del sistema scolastico che pure erano previsti nell'approvazione, in quest'Aula, della legge Moratti, quando si richiamava appunto la finanziaria come il terreno di verifica della volontà riformatrice, e adesso lo vediamo; ma la riforma Moratti è già cancellata da questa finanziaria nonché dalla devoluzione.

I nostri emendamenti indicano un'altra prospettiva, quella dell'investimento, del rafforzamento del sistema scolastico e formativo, non certamente la contrazione dei posti e il dimagrimento dell'intero sistema.

In questo articolo, su cui appunto si esercitano i nostri emendamenti, si parla del taglio di posti di insegnanti, del personale non docente, si parla soprattutto degli studenti diversamente abili, ma anche di tutti gli studenti in genere quando a loro si tolgono ore e spazi; si parla della progettualità dei docenti, perché quelle ore vanno appunto a completare le diciotto ore di cattedra. I progetti di recupero e di sostegno che hanno fatto in questi anni, il tentativo di qualificare ulteriormente l'offerta formativa vengono cancellati.

Si interviene sul personale docente, si torna con le diciotto ore piene di cattedra, si torna a togliere le residue possibilità per far sì che nella scuola non ci sia soltanto la «lezione frontale». Naturalmente, poi la maggioranza è pronta a indicare la scorciatoia dello psicologo nella scuola, quando le ore non consentiranno di avere tra gli insegnanti e gli studenti un rapporto pieno di tipo educativo.

Inoltre, i nostri emendamenti indicano la via maestra, che è stata cancellata dalla finanziaria e anche dalla legge Moratti, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sancita dall'articolo 117 della Costituzione, secondo la quale sono le scuole che devono organizzare in proprio, attraverso la predisposizione degli orari e l'esplicazione delle competenze professionali, l'utilizzazione del tempo, degli spazi, della progettualità della scuola.

I nostri emendamenti sono appunto volti a salvaguardare i progetti pluriennali, su cui gli insegnanti si sono impegnati in questi anni, per evitare che la finanziaria escluda i docenti da questa attività progettuale. Per quanto riguarda il personale docente non idoneo, a cui la finanziaria chiede in maniera drastica di transitare verso altre amministrazioni, pena il licenziamento, nell'ambito dell'autonomia scolastica, deve restare in capo agli insegnanti – ed è il senso dei nostri emendamenti, cito per esem-

pio l'emendamento 23.19 – la libertà di domandare di transitare dall'una all'altra amministrazione.

Si interviene sul personale non docente. È previsto un taglio del sei per cento negli anni 2003-2005. Noi cerchiamo di rimediare e di ridurre il danno proponendo un taglio dimezzato. È la stessa autonomia scolastica che deve determinare anche l'utilizzazione del personale amministrativo dichiarato non idoneo impiegandolo nei centri e nelle reti dell'autonomia; ciò è possibile se si condivide il principio dell'autonomia, e noi lo abbiamo.

Quanto ai dirigenti scolastici, con l'emendamento 23.170 indichiamo l'assunzione di un contingente di personale docente, non docente, educativo e dirigente a tempo indeterminato pari al 70 per cento dei posti vacanti per il corrispondente anno scolastico. In tal modo tentiamo di surrogare con i nostri emendamenti quella capacità di governo positivo del sistema che vede negli anni lo sviluppo del sistema e non la sua contrazione.

Così pure con l'emendamento 23.122 indichiamo lo stanziamento di ulteriori 70 milioni di euro per il 2003 nella contrattazione integrativa per il rimborso delle spese di autoaggiornamento dei dirigenti scolastici e docenti.

Infine, l'emendamento 23.95 riguarda l'integrazione scolastica degli studenti diversamente abili. Noi proponiamo che il contingente dei docenti non sia inferiore all'anno 2002-2003, per la semplice ragione che vogliamo l'integrazione dei portatori di *handicap* e l'integrazione avviene se vi sono le risorse umane che progettano, non che custodiscono mettendo insieme diversi alunni handicappati, perché questo succede quando non c'è il personale adeguato.

Noi vogliamo difendere la progettualità dell'integrazione scolastica. In questo articolo si dice una cosa che ci preoccupa molto: si dice che le aziende sanitarie locali, le uniche chiamate in causa sull'integrazione scolastica, dovranno provvedere con accertamenti collegiali per la certificazione dell'*handicap*, cosa che naturalmente già avviene, ma avviene in un sistema integrato in cui sono presenti gli enti locali e soprattutto le istituzioni scolastiche. Tagliar fuori il corpo vivo della scuola e della comunità locale significa avere dell'integrazione scolastica una visione assolutamente burocratica.

È altresì previsto – e noi siamo molto preoccupati – che un decreto del Presidente del Consiglio, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della finanziaria, certo d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisca modalità e criteri da indicare alle aziende sanitarie locali. Queste modalità e questi criteri – noi lo immaginiamo già – saranno altamente restrittivi; si dirà: dovete tagliare sulla certificazione. Ma l'*handicap* resta nella società, resta nella carne viva delle persone, resta nella vita delle famiglie!

In questi anni la scuola si è impegnata sulla frontiera dell'integrazione dando molte possibilità di espressione delle competenze in capo alle persone diversamente abili. Tuttavia, con il taglio degli insegnanti

di sostegno e soprattutto con una visione così riduttiva (con la semplice certificazione medica) del tema dell'integrazione è a rischio uno dei caposaldi della qualità della scuola, quello costruito con l'integrazione scolastica negli ultimi trent'anni.

Si richiama nella legge finanziaria la legge n. 104 del 1992 sull'integrazione delle persone in condizione di *handicap*. Ebbene, quella legge è molto più ricca e, d'altra parte, la finanziaria sta dicendo che anche quello dell'integrazione è un onere, uno spreco. Noi sappiamo che senza un concorso plurimo, e non solo il certificato delle aziende sanitarie, non si può realizzare l'integrazione dei più deboli.

La finanziaria, proprio a partire da questo momento specifico relativo agli studenti diversamente abili, dimostra che non ci sono le condizioni materiali per un progetto di qualità della scuola, perché il progetto di qualità della scuola si vede dall'idea che si ha della scuola e lo si vede soprattutto dall'idea che si ha della scuola nei confronti dei più deboli. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).*

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Signor Presidente, crediamo che questo disegno di legge finanziaria sia davvero la conferma di una politica assolutamente dannosa per il profilo, la qualità, la funzione, il ruolo che la cultura, la formazione, l'istruzione pubblica nel nostro Paese hanno assunto. Questo disegno di legge finanziaria si appresta a dare un altro colpo alla scuola pubblica, al diritto allo studio, all'università e alla ricerca e conferma un processo strutturale ed organico delle politiche di questo Governo che mira a smantellare gradualmente il sistema pubblico dell'istruzione per fare strada ad un sistema di eccellenza che riteniamo fortemente esclusivo, frutto di nuove esclusioni e discriminazioni.

Tutto ciò viene confermato nettamente dal profilo antisociale di questo disegno di legge finanziaria, che cala una scure sulla parte più debole della scuola: il precariato, i portatori di *handicap*, i docenti preposti al sostegno dei portatori di *handicap*, il personale ausiliario tecnico ed amministrativo, il personale docente e non docente non idoneo. Queste cosiddette misure di razionalizzazione dei ministri Tremonti e Moratti non sono altro che interventi tesi a privare la scuola pubblica di risorse fondamentali, in una logica tutta piegata al risparmio, alla dequalificazione ma anche e soprattutto agli interessi delle imprese e del mercato.

I tagli allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non sono briciole: vi è la scelta di andare all'accorpamento a diciotto ore degli orari di cattedra e la riduzione drastica del personale ATA. Parliamo di decine di migliaia di posti di lavoro in meno nella scuola!

Si tratta di un attacco non solo al diritto al lavoro, ma anche al diritto allo studio degli studenti, che assistono, a causa di questa logica di risparmio, all'accorpamento delle classi, alla rotazione degli insegnanti, al cambiamento repentino dei libri di testo, che già oggi hanno raggiunto costi inaccettabili soprattutto per la scuola dell'obbligo, all'impossibilità di avere supplenti prima di quindici giorni. L'assegnazione di spezzoni di

cattedre solo ai docenti di ruolo si tradurrà in una riduzione di organico di trentamila cattedre: 30.000 posti in meno nella scuola nei prossimi tre anni!

È un colpo di grazia al precariato, che si aggiunge ai 12.000 posti in meno, già effetto, per quest'anno, della precedente finanziaria. Nel triennio 2003-2005 verranno tagliati, inoltre, 8.000 addetti del personale ATA (ausiliari tecnici ed amministrativi) che si aggiungeranno ai 18.000 della recente revisione organica. *(Brusìo in Aula. Commenti della senatrice Pagano. Richiami del Presidente).*

È un quadro sconcertante, che mina profondamente il funzionamento e la qualità della scuola, al quale si aggiunge il profilo odioso e vessatorio delle misure concernenti il collocamento fuori ruolo del personale scolastico. I docenti inidonei – parliamo di quelli inidonei per motivi di salute – dovranno essere riassorbiti nella pubblica amministrazione entro cinque anni, pena il licenziamento. Ancora più drastica è la soluzione per il personale ATA, con riferimento al quale l'inidoneità all servizio è abolita già con questa finanziaria: coloro che si troveranno fuori ruolo per malattia dovranno rientrare nella pubblica amministrazione entro il 31 agosto 2003, pena il licenziamento.

Un'altra terribile mannaia è quella che riguarda il sostegno ai portatori di *handicap*. Il Ministero accentra la decisione circa la disponibilità dei posti per i docenti di sostegno stabilendo ogni anno un tetto massimo a cui i dirigenti regionali dovranno attenersi, anche se il contingente sarà inferiore alle reali esigenze. Tutto questo, a nostro avviso, costruisce un modello di scuola per un pessimo modello di società: escludente, subalterna al mercato.

Per tali ragioni, noi pensiamo che questo disegno di legge finanziaria non sia emendabile in un'ottica di riduzione del danno, ma che possa essere contrastato come faremo con gli emendamenti, in Parlamento e nella società, con un'opposizione rigorosa, che sappia contrapporre alle vostre malsane ricette, proposte diametralmente alternative che vadano nella direzione di un rilancio del ruolo e della funzione strategica della cultura, dell'istruzione pubblica e della ricerca nel nostro Paese.

FASOLINO *(FI)*. Signor Presidente, illustro i due emendamenti presentati all'articolo 23. Per quanto concerne i collaboratori scolastici, si tratta di sanare, con una norma che approveremmo quest'oggi in Aula, una grossa sperequazione esistente nell'ambito di tale categoria. Invito pertanto sia il relatore sia il rappresentante del Governo ad esprimere parere favorevole e soprattutto invito l'Assemblea a dare un voto positivo su questa mia richiesta.

L'emendamento 23.121 riguarda l'inserimento degli psicologi nelle strutture scolastiche. Credo che l'Italia debba sanare una *gap* che la divide dai restanti Paesi europei. In Europa ed ovunque nel mondo industrializzato e avanzato gli psicologi sono un utile supporto all'insegnamento, in Italia invece accade che essi siano completamente misconosciuti. Poiché gli psicologi possono esercitare un'utile azione mediatrice tra le famiglie

e i docenti e soprattutto possono costituire un indirizzo di studio per i giovani, i quali si troveranno a seguire corsi di studio confacenti alle proprie attitudini, lo Stato dovrebbe mostrare un grande interesse, economico e di prospettiva, nei confronti del loro inserimento nelle scuole.

Per questa ragione mi auguro che anche per l'emendamento 23.21 l'Aula possa esprimere un voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo FI).*

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, l'emendamento 23.91, come il precedente 23.90, espresso in termini tecnici migliori, vorrebbe garantire il rispetto della quota di protezione per gli invalidi nelle assunzioni, nonostante le normative introdotte dal testo della legge in esame.

ASCIUTTI *(FI)*. Signor Presidente, vorrei esplicitare all'Aula due questioni, indipendentemente dal fatto che i colleghi mi ascoltino o meno, perché questo non è un problema.

Nella scuola italiana, legislazione su legislazione, pensiamo di rinnovare qualcosa. Un tempo, ogni qualvolta si procedeva ad una riforma scolastica, cadevano i Governi, come si diceva ai tempi del sistema proporzionale puro; adesso non vorrei che cadesse qualche altra cosa. Dobbiamo però ricordarci tutti che questa nostra scuola italiana non va, non funziona.

Malgrado si disponga di docenti capaci e di istituzioni valide, abbiamo messo di tutto nella scuola. Se volessimo ricordare dei numeri, visto che ci rapportiamo sempre all'Europa, dovremmo farlo anche nel settore della pubblica istruzione. Il rapporto docenti-alunni è il più alto d'Europa: il nostro non arriva a 1 a 10, mentre l'Europa mediamente si posiziona su un rapporto di 1 a 15. Il rapporto personale personaele non docente-alunni è ugualmente il più alto d'Europa. Abbiamo fatto della scuola una fonte di lavoro, come è giusto che sia in certi momenti storici, ma oggi che dobbiamo razionalizzare è ora di metterci mano e cominciamo da questa finanziaria.

Dobbiamo fare un'altra grande operazione: siamo l'unico Paese al mondo con una massa di precariato nella scuola di questo livello: le abilitazioni assommano a circa 700.000 (probabilmente sono ben più della metà degli insegnanti), a fronte degli 800.000 scarsi docenti di ruolo. Da anni creiamo aspettative assurde, con precari che arrivano come tali all'età di quarantacinque-cinquant'anni. È impossibile andare avanti così in questa nostra scuola.

Quando si razionalizza, si devono sempre e comunque tenere ben presenti le parti sociali più deboli. E per questo ci stiamo adoperando; infatti, non va dimenticato che in base alla legge dovremmo rispettare il rapporto di un docente per 138 alunni, il che porterebbe a circa 50.000 insegnanti di sostegno, mentre abbiamo aumentato il loro numero ad oltre 70.000.

Non è possibile seguire il freddo dato numerico, ma occorre guardare alle diverse situazioni, anche locali. Viviamo in un Paese che ha montagne, laghi, isole e molte aree disagiate. Ma non dobbiamo nemmeno di-

menticare il caos creato nel mondo della scuola pensando a volte più al personale che agli alunni.

Per citare dei numeri, esistono scuole superiori dove i nostri ragazzi rimangono seduti sui banchi per quaranta ore settimanali e studiano venti materie diverse. Questo significa non dar loro nulla, non studiare niente, ma solo garantire il lavoro ad alcuni cittadini: non è possibile! Nessuno vuol licenziare nessuno, ma razionalizzare sì. Dobbiamo poi mettere al centro della scuola l'alunno e la sua famiglia. Non aggiungo altro, anche se ci sarebbero tanti altri argomenti da aggiungere, ma li abbiamo già trattati nella riforma scolastica.

L'emendamento 23.98 è un emendamento tecnico, che richiede attenzione. Il Governo, probabilmente nella fretta, ha scritto «persone handicappate»; io inviterei il Governo ed il relatore a sostituire questa dizione con la seguente: «soggetti portatori di *handicap*», che mi sembra più corretta.

L'emendamento 23.119 propone che al comma 8, dopo le parole: «valorizzazione professionale del personale docente della scuola», siano inserite le seguenti: «, anche mediante il supporto di psicologi scolastici,», seguendo anche le indicazioni del collega Fasolino. Si tratta di un aspetto fondamentale, perché ci accorgiamo della mancanza degli psicologi scolastici solo quando avvengono fatti sgradevoli in questo nostro Paese. Ciò non comporta costi aggiuntivi e tende alla valorizzazione dei nostri insegnanti. *(Applausi dal Gruppo FI).*

BIANCONI *(FI)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 23.144.

L'articolo 23 prevede, al comma 9, che le istituzioni scolastiche possano deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia. La mia proposta di modifica prevede invece che tali servizi siano affidati in via prioritaria o attraverso convenzioni a cooperative territoriali che inseriscano portatori di *handicap*. Non sfuggirà a nessuno l'utilità di questo emendamento, che dà la possibilità a persone svantaggiate di operare e quindi di avere un lavoro e un inserimento sociale. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PEDRAZZINI *(LP)*. L'emendamento 23.182 mira a conseguire un risparmio. Prevedere che i revisori dei conti siano residenti nella Regione impedisce che i costi delle trasferte siano maggiori dei compensi. *(Applausi dai Gruppi LP e FI).*

VALDITARA *(AN)*. Signor Presidente, colgo l'occasione per fare il punto in relazione a quanto detto dai colleghi dell'opposizione sulla riforma della scuola italiana. Sono importanti le notizie pubblicate nei giorni scorsi dai principali giornali italiani, che danno un messaggio largamente positivo rispetto all'avvio della sperimentazione della riforma Moratti.

Le famiglie italiane e persino gli insegnanti, che l'opposizione ha descritto in più occasioni come scettici, perplessi, se non addirittura contrari,

stanno dando una testimonianza largamente favorevole nei confronti dell'applicazione sperimentale della riforma dei cicli scolastici. La riforma costituisce una svolta, chiudendo un'epoca caratterizzata da errori improntati alla demagogia e alla sottovalutazione della scuola italiana e da un vero e proprio attentato all'autorevolezza dei docenti.

PAGANO *(DS-U)*. Presidente, questo discorso è fuori tema.

PRESIDENTE. Senatore Valditara, abbiamo trattato un mese fa la riforma dei cicli scolastici, ora siamo in fase di illustrazione degli emendamenti all'articolo 23 del disegno di legge finanziaria.

VALDITARA *(AN)*. I miei colleghi hanno svolto alcune argomentazioni al riguardo e, se mi consentite, vorrei fare un'introduzione di carattere generale.

Si è parlato dei finanziamenti destinati all'edilizia scolastica. Se non ricordo male, sono stati disposti quattro rinvii del disegno di legge che prevede l'adeguamento alle norme di sicurezza di tutte le scuole italiane entro il 2004. Questi rinvii sono stati disposti dai Governi dell'Ulivo per l'impossibilità di destinare risorse all'edilizia scolastica. Quando ero assessore provinciale non pervenivano risorse significative. Le precedenti leggi finanziarie sono state caratterizzate costantemente dall'assenza di investimenti importanti in materia di edilizia scolastica.

La finanziaria in esame contiene un piccolo segnale che abbiamo apprezzato, pur ritenendolo non sufficiente, e reca provvedimenti che mirano a razionalizzare il personale scolastico. Viene replicato un principio, fissato dalla finanziaria per il 2002, secondo il quale tutti i risparmi sono destinati alla valorizzazione del personale docente. I risparmi non vengono sottratti alla scuola, ma reinvestiti nella scuola.

Non vi sono tagli per gli insegnanti di sostegno e il costo maggiore per l'avvio della riforma, rappresentato dall'anticipo, è coperto. Abbiamo argomentato più volte in Commissione come questi costi siano coperti dalla Tabella A. È assolutamente scorretto sostenere, come si è fatto poc'anzi, che questa finanziaria pregiudica la scuola pubblica. Con essa si avvia un percorso di moralizzazione e razionalizzazione per consentire l'attuazione di riforme che dovranno tradursi in maggiori investimenti, soprattutto per il personale docente.

Non possiamo dimenticare che le leggi finanziarie hanno sempre dimenticato i docenti; se attualmente esistono problemi relativi al contratto dei docenti e alla loro scarsa valorizzazione, ciò dipende dalla mancanza di riforme adeguate. Il disegno di legge finanziaria al nostro esame destina risparmi alla valorizzazione del personale docente.

Credo che questo cappello introduttivo fosse necessario per puntualizzare quanto voi avete obiettato. Con riferimento all'articolo 23, comma 3, sottolineo che è stato presentato un emendamento su cui intendo insistere, perché non si può intervenire in materia contrattuale. Ritengo che le funzioni dei collaboratori scolastici debbano essere in qualche modo ri-

definite, non certamente come prevede l'articolo 23, comma 3. Sul punto ritorneremo comunque quando affronteremo lo specifico comma.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto al Governo per quanto riguarda l'emendamento 23.45 (testo 2). Esprimo, poi, parere favorevole sull'emendamento 23.98 e, in ordine all'emendamento 23.144, chiedo la sua trasformazione in un ordine del giorno, sul quale esprimerei parere favorevole.

Esprimo, infine, parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 23.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 23.45 (testo 2), il Governo esprime parere favorevole.

Se possibile, vorrei giustificare il parere sull'articolo 23 in generale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non si può sfruttare un emendamento al disegno di legge finanziaria per riaprire la discussione sulla riforma della scuola, ampiamente trattata e dibattuta, anche con tempi – ricordo – non certo ristretti.

Comunque, se vuole intervenire, sottosegretario Aprea, faccia pure.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, naturalmente mi atterrò esclusivamente alle misure che abbiamo proposto nel disegno di legge finanziaria. Mi sembra, però, che meriti una risposta il dibattito serio ed anche approfondito che, prima in Commissione e ora qui in Aula, si sta svolgendo sulla scuola e sugli investimenti nella scuola o comunque su misure di razionalizzazione dei finanziamenti per la scuola.

Voglio ribadire che il Governo è ben consapevole della necessità di sostenere politiche di investimento nel sistema educativo e, dunque, nell'istruzione, nell'università e nella ricerca (qui stiamo facendo riferimento alla scuola e all'istruzione) che possano accompagnare i processi di riforma in atto. Tuttavia, nel frattempo ed insieme alle politiche di investimento (quindi, certamente aggiuntive) possiamo e dobbiamo fare qualcosa, cioè dobbiamo agire sulla qualificazione della spesa e riconsiderare quanto e soprattutto in che modo si spende per liberare risorse da destinare ad obiettivi strategici di innalzamento della qualità del sistema, primo fra tutti la valorizzazione della professionalità del personale docente.

Non c'è dubbio che il reperimento di risorse aggiuntive debba riguardare anche spese di investimento per l'ammodernamento delle strutture tecnologiche e dei laboratori. Per inciso, da un decennio gli istituti tecnici e professionali non hanno disponibilità di bilancio in conto capitale.

Grave è la situazione dell'edilizia scolastica e delle misure di sicurezza . Credo che il Governo abbia risposto in modo coerente e responsabile dopo i tragici fatti determinati dal sisma che ha colpito alcune Regioni, che hanno riportato tragicamente all'attualità il problema dell'edilizia scolastica e delle misure di sicurezza. Il Governo ha assunto l'impegno di approntare un piano straordinario di interventi per affiancare gli enti locali nell'opera di ammodernamento e messa a norma delle scuole. Quindi, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture, avremo modo di predisporre un piano straordinario, dando priorità alle scuole situate in aree a rischio sismico.

In merito alle disposizioni riguardanti l'organizzazione dei posti di insegnamento dei docenti delle scuole secondarie, voglio soltanto ribadire che questo provvedimento è teso a superare la casualità degli interventi legati alle ore a disposizione. Conosciamo bene l'utilizzo che viene fatto degli insegnanti a disposizione, che lavorano quattordici o quindici ore, anziché diciotto; tuttavia, potete convenire con noi che è un utilizzo casuale, cioè, quando e dove ci sono, vengono utilizzati. Si tratta invece di dare autonomia ... *(Commenti della senatrice Acciarini)*. Rispondo alla senatrice Acciarini: autonomia scolastica e stabilità di organico possono davvero dare valenza a queste funzioni, non la casualità.

Dal momento che qui si ragiona di stipendi e di spesa pubblica, dobbiamo parlare anche di fatti concreti. Le cattedre con un orario inferiore alle diciotto ore sono circa il 58 per cento del totale, per un equivalente di 27.900 posti di insegnamento, che non è poco!

Per quanto attiene alle misure previste per il personale ATA, voglio rassicurare i senatori, anche quelli della maggioranza che hanno presentato emendamenti al riguardo, che non si tratta di tagli indiscriminati, ma di interventi che mirano, pure in questo caso, ad avviare un processo di qualificazione dell'organizzazione del servizio e del personale. La riflessione sulla composizione degli organici del personale ATA...

PRESIDENTE. Scusi, Sottosegretario, ma la discussione generale è stata già svolta. Siamo in sede di votazione degli emendamenti. *(Brusìo in Aula)* Colleghi, il parere sugli emendamenti è già stato espresso!

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Concludo relativamente agli emendamenti che sono stati presentati.

Con riferimento alla proposta del senatore Asciutti, se l'Aula deciderà di cambiare la dizione «soggetti handicappati» con l'altra «soggetti portatori di *handicap*», il Governo ovviamente si rimette all'Aula. Volevo soltanto ricordare che la dizione «persone handicappate» è contenuta nella legge n. 104 del 1992 e che l'intento era quello di uniformare i testi di legge per non introdurre locuzioni diverse; comunque, se l'Aula lo vorrà fare, il Governo non ha problemi.

Rispetto al numero dei docenti vogliamo ribadire che questa formulazione, che tra l'altro è stata votata da tutte le forze politiche alla Ca-

mera, non mette in discussione il numero degli insegnanti e neanche delle deroghe che sono state già previste nel bilancio.

Circa le altre questioni sollevate nel corso del dibattito voglio richiamare quella evidenziata dalla senatrice Bianconi sulla priorità dell'affidamento delle pulizie a cooperative sociali; in proposito credo si possa accettare un ordine del giorno. Per quanto attiene invece alla questione degli psicologi, credo che essa debba trovare una giusta collocazione in provvedimenti molto più mirati e soprattutto ritengo che debbano essere riservati a questi argomenti discussioni e dibattiti, ossia un confronto tra Governo e Aula meno affrettato di quello che ha luogo in occasione dell'esame della legge finanziaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 23.1, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, fino alle parole «*Sopprimere l'articolo.*»

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 23.1 e gli emendamenti 23.2, 23.3 e 23.4.

Metto ai voti l'emendamento 23.184, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 23.5, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori, fino alle parole «*comma 1*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 23.5 e l'emendamento 23.8.

Metto ai voti l'emendamento 23.9, presentato dalla senatrice Soliani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.10, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.12, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori, identico all'emendamento 23.186, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 23.14, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, fino alle parole «5.000 abitanti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 23.14 e gli emendamenti 23.15, 23.16, 23.17 e 23.18.

Metto ai voti l'emendamento 23.19, presentato dalla senatrice Soliani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.21, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 23.23, presentato dalla senatrice Pagano e da altri senatori, fino alle parole «*comma 2*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 23.23 e gli emendamenti 23.25, 23.27, 23.28 e 23.29.

Metto ai voti l'emendamento 23.30, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.31, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.36, presentato dalla senatrice Soliani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 23.37, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori, fino alle parole «6 per cento».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 23.37 e l'emendamento 23.38.

Metto ai voti l'emendamento 23.40, presentato dal senatore D'Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.43, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.44.

DEMASI *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEMASI *(AN)*. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 23.44 e dichiaro il mio voto favorevole.

Inoltre, per economia di tempo, anticipo di voler aggiungere la mia firma all'emendamento 23.121 e dichiaro anche in questo caso, il voto favorevole.

In ordine all'introduzione degli psicologi nell'organizzazione scolastica ci rendiamo conto della complessità del problema, ma ci saremmo aspettati una maggiore sensibilità dal Governo, almeno con l'accoglimento di un ordine del giorno che costituisse un impegno per tutti noi. *(Applausi del senatore Zanoletti).*

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Se il proponente ritira l'emendamento e lo trasforma in un ordine del giorno, il Governo potrebbe accoglierlo. Come ho dichiarato prima, c'è la volontà di affrontare il problema, ma in questa fase non possiamo accettare un emendamento, almeno non nell'attuale formulazione.

FASOLINO *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASOLINO *(FI)*. Signor Presidente, a seguito dell'intervento del senatore Demasi e delle precisazioni del Sottosegretario, ritiro l'emendamento e lo trasformo nell'ordine del giorno G23.100, di medesimo contenuto.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale ordine del giorno.

GRILLOTTI, *relatore*. Il mio parere è favorevole.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Confermo l'accoglimento da parte del Governo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno non sarà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 23.46, presentato dalla senatrice Pagano e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 23.47, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.45 (testo 2).

BRIGNONE *(LP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGNONE *(LP)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo su questo emendamento, riformulato dal senatore Valditara. Vorrei tuttavia aggiungere che esso potrebbe essere integrato: potrebbero rientra fra i carichi di lavoro e nelle funzioni degli operatori scolastici anche l'accompagnamento degli alunni presso strutture esterne all'edificio scolastico, quali ad esempio: palestre, impianti sportivi e aree ludiche. In questo momento non è ancora chiaro a chi competa questo compito, che a volte non può essere svolto dall'insegnante.

Resta il fatto che a carico delle amministrazioni comunali rimane la pulizia delle mense, perché non è detto che vi provvedano le ditte che confezionano e somministrano i cibi.

ASCIUTTI *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI *(FI)*. Dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 23.45, nel testo riformulato dal senatore Valditara.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.45 (testo 2), presentato dal senatore Valditara e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.51, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, identico all'emendamento 23.53, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.54, presentato dalla senatrice Soliani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.57, presentato dalla senatrice Soliani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.58, presentato dal senatore D'Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.59, presentato dalla senatrice Soliani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 23.60, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, fino alle parole *«commi 5»*.

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 23.60 e gli emendamenti 23.61, 23.62 e 23.63.

Metto ai voti l'emendamento 23.66, presentato dal senatore Magnalbò.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.69, presentato dal senatore Gentile.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 23.71, presentato dalla senatrice Soliani e da altri senatori, fino alle parole *«sesto periodo»*.

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 23.71 e l'emendamento 23.72.

Metto ai voti l'emendamento 23.74, presentato dal senatore D'Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.75, presentato dalla senatrice Soliani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.76, presentato dal senatore Gentile.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.77, presentato dal senatore D'Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.79, presentato dal senatore Magnalbò, identico agli emendamenti 23.80, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori, 23.82, presentato dal senatore Rigoni, 23.84, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, e 23.86, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.87, presentato dal senatore D'Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.88, presentato dalla senatrice Manieri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.89, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.90, presentato dai senatori D'Andrea e Scalera.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.91, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 23.92, presentato dalla senatrice Soliani e da altri senatori, fino alle parole *«comma 7»*.

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 23.92 e l'emendamento 23.93.

Metto ai voti l'emendamento 23.94, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.95, presentato dalla senatrice Soliani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.96, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.97, presentato dal senatore D'Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.98, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.99, presentato dalla senatrice Soliani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 23.100, presentato dalla senatrice Soliani e da altri senatori, fino alle parole «nell'anno scolastico 2002-2003».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 23.100 e gli emendamenti 23.103 e 23.104.

Metto ai voti l'emendamento 23.101, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.106, presentato dalla senatrice Soliani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.108, presentato dalla senatrice Soliani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.109, presentato dal senatore D'Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.111, presentato dal senatore D'Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.112, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.113, presentato dai senatori Rigoni e Bedin.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.114.

MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole all'emendamento 23.114, finalizzato a risolvere il problema del riconoscimento del titolo di studio agli insegnanti di sostegno che hanno frequentato, sostenendo i relativi esami, corsi presso enti legalmente riconosciuti.

Questo problema è stato sottoposto, nella scorsa finanziaria, all'attenzione del Governo; è stato accolto un ordine del giorno come raccomandazione. Spero che il Governo possa risolvere il problema e sarei grato se la sottosegretario Aprea, tanto cortese e tanto attenta a questa problematica, potesse darmi, seppure irritualmente, un'assicurazione in tal senso.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. La questione sarà presa in considerazione, ma non possiamo affrontarla in questa sede.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.114, presentato dal senatore Montagnino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.116, presentato dalla senatrice Pagano e da altri senatori, identico all'emendamento 23.117, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.118, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Asciutti, la sottosegretario Aprea ha rivolto un invito a trasformare l'emendamento 23.119 in un ordine del giorno. Aderisce a tale invito?

ASCIUTTI *(FI)*. Signor Presidente, vorrei rileggere all'Aula il dispositivo dell'emendamento, ricordando a noi stessi che l'Italia in questa materia è di gran lunga al di fuori dell'Europa perché la figura dello psicologo è contemplata in tutti i Paesi, mentre noi la dimentichiamo, o meglio ce ne ricordiamo solamente quando avvengono fatti particolari, a tutti ben noti.

L'articolo 23, al comma 8, recita: «le economie di spesa derivanti dall'applicazione del comma 5 del presente articolo sono destinate ad incrementare le risorse annuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola». Io chiedo di aggiungere: «,anche mediante il supporto di psicologi scolastici». Quindi non chiedo l'obbligatorietà, ma almeno che sia consentita la possibilità di utilizzare gli psicologi, laddove ce ne sia bisogno.

Mi sembra una proposta estremamente semplice. Pertanto mantengo l'emendamento e chiedo che venga posto in votazione.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, non entro nella materia psico-scolastica, che non mi compete. Faccio solo presente che questo è un emendamento costoso, che ha una clausola di copertura che non è condivisibile da parte del Governo.

Quindi invito caldamente i presentatori a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, che sarebbe accolto dal Governo. In caso contrario il parere è negativo.

PRESIDENTE. Ha sentito, senatore Asciutti?

ASCIUTTI *(FI)*. Il sottosegretario Vegas non dico che mi abbia convinto, ma mi costringe a trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

FASOLINO *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASOLINO *(FI)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 23.121 e lo trasforno nell'ordine del giorno G23.102.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G23.101, sul quale confluisce anche il presentatore dell'ordine del giorno 23.120, e G23.102 non verranno posti in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.122, identico all'emendamento 23.123.

D'ANDREA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, abbiamo presentato questi emendamenti, su cui richiamo l'attenzione del Governo, perché nel testo del disegno di legge scompare totalmente la materia dell'incentivo all'autoaggiornamento, particolarmente importante nella fase di transizione che la scuola attraversa. Ci meraviglia che non si pensi assolutamente al sostegno a quest'attività centrale che può garantire il cambiamento della scuola e l'aggiornamento dei docenti anche rispetto alle nuove funzioni e ai nuovi compiti loro assegnati.

Chiediamo inoltre la votazione mediante procedimento elettronico, invitando l'Aula a votare a favore di tali emendamenti, che sono identici.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Andrea, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, è giusto rispondere quando effettivamente esistono già degli impegni del Governo. L'Esecutivo è impegnato comunque a reperire delle risorse in sede contrattuale – perché la contrattazione è aperta – per mantenere questo istituto introdotto con la finanziaria dello scorso anno.

In tal senso accogliamo idealmente la proposta. Se vogliamo ribadirlo con un ordine del giorno, questo ci dà più forza, però rientra già negli indirizzi dati all'ARAN, che verranno poi sviluppati in sede contrattuale.

VALDITARA *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA *(AN)*. Proprio partendo dalle rassicurazioni del Governo, ritengo che possa essere soddisfacente un ordine del giorno.

Chiedo quindi al collega D'Andrea di trasformare l'emendamento 23.123 in ordine del giorno perché all'autoaggiornamento Alleanza Nazionale tiene in modo particolare. Abbiamo accolto l'idea di ritirare i nostri emendamenti su questo tema soltanto dietro precise rassicurazioni del Governo, che credo vadano ancora più in là dell'accoglimento di un ordine del giorno.

PAGANO *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO *(DS-U)*. Signor Presidente, naturalmente il senatore D'Andrea potrà decidere liberamente.

Per quanto ci riguarda, però, lo invito a mantenere l'emendamento; non possiamo infatti dare un alibi al Governo, alla maggioranza e allo stesso senatore Valditara, il quale in precedenza ha insistito su un emendamento che peraltro si è tramutato in un autoaggiornamento che non ha avuto buon fine, giacché la definizione dei criteri è avvenuta in estremo ritardo.

Vorrei coerenza in Aula da parte della maggioranza e ribadire che l'esigenza di autoaggiornamento è fondamentale. Invito pertanto il senatore D'Andrea a mantenere l'emendamento, perché un ordine del giorno, come si sa, non si nega a nessuno, come è avvenuto per quello del senatore Valditara concernente 19.000 miliardi da immettere nella finanziaria per la scuola, che non ha avuto alcun esito. Non vorrei che questo emendamento subisse la stessa sorte.

D'ANDREA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, mantengo l'emendamento 23.123 perché attiene alle risorse finanziarie del settore, sulle quali – come dichiarerò successivamente – è necessario fare chiarezza.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 23.122, presentato dalla senatrice Soliani e da altri senatori, identico all'emendamento 23.123, presentato dal senatore D'Andrea e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.124, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.125, presentato dalla senatrice Soliani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.126, presentato dal senatore Cortiana.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.127, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori, identico agli emendamenti 23.129, presentato dalla senatrice Soliani e da altri senatori, 23.128, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori, 23.130, presentato dalla senatrice Manieri, 23.131, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, e 23.132, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 23.133.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Signor Presidente, l'emendamento in oggetto riguarda il personale LSU-ATA, vale a dire i 16.000 lavoratori socialmente utili che, dapprima in questa veste e poi all'interno di cooperative, hanno prestato la propria attività per i servizi nelle scuole. Costoro, fino a qualche giorno fa, hanno manifestato perché non c'era la copertura per il 2003. Ora in parte il problema è risolto e quindi ci sarebbe la copertura.

MORANDO *(DS-U)*. C'è l'emendamento del relatore, bisogna accantonare questi emendamenti.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Noi diamo un'indicazione diversa: propendiamo per la stabilizzazione definitiva, e non per una soluzione tampone limitata al 2003. Sono d'accordo quindi ad accantonare l'emendamento e a discuterlo insieme a quello del relatore, però vorrei una conferma in tal senso. Non abbiamo obiezioni di sorta; se si accantona va però discusso in altra sede, perché è un problema che riguarda 16.000 persone.

PRESIDENTE. Si dovrebbe trovare una collocazione diversa?

MORANDO *(DS-U)*. Signor Presidente, anche nell'emendamento del relatore si affronta il problema del destino del personale cosiddetto ATA (gli ex LSU che svolgono attività nella scuola). Quindi, a mio avviso, non ha senso votare adesso questi emendamenti e poi ritrovarci l'emendamento del relatore che affronta esattamente lo stesso problema.

Come abbiamo fatto in tutti gli altri casi, ritengo che si debba accantonare tutti gli emendamenti che si riferiscono al personale ATA, per riconsiderarli nel momento in cui si esaminerà l'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Quindi tutti gli emendamenti in materia riferiti all'articolo 23 potrebbero essere trasformati in subemendamenti all'emendamento del relatore ed esaminati in quella sede. È d'accordo, senatore Sodano?

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Se è così, signor Presidente, siamo d'accordo. Ci interesserebbe comunque avere la presenza di un rappresentante della pubblica istruzione, perché noi poniamo il problema di un indirizzo. Non si tratta solo di individuare una soluzione, così come fa il relatore, in termini di copertura finanziaria per l'esercizio 2003. Vorremmo discutere dell'indirizzo da noi proposto in questa sede.

PRESIDENTE. Pertanto, gli emendamenti 23.133, 23.134, 23.135 e 23.157 e 23.137 verranno esaminati insieme all'emendamento del relatore.

Metto ai voti l'emendamento 23.138, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

L'emendamento 23.144 è stato trasformato nell'ordine del giorno G23.103. Tale ordine del giorno, essendo stato accolto dal Governo, non sarà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 23.145, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.146, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.147, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.150, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.152, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 23.153, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori, fino alle parole «1° settembre 2003».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 23.153 e l'emendamento 23.170.

Metto ai voti l'emendamento 23.154, presentato dai senatori Passigli e Caddeo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.156, presentato dal senatore Girfatti.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 23.158, presentato dal senatore Bevilacqua, fino alle parole «23 dicembre 2000».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 23.158 e gli emendamenti successivi, fino all'emendamento 23.167.

Metto ai voti l'emendamento 23.168, presentato dalla senatrice Bianconi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.169, presentato dal senatore Bevilacqua.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.171.

LAURO *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO *(FI)*. Signor Presidente, sull'emendamento 23.171 è stato espresso parere contrario da parte del Governo.

Vorrei ricordare in questa sede che nella seduta del 17 aprile 2002 il Governo, nella persona del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, senatore Saporito, invitò me ed altri colleghi a ritirare un emendamento presentato sul disegno di legge n. 1052, recante disposizioni per il riordino della dirigenza scolastica. Tale emendamento fu trasformato in un ordine del giorno, cui non è stata data attuazione. La competente Commissione potrebbe pertanto chiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento del Senato, di riferire in merito alla mancata attuazione dell'ordine del giorno.

Invito il Governo a rivedere la sua posizione e a mantenere l'impegno assunto, anche se mi rendo conto che l'ordine del giorno approvato in precedenza riguardava la dirigenza scolastica nel suo complesso, mentre in questo caso ci riferiremmo a nuovi incarichi di presidenza nella scuola.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. In risposta al senatore Lauro, faccio presente che in realtà si sta chiudendo soltanto in questi giorni la partita dei concorsi per i presidi incaricati. Anche quest'anno abbiamo dovuto fare ricorso all'incarico di presidenza. Ci auguriamo dal prossimo anno di non conferire nuovi incarichi e di mantenere un contingente chiuso rispetto a questa categoria; auspichiamo, cioè, che ci siano ad esaurimento presidi incaricati che possano maturare dei diritti da far valere poi nei concorsi.

LAURO *(FI)*. Ritiro dunque l'emendamento 23.171 e lo trasformo nell'ordine del giorno G23.104.

OGNIBENE *(FI)*.Signor Presidente, aggiungo la mia firma a tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno non verrà posto in votazione.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 23.172, presentato dal senatore Basile, fino alle parole «suddetti articoli».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 23.172 e l'emendamento 23.173.

Metto ai voti l'emendamento 23.175, presentato dai senatori Eufemi e Iervolino, identico all'emendamento 23.176, presentato dal senatore Eufemi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.178, presentato dalla senatrice Manieri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.179, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.180, presentato dai senatori Monti e Vanzo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.181, presentato dai senatori Monti e Vanzo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.182, presentato dal senatore Pedrazzini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 23.

PAGANO *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei fare una rapida dichiarazione di voto sull'articolo 23 senza ripercorrere la strada compiuta dal collega Valditara, che si è soffermato sulla riforma e su altre questioni.

Mi dispiace che il senatore Valditara e altri colleghi della maggioranza continuino a sognare risorse finanziarie aggiuntive che non ci sono sulla scuola. Vorrei far notare al senatore Valditara e alla maggioranza che questa finanziaria si chiude con un conto negativo di più di 300 milioni di euro, e a ciò va aggiunto il fatto che non ci sono fondi per l'offerta formativa, fortemente tagliata.

Non consegniamo al Paese una scuola razionalizzata, né – lo dico al collega Valditara e ad altri colleghi – moralizzata, come ho sentito dire. Io non credo che la scuola debba essere moralizzata. Abbiamo un corpo in-

segnante che fa il suo dovere, anche in presenza di grandissime difficoltà. Consegniamo al Paese una scuola che non è più in grado di funzionare per qualità.

I tagli che qui sono stati fatti con la previsione di 30.000 docenti in meno, le difficoltà sul sostegno, lo «spezzatino» delle cattedre che i colleghi dell'opposizione hanno evidenziato e l'indebolimento della stessa autonomia scolastica consegnano al Paese una scuola di scarsa qualità. Tutto ciò a fronte di una capacità del corpo docente di mettersi in gioco, mi consenta il senatore Valditara, anche in quelle sperimentazioni da lui tanto sbandierate ottimisticamente che gli insegnanti stanno portando avanti in assenza di criteri generali e facendo appello alle proprie risorse. *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).*

Capisco che il tema della scuola non è così importante come quello degli enti locali, che pure è fondamentale e che ha visto tanto interesse da parte dei colleghi di ogni collegio; me ne rendo conto, ma vorrei sottolineare alle *lobby* che gli insegnanti sono in tutti i collegi e un po' di attenzione in più sarebbe importante. Se non lo volete fare per l'interesse del Paese, fatelo almeno per il vostro e per quello dei vostri elettori: qualche insegnante vi avrà votato, anche se in questo momento vi sfido a trovarne uno che lo ammetta.

Per questi motivi, siamo fieramente contrari all'articolo 23 e non ci assumiamo la responsabilità di una situazione in cui per la scuola non ci sono fondi, non ci sono elementi di qualità o di cambio di rotta rispetto alla finanziaria precedente, che già costituiva un presupposto negativo. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Colleghi, ho ricevuto ulteriori richieste di dichiarazione di voto: o vi è l'impegno di concludere in un minuto, perché eravamo già in fase di votazione, oppure non posso concedere la parola. Se la senatrice Manieri e il senatore Cortiana concordano, va bene.

MANIERI *(Misto-SDI)*. Grazie, Presidente, questo rappresenta un ulteriore contingentamento dei tempi, noi non abbiamo parlato per nulla...

PRESIDENTE. Eravamo in fase di votazione e quindi ora procediamo con la votazione dell'articolo 23. *(Proteste dai banchi dell'opposizione).* Ripeto, eravamo in fase di votazione. Se vorrete, farete le vostre dichiarazioni di voto in seguito, sull'emendamento 23.0.4.

Metto ai voti l'articolo 23, nel testo emendato.

È approvato.

VALDITARA *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA *(AN)*. Signor Presidente, devo dire che io non posso assolutamente condividere le valutazioni e gli attacchi della senatrice Pa-

gano, che evidentemente vuole strumentalizzare la situazione. Questo Governo ha cominciato a voltare pagina rispetto al passato. In passato, gli interventi sulla scuola erano fortemente penalizzanti nei confronti dell'edilizia scolastica, del personale docente...*(Proteste dei senatori Pagano, Montino e Acciarini. Richiami del Presidente).*

Se voi volete falsificare i fatti, fatelo pure, fate propaganda, fate demagogia, raccontate delle sciocchezze! *(Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC:CCD-CDU-DE)* Questo Governo, con senso di responsabilità, intende voltare pagina rispetto ad una politica fallimentare della scuola. Se la scuola italiana è arrivata al punto in cui è arrivata, e voi ne denunciate il degrado, è per colpa vostra, perché avete amministrato la scuola italiana negli anni passati con le vostre finanziarie! *(Proteste dei senatori Pagano, Manieri, Montino e Acciarini).* Vi sfido a trovare nelle precedenti leggi finanziarie dei fondi in materia di edilizia scolastica significativi. Dico significativi, non poche briciole, senatrice Pagano, non poche briciole! Significativi!

PAGANO *(DS-U).* Non dire sciocchezze! La legge n. 23 l'abbiamo fatta noi!

VALDITARA *(AN).* E allora, è inutile che continuiamo ad insultarci in quest'Aula; cerchiamo invece di incontrarci intorno ad un tavolo per progettare insieme la scuola italiana, ragionando sulle cose possibili. Questo è il punto vero, altrimenti la vostra è pura propaganda e pura menzogna. *(Vivi applausi dai Gruppi AN, FI, UDC:CCD-CDU-DE e LP. Congratulazioni).*

CORTIANA *(Verdi-U).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTIANA *(Verdi-U).* Signor Presidente, volevo fare una dichiarazione di voto sull'articolo 33. Non riesco a capire come mai un atto punitivo rivolto alla senatrice Manieri si sia esteso anche a me. In primo luogo, non sono d'accordo sul punire la senatrice Manieri, che ha solo espresso il proprio punto di vista...

PRESIDENTE. Mi scusi, io ho imparato che non è mai il caso di fare una cortesia, concedendo a qualcuno di intervenire, perché immediatamente qualcun altro, dopo la mano, come si usa dire, pretende di prendersi il braccio. Non le ho dato la parola per dichiarazione di voto in precedenza perché eravamo già in fase di voto.

CORTIANA *(Verdi-U).* Ho capito, tant'è che non ho contestato che mi si desse solo un minuto; mi aspettavo però di avere quel minuto. Interverrò comunque in un momento successivo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, data l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,30).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,20

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (1826)

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Approvato con emendamenti

(Disposizioni varie per le regioni)

1. Al fine di avviare l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e in attesa di definire le modalità per il passaggio al sistema di finanziamento attraverso la fiscalità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e con le amministrazioni statali interessate e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, procede alla ricognizione di tutti i trasferimenti erariali di parte corrente, non localizzati, attualmente attribuiti alle regioni per farli confluire in un fondo unico da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze. I criteri di ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: «a norma del comma 2 si provvede entro il 30 settembre 2002, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «a norma del comma 2 si provvede, entro il 30 novembre 2003, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2002».

3. L'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – *(Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento delle funzioni conferite) – 1.* Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,

emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio delle funzioni nel settore del trasporto pubblico locale, cessa a decorrere dal 1º gennaio 2004.

2. Entro il 30 giugno 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono rideterminate le aliquote di cui agli articoli 2 e 3 e la quota di compartecipazione di cui all'articolo 4, al fine di assicurare la necessaria copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario».

4. Per gli anni 2001 e 2002 la perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non compensata dal maggiore gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva annua di euro 342,583 milioni da erogare, rispettivamente, negli anni 2003 e 2004. Alla ripartizione tra le regioni del suddetto importo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per gli anni 2001-2005, quantificato in 80 milioni di euro per ciascun anno, è corrisposto alla regione Sicilia mediante limiti di impegno quindicennali pari a 23 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e ad ulteriori 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma, la regione è autorizzata a contrarre mutui di durata quindicennale. L'erogazione del contributo è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti che la regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è avviata con la regione Valle d'Aosta-Vallé d'Aoste in apposita sede tecnica la procedura, secondo le modalità previste dallo statuto della regione medesima, per la definizione di un'intesa volta a regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione compresi quelli connessi alle competenze in materia sanitaria

7. Per la copertura del maggiore fabbisogno della spesa sanitaria di cui all'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quantificato in 196 milioni di euro annui, alla regione Friuli Venezia Giulia è riconosciuta, a decorrere dall'anno 2003, una maggiore compartecipazione ai tributi statali di pari importo.

8. Al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia conseguenti al trasferimento a carico dello Stato degli oneri connessi al personale e alle funzioni ATA di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonchè all'assegnazione alle province dell'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (PRA) di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'assegnazione agli enti locali dell'aumento dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'articolo 10, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la compartecipazione ai tributi statali della regione Friuli Venezia Giulia è ridotta, a decorrere dall'anno 2003, per un importo complessivo di 49 milioni di euro annui.

9. All'articolo 49, primo comma, numero 4), dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: «sei decimi» sono sostituite dalle seguenti: «otto decimi» in attuazione dei commi 7 e 8.

10. Restano fermi i limiti di impegno di 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 25,82 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 stabiliti dall'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, limitatamente ai mutui già assunti dalla regione.

11. Ai fini della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia le devoluzioni alla regione sono ridotte dell'importo di euro 54 milioni. Detto importo è pari alla differenza tra i crediti dello Stato, di cui alla normativa richiamata al comma 8, relativi alle risorse connesse all'attribuzione alle province dell'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al PRA relativa agli anni 1999-2002, all'assegnazione agli enti locali dell'incremento dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica relativa agli anni 2000-2002, nonchè alle risorse relative alle funzioni e al personale ATA per gli anni 2000-2002, e i debiti dello Stato per la copertura del maggiore fabbisogno sanitario relativo all'anno 2000. La riduzione è operata in misura pari a euro 14 milioni nell'anno 2003 e a euro 20 milioni in ciascuno degli anni 2004 e 2005.

12. La regione Friuli Venezia Giulia può destinare a spese d'investimento per lo sviluppo dei settori produttivi gli importi ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dell'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

13. Nel caso in cui dovesse verificarsi una significativa modificazione del quadro finanziario di riferimento, lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia provvedono alla revisione dei rapporti regolati dal presente articolo, secondo le procedure previste dall'articolo 63, secondo comma, dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

14. Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione.

EMENDAMENTI

18.1
SODANO Tommaso, MALABARBA
Respinto

Sopprimere il comma 1.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

18.2
FRANCO Paolo, VANZO
Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «Al fine» *fino a:* «fiscalità» *con le seguenti:* «Per consentire già dall'anno finanziario 2004 la realizzazione dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle regioni, così come prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 119 della Costituzione, ed in attesa di definire le modalità di coordinamento fra la fiscalità autonoma delle regioni e la fiscalità statale residuale,».

18.8
BETTAMIO
V. testo 2

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il Ministero delle attività produttive ripartisce tra le regionie e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge 29 marzo 2001, n. 135 con la stessa procedura

indicata dal comma 2 del medesimo articolo 6. Il comma 4 dell'articolo 6 è abrogato».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.8 (testo 2)

BETTAMIO

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Il Ministero delle attività produttive ripartisce tra le regionie e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge 29 marzo 2001, n. 135 con la stessa procedura indicata dal comma 2 del medesimo articolo 6. Il comma 4 dell'articolo 6 è abrogato».

18.12

VITALI, FORCIERI, PIATTI, BATTAGLIA Giovanni, CAMBURSANO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Entro il 30 giugno 2003 sono definitivamente individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali relative alle funzioni conferite con i decreti legislativi attuativi della legge n. 59 del 1997 tenendo conto dei fabbisogni aggiuntivi determinati sulla base del principio di congruità per i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già emanati nonchè di quelli necessari per i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ancora da definire».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.14

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Le parole da: «*Al comma 3*» a: «comma 1» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, sopprimere il capoverso «art. 6, comma 1».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

18.15

BASTIANONI, SCALERA, CAMBURSANO, MANCINO

Precluso

Al comma 3, capoverso «Art. 6», sopprimere il comma 1.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

18.300

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Le parole da: «*Al comma 3*» a: «locale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, capoverso «Art. 6», comma 1 sopprimere le parole: «ad esclusione di quelle relative all'esercizio delle funzioni nel settore del trasporto pubblico locale».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.301

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA, MARINO

Precluso

Al comma 3, sopprimere le parole: «ad esclusione di quelle relative all'esercizio delle funzioni nel settore del trasporto pubblico locale».

18.19

VITALI, TURCI, SCALERA, RIPAMONTI, MACONI, VIVIANI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, CAMBURSANO, DE PETRIS, BATTISTI

Le parole da: «*Dopo il comma 3*» a: «articolo 2» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. È autorizzata la spesa di 382 milioni di euro per la quota residua 2002 a copertura del fabbisogno regionale determinato sulla base dell'accordo Governo-regioni dell'8 agosto 2001 ed in attuazione del decreto legislativo n. 56 del 2000, articolo 2».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.20

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. È autorizzata la spesa di 382 milioni di euro per la quota residua 2002 a copertura del fabbisogno regionale determinato sulla base dell'accordo Governo-regioni dell'8 agosto 2001 ed in attuazione del decreto legislativo n. 56 del 2000, articolo 2».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.21

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «nella misura complessiva» *fino alla fine del comma con le seguenti.* «nella totalità».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

18.22

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Le parole da: «*Al comma 4*» a: «388,061 milioni» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, le parole: «342,583 milioni», *sono sostituite dalle seguenti:* «388,061 milioni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.23

RIPAMONTI, VITALI, TURCI, MACONI, BATTISTI, DE PETRIS, SCALERA, GIARETTA, VIVIANI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, CAMBURSANO

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «euro 342,583» *con le seguenti:* «euro 388,061».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.70

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA, MARINO

Respinto

Al comma 4, ultimo periodo, dopo la parola: «alla», *aggiungere le seguenti:* «definitiva quantificazione e».

18.24

MONTALBANO, GARRAFFA, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «80 milioni», «23 milioni», «8 milioni», *rispettivamente con le seguenti:* «160 milioni», «46 milioni», «16 milioni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.25

BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, MONTALBANO, ROTONDO

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole da: «L'erogazione del contributo» *fino alla fine del comma.*

18.28

MONTALBANO, GARRAFFA, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Alla regione Sicilia è assegnato, a decorrere dall'anno 2003, un ulteriore limite di impegno di 20 milioni di euro della durata di quindici anni per gli interventi di cui all'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Conseguentemente, all'articolo 67, al comma 1, nella tabella B, Ministero dell'economia *richiamata, ridurre gli importi e i relativi limiti di impegno della stessa entità.*

18.29

ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, MONTALBANO

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Alla legge n. 433 del 1991, articolo, comma 1, comma 1-*bis,* sostituire le parole da: "La regione siciliana" fino a: "privato" con le parole: "Gli enti locali interessati dagli eventi calamitosi, provvedono ad accertare le disponibilità residue sulle somme destinate al recupero o alla ricostruzione di edifici pubblici e privati"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.30

ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, MONTALBANO

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Alla legge n. 448 del 2001, articolo 20, comma 2, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2002» *con le seguenti:* «al 31 dicembre 2005».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.33

BASSO, BARATELLA, CREMA, VIVIANI

Respinto

Dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«7-*bis*. I comuni capoluogo delle aree metropolitane individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i comuni qualificati come città d'arte con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la conferenza di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 possono prevedere, con apposito regolamento, di richiedere ai soggetti che fruiscono dei servizi alberghieri ed extra alberghieri un corrispettivo commisurato alla presenza giornaliera effettiva fino ad un importo massimo di euro 5 (cinque) per persona al giorno.

7-*ter*. I comuni capoluogo delle aree metropolitane individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i comuni qualificati come città d'arte con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la conferenza di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 possono prevedere, con apposito regolamento, di applicare ai non residenti, a fronte dei maggiori oneri per i servizi richiesti dalla presenza turistica, una tariffa di ingresso ai centri storici fino ad un massimo di euro 5 (cinque) per persona al giorno. La tariffa di cui al presente comma non si applica ai turisti che pernottano in attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere ubicate nel medesimo comune, nonché a coloro che esercitano in via continuativa nei predetti centri storici la propria attività lavorativa o di studio».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.13
BIANCONI, VIZZINI, FERRARA
Le parole da: «*Dopo il comma 2*» a: «da definire» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro il 30 giugno 2003 sono definitivamente individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali relative alle funzioni conferite con i decreti legislativi attuativi della legge n. 59 del 1997 tenendo conto dei fabbisogni aggiuntivi determinati sulla base del principio di congruità per i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già emanati nonchè di quelli necessari per i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ancora da definire».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.13-*bis* (*già* 17.13)
CREMA, FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI
Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro il 30 giugno 2003 sono definitivamente individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali relative alle funzioni conferite con i decreti legislativi attuativi della legge n. 59 del 1997 tenendo conto dei fabbisogni aggiuntivi determinati sulla base del principio di congruità per i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già emanati nonchè di quelli necessari per i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ancora da definire».

18.26
FERRARA, VIZZINI
Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 18.27, nell'odg G18.200

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Ai fini della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la regione siciliana è attribuita alla medesima la somma attualizzata di euro 794 milioni salvo le diverse risultanze conseguenti ai lavori svolti dal Comitato tecnico con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2001, n. 10, nonché gli eventuali conguagli correlati alla liquidazione di poste contabili non ancora definite».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.27

FERRARA, VIZZINI

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 18.26, nell'odg G18.200

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Ai fini della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la regione siciliana è attribuita alla medesima la somma determinata in base alle risultanze dei lavori svolti dal Comitato tecnico istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2001, n. 10, tenuto conto, altresì, degli eventuali conguagli correlati alla liquidazione di poste contabili non ancora definite».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.35

CAMBER, LAURO

Ritirato

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il prodotto gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2003. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in litri 23 milioni, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 5 milioni. Il costo complessivo è fissato in 10 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.110-*bis*

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA, MARINO

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Nell'ambito della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione Sicilia, in base alle risultanze dei lavori svolti dal Comitato tecnico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri 18 ottobre 2001, n. 10, è attribuita alla regione Sicilia la somma di euro 794.000.000 da corrispondere entro il 31 dicembre 2003».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

18.36

IL RELATORE

Approvato

Al comma 13, dopo le parole: «articolo 63,», *sostituire le parole:* «secondo comma» *con le seguenti:* «quinto comma».

18.65

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

Le parole: «*Sopprimere il comma 14*» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere il comma 14.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.37

RIPAMONTI, SCALERA, CAMBURSANO, CAVALLARO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, VITALI, MACONI, CADDEO, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, VILLONE, FORCIERI

Precluso

Sopprimere il comma 14.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

18.41

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Precluso

Sopprimere il comma 14.

18.43
KAPPLER, BALBONI, BIANCONI, FERRARA, VIZZINI
Precluso

Sopprimere il comma 14.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

18.44
CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO
Precluso

Sopprimere il comma 14.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

18.230-*bis* (*già* 17.230)
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA
Precluso

Sopprimere il comma 14.

18.45
NANIA
Respinto

Al comma 14, sopprimere il secondo periodo.

18.46
FERRARA
Respinto

Al comma 14, secondo periodo sostituire le parole: «di cinque e fino ad un massimo di venti», *con le seguenti:* «di due e fino ad un massimo di otto».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.47
CHIRILLI, ZORZOLI, COMINCIOLI, RIZZI, GRECO
Ritirato e trasformato nell'odg G18.700

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 20 della legge 166 del 2002, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis.* Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate anche alla copertura delle spese organizzative, la cui misura sarà stabilita dall'accordo di programma quadro di cui al comma 2"».

18.48
FIRRARELLO
Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* Ad integrazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 16 della legge 122 del 2001, è autorizzata la spesa di 250.000.000 di euro per la parziale restituzione alle Regioni delle somme anticipate per i finanziamenti di soccorso previsti dall'articolo 4 della legge 4 agosto 1989,n. 286 e dall'articolo 4 della legge 30 gennaio 1991, n. 31».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.50
TAROLLI
Le parole da: «*Dopo il comma 14*» a: «n. 633» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

«14-*bis.* Le cessioni di aree e strutture per insediamenti produttivi effettuate dagli enti territoriali non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76)

18.51
THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI
Precluso

Dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

«14-*bis.* Le cessioni di aree e strutture per insediamenti produttivi effettuate dagli enti territoriali non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 8.200;
2004: – 8.200;
2005: – 8.200.

18.52
ALBERTI CASELLATI
Ritirato

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 e che si prescrivono entro il 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.53
DANIELI Paolo, CURTO
Ritirato

Dopo il comma 14, aggiungere, in fine, il seguente:

«14-*bis.* In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per il recupero delle tasse automobilistiche do-

vute per l'anno 1999 e che si prescrivono entro il 31 dicembre 2002, sono prorogate al 31 dicembre 2003».

18.55

BIANCONI, VIZZINI

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al fine di garantire il completamento degli interventi di miglioramento dell'efficienza e dell'adeguamento della rete alle normative tecniche sopravvenute, necessari per la messa a gara dei servizi di trasporto pubblico locale a mezzo ferrovia, il termine del periodo transitorio di affidamento diretto di tali servizi, ai soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 442 comma 1, lettera *a)* così come modificati ai sensi dell'articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e lettera *b)*, può essere dalle regioni posticipato di due anni nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto sia anche gestore della rete e su di essa siano in corso di esecuzione o finanziati investimenti pubblici per interventi di ammodernamento e messa a norma; nell'affidamento diretto dei servizi ferroviari sono compresi anche quelli automobilistici integrativi affidati allo stesso gestore».

18.62

BRUNALE, CADDEO

Ritirato e trasformato nell'odg G18.100

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Al fine della definizione delle funzioni amministrative tra lo Stato e le Regioni in materia di "miniere e risorse geotermiche", al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dopo le parole: "di minerali solidi" aggiungere: ", del sale"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.58

MONTAGNINO, BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, CAMBURSANO

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* In applicazione del comma 17 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e a seguito delle conclusioni del gruppo di lavoro tecnico istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che ha definito l'ammontare delle partite di credito e debito intercorrenti tra lo Stato e la regione siciliana fino all'anno, 2001, è riconosciuto a quest'ultima uncontributo complessivo di 794 milioni di euro, da erogarsi, quanto a 397 milioni di euro, nell'anno 2003 e, quanto a 397 milioni di euro, nell'anno 2004».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

18.59

VITALI, GIARETTA, TURCI, MACONI, RIPAMONTI, SCALERA, DE PETRIS, BATTISTI, VIVIANI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* Le Regioni sono autorizzate a ricapitalizzare le proprie Unità locali sociosanitarie ed Aziende ospedaliere mediante conferimento di apporti di capitale anche per periodi pluriennali, che possono essere oggetto di cessione».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.60

VITALI, TURCI, RIPAMONTI, SCALERA, BATTISTI, GIARETTA, MACONI, VIVIANI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* La Regione può autorizzare l'indebitamento delle aziende sanitarie allo scopo di finanziare spese di investimento anche oltre il limite di cui all'articolo 3, comma 5, lettera *f)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, previa motivata ed ana-

litica valutazione della idoneità delle aziende stesse a sostenerne gli oneri conseguenti».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.63

MONTAGNINO, MONTALBANO, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-*bis*. A compensazione della perdita di entrate erariali che deriverà alla regione siciliana dall'applicazione degli articoli 2, 4 e 5 della presente legge, è corrisposto annualmente alla stessa un contributo pari all'ammontare del minore gettito dell'anno precedente, che verrà determinato con la legge finanziaria.

14-*ter*. Per l'anno 2003, il contributo di cui al comma 5-*bis* è determinato in 200 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

18.64

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Nell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 62 è abrogato».

18.67

VIZZINI, FERRARA, BIANCONI

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. In attuazione del decreto legislativo n. 239/96 articolo 1, comma 2, per l'erogazione a favore degli Enti pubblici emittenti del 50 per cento del gettito dell'imposta sostitutiva che grava sugli interessi per-

cepiti dai sottoscrittori delle obbligazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

18.68

VITALI, CAMBURSANO

Respinto

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, possono avere anche durata trentennale.

14-*ter*. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, sono autorizzati a rinegoziare fino a 30 anni la scadenza dei mutui già concessi dalla cassa depositi e prestiti alla data del 31 ottobre 2002».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

ORDINI DEL GIORNO

G18.200 (*già* emm. 18.26 e 18.27)

FERRARA, VIZZINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826, sollecita ed invita il Governo ad adottare le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche sollevate dagli emendamenti 18.26 e 18.27.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G18.700 (*già* em. 18.47)

CHIRILLI, ZORZOLI, COMINCIOLI, RIZZI, GRECO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

invita il Governo ad operare affinché le risorse di cui al comma 1 possano essere destinate anche alla copertura delle spese organizzative, la cui misura sarà stabilita dall'accordo di programma quadro di cui al comma 2.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G18.100 (*già* em. 18.62)

BRUNALE, CADDEO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che l'articolo 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, delega alle Regioni le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche,

invita il Governo:

a definire tra le stesse funzioni da delegare alle Regioni quelle relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione del sale.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 18

18.0.1
VALLONE
Respinto

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-*bis.*

1. Al comma 46 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, sostituire la lettera *a)* con la seguente:

a) per una durata pari a quella minima prevista dalle citate disposizioni della legge n. 10 del 1977 diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione».

18.0.2
MONTALBANO, GARRAFFA, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni
Respinto

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-*bis.*

(Misure a favore della Regione Sicilia)

1. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 134 dopo le parole: "l'anno 2001", sono inserite le seguenti: "e 50 milioni di euro per l'anno 2002";

b) all'articolo 135, comma 6, le parole: "lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002", sono sostituite dalle seguenti: "75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002";

c) all'articolo 137 è aggiunta la seguente lettera:

"*d*-bis) indennizzare le aziende agricole ricadenti nell'ambito dei consorzi irrigui siciliani privati dal servizio di irrigazione in seguito alla straordinaria siccità che ha imposto l'utilizzo per usi potabili delle acque destinate all'agricoltura".

2. Al momento dell'immissione per l'impiego nella Regione Sicilia, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte per l'anno 2002 al 10 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale. La suddetta quota percentuale sarà incrementata del 10% per ogni successivo fino al 2012».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.0.3
BIANCONI, VIZZINI, FERRARA
Respinto

Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis.*

(Edilizia residenziale)

1. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 62 è sostituito dal seguente:

"62. Per determinare la misura del tasso di cui al comma 1 dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, si applica quanto previsto per i mutui prima casa dal decreto legge 20 dicembre 2000, n. 394, convertito in legge 28 febbraio 2001, n. 24. Il tasso così determinato è applicato, senza effetti novativi, ai mutui in corso di ammortamento all'entrata in vigore della stessa legge n. 133, a decorrere dalla semestralità in scadenza all'1° gennaio 2002.

A modifica dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, la rinegoziazione non si applica ai mutui agevolati di cui alle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, 27 maggio 1975, n. 166, del decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, nonché ai mutui integrativi della legge 8 agosto 1977, n. 513, qualora l'onere a carico dello Stato risulti, per effetto della rideterminazione della nuova rata di ammortamento complessiva, superiore a quello originario. Per tali mutui agevolati l'onere a carico dello Stato si determina calcolando la differenza tra la semestralità derivante dal nuovo tasso di riferimento e la semestralità derivante dal nuovo tasso agevolato"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Approvato con emendamenti

(Disposizioni varie per gli enti locali)

1. I trasferimenti erariali per l'anno 2003 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dagli articoli 24 e 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2003 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Sono definitivamente attribuiti al fondo ordinario gli importi di cui all'articolo 49, comma 1, lettere *a)* e *c),* della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per l'anno 2003 è attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore delle unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità montane ad incremento del contributo di cui al comma 6, per il 50 per cento è destinato ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.

3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le erogazioni di contributi e di altre assegnazioni per gli enti locali sono disposte secondo le modalità individuate con il decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2002.

4. Per l'anno 2003 la dotazione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementata di complessivi 60 milioni di euro.

5. Per l'anno 2003 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

6. Per l'anno 2003 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 25 milioni di euro. Per la ripartizione di tali contributi, e di

quelli previsti per le stesse finalità da altre disposizioni di legge, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 1º settembre 2000, n. 318, escludendo, ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

7. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo stesso anno 2003 è istituita per le province una compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Per le province si applicano le modalità di riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla richiamata normativa.

8. Al comma 6 dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «Per i comuni» sono inserite le seguenti: «e le province» e, alla fine del periodo, le parole: «e comuni» sono sostituite dalle seguenti: «, province e comuni».

9. A decorrere dal 1º gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracanoni di cui all'articolo 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono fissate rispettivamente in 15 euro e 4 euro.

10. Fermo restando quanto previsto per l'anno 2002 dal comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003, il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è determinato annualmente nella misura necessaria all'attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

11. Nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo dell'inesistenza o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni 1999 e seguenti, non si è reso possibile operare in tutto o in parte le riduzioni dei trasferimenti previste dalle disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, al completamento di tali riduzioni si provvede:

a) per i comuni, per l'anno 2003, in sede di erogazione da parte del Ministero dell'interno della compartecipazione al gettito IRPEF 2003 di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura stabilita dal comma 7 del presente articolo o, in caso di insufficienza della quota di compartecipazione, in sede di erogazione delle somme eventualmente spettanti a titolo di addizionale all'IRPEF. Le somme così recuperate sono portate, con apposito decreto del Ministro dell'in-

terno, in aumento della dotazione del pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del proprio Ministero, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies,* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

b) per le province, a decorrere dall'anno 2003, all'atto della devoluzione alle stesse del gettito d'imposta RC auto da parte dei concessionari e sulla base degli importi all'uopo comunicati per ciascuna provincia dal Ministero dell'interno. Le somme recuperate sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

12. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 11.

13. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali, il Ministero dell'interno è autorizzato a decurtare i trasferimenti erariali spettanti nella misura degli importi dovuti o, in caso di insufficienza dei trasferimenti, a prelevare gli importi dalle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF. È fatta salva la facoltà, su richiesta dell'ente, di procedere alla rateizzazione fino a tre anni degli importi dovuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive modificazioni, ovvero, in caso di incapienza dei trasferimenti erariali e delle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, di procedere alla rateizzazione in dieci annualità decorrenti dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare.

14. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e che venga formulata la proposta al Governo dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b),* della presente legge, in ordine ai princìpi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, sono abrogate le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonchè la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento. Resta ferma l'applicazione delle predette disposizioni per il risanamento degli enti dissestati la cui deliberazione di dissesto è stata adottata prima della data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.

15. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive.

16. All'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, come modificato dall'articolo 53, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i numeri 4) e 4-*bis*) sono sostituiti dai seguenti:

«4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti;

4-*bis)* anno 2004 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti».

17. L'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista all'articolo 7, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione.

18. Le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi di cui all'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono fornite in via telematica entro quindici giorni dalla data dell'evento, secondo le specifiche tecniche definite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'INPS, sulla scorta dei dati del Casellario delle pensioni, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli enti erogatori di trattamenti pensionistici per gli adempimenti di competenza. Il Casellario delle pensioni mette a disposizione dei comuni le proprie banche dati.

19. I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.

20. All'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

21. Il comma 8 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

«*8.* La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere intesa come la potenza che si ricava dividendo la "produzione media annua effettiva dell'impianto riferita al pompaggio per le ore annue solari. Per "produzione media annua effettiva" di ciascun impianto deve intendersi la media delle produzioni annue effettive, riferite al pompaggio, del biennio precedente alla revisione della misura dei sovracanoni annui di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, fatti salvi gli accordi intercorsi fra le parti e valevoli fino al biennio 2002-2003».

EMENDAMENTI

19.1

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.2

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Respinto

Sostituire il primo periodo del comma 1 con le parole: «Ai trasferimenti erariali per gli anni 2003 e 2004, di ogni singolo Ente Locale, non si applica la riduzione rispettivamente del 2 per cento e del 3 per cento, così come era previsto del comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001 n. 448».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

19.4

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «determinati» *fino alla fine del secondo periodo con le seguenti:* «incrementati del 4,5 per cento rispetto a quelli relativi all'anno 2002».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.8

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Respinto

Al comma 1, le parole: «recate dagli articoli 24 e 27» *sono sostituite con le parole:* «recate dall'articolo 27» *e alla fine del comma vanno aggiunte le parole:* «La riduzione dei trasferimenti per gli enti locali relativa agli anni 2003 e 2004 prevista dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 8 dicembre 2001, n. 448 è soppressa».

Conseguentemente in tabella C, alla rubrica: «Ministero dell'Economia e delle Finanze gli stanziamenti previsti al Fondo di Riserva sono ridotti di 224 milioni di euro per l'anno 2003 e di 340 milioni di euro per l'anno 2004».

19.9

LABELLARTE

Id. em. 19.8

Al comma 1, le parole recate dagli articoli 24 e 27 sono sostituite con le parole: «recate dall'articolo 27» *e alla fine del comma vanno aggiunte le parole:* «La riduzione dei trasferimenti per gli enti locali relativa agli anni 2003 e 2004 prevista dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 8 dicembre 2001, n. 448 è soppressa».

Conseguentemente in tabella C, alla rubrica: «Ministero dell'Economia e delle Finanze gli stanziamenti previsti al Fondo di Riserva sono ridotti di 224 milioni di euro per l'anno 2003 e di 340 milioni di euro per l'anno 2004».

19.12

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 488» *con le parole:* «va ad incremento del fondo ordinario».

19.13
LABELLARTE
Id. em. 19.12

Sostituire le parole da: «è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 488» *con le parole:* «va ad incremento del fondo ordinario».

19.14
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Id. em. 19.12

Al comma 1, sostituire le parole: «è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 488» *con le seguenti:* «va ad incremento del fondo ordinario».

19.432
DE PETRIS, BATTISTI, FALOMI, BRUTTI Massimo, DE ZULUETA, LABELLARTE, RIGHETTI, SALVI
Accantonato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il Comune di Roma sostiene in ragione delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2003, i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 60 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

19.15
SODANO Tommaso, MALABARBA
Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Sono comunque assicurati i medesimi trasferimenti erariali dell'anno 2002, incrementati del 3,5 per cento, relativi alle risorse desti-

nate ai lavoratori socialmente utili determinati non esclusivamente dall'assegno da erogare».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.16

NANIA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis.* Ai comuni colpiti dagli eccezionali eventi sismici e fenomeni vulcanici verificatisi nelle regioni Sicilia e Molise, non si applica, per l'anno 2003, la riduzione dei trasferimenti per gli enti locali prevista dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. – Altri fondi di riserva – cap. 3003), apportare la seguente variazione:

2003: –...».

19.17

BRUNALE, MACONI, CADDEO, PIATTI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* A decorrere dall'anno 2003, a valere sugli incrementi dei trasferimenti erariali disposti al comma 1, il fondo ordinario a favore delle comunità montane è aumentato di 5 milioni di euro, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.18

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Le parole da: «*Sostituire il*» a: «comma 9» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il fondo per gli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2002 è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2003, è incremento del tasso di inflazione programmata a decorrere dall'anno 2003 con una utilizzazione nell'ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali ed è finalizzato all'attribuzione di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere. Per l'anno 2003 le restanti risorse disponibili sono destinate per il 50 per cento ed incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Conseguentemente, sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

19.19

MANCINO, CAMBURSANO, SCALERA, BASTIANONI

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il fondo per gli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1 lettera *c)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2002 è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2003, è incremento del tasso di inflazione programmata a decorrere dall'anno 2003 con una utilizzazione nell'ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali ed è finalizzato all'attribuzione di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere. Per l'anno 2003 le restanti risorse disponibili sono destinate per il 50 per cento ed incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Conseguentemente, sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.20

SODANO Tommaso, MALABARBA

Le parole da: «*Al comma 2*» a: «seguente» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sostituire la cifra: «300» *con la seguente:* «900».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.22

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 2, sostituire la cifra: «300» *con la seguente:* «325».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

19.23

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Precluso

Al comma 2, sostituire la cifra: «300» *con:* «325».

Conseguentemente in tabella A, alla rubrica: Ministero dell'Interno, gli stanziamenti previsti per il 2003 sono decurtati di 25 milioni di euro».

19.25

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Precluso

Al comma 2, sostituire la cifra: «300» *con:* «325».

Conseguentemente in tabella A, alla rubrica: Ministero dell'Interno, gli stanziamenti previsti per il 2003 sono decurtati di 25 milioni di euro».

19.26

LABELLARTE

Precluso

Sostituire la cifra: «300» *con:* «325».

Conseguentemente in tabella A, alla rubrica: Ministero dell'Interno, gli stanziamenti previsti per il 2003 sono decurtati di 25 milioni di euro».

19.27

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

All'articolo 19, comma 2, sostituire le parole: «previa» *con le altre:* «oltre all'».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.28 (v. testo 2)

LABELLARTE, VITALI

Al comma 2, dopo le parole: «a favore delle Unioni di Comuni» *sopprimere le parole:* «che abbiano già nel proprio statuto la finalità della fusione dei Comuni». *successivamente, dopo le parole:* «ad incremento» *aggiungere le parole:* «ripartito per singolo ente dei contributi. Per il rinvio generico al comma 6 e quindi alle percentuali di cui al decreto ministeriale 318, (15 per cento alle fusioni, 60 per cento alle Unioni e 25 per cento alle Comunità montane), si avverte il rischio concreto di creare difficoltà nella ripartizione delle somme stanziate che essendo quote fisse già determinate in 20 milioni alle Unioni e 5 alle Comunità montane, non possono essere ripartite tenendo conto contemporaneamente delle diverse percentuali previste. Inserendo, invece, il riferimento alla ripartizione del contributo per singolo ente, si chiarisce che l'assegnazione dei contributi avverrà solo tenendo conto delle specifiche richieste di ogni singolo ente in base alla documentazione che, come da regolamento, dovrà inoltrare al Ministero dell'Interno».

19.28 (testo 2)

LABELLARTE, VITALI

Le parole da: «*Al comma 2*» a: «per singolo ente» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, dopo le parole: «ad incremento» *aggiungere le parole:* «ripartito per singolo ente dei contributi. Per il rinvio generico al comma 6 e quindi alle percentuali di cui al decreto ministeriale 318, (15 per cento alle fusioni, 60 per cento alle Unioni e 25 per cento alle Comunità montane), si avverte il rischio concreto di creare difficoltà nella ripartizione delle somme stanziate che essendo quote fisse già determinate in 20 milioni alle Unioni e 5 alle Comunità montane, non possono essere ripartite tenendo conto contemporaneamente delle diverse percentuali previste. Inserendo, invece, il riferimento alla ripartizione del contributo per singolo ente, si chiarisce che l'assegnazione dei contributi avverrà solo tenendo conto delle specifiche richieste di ogni singolo ente in base alla documentazione che, come da regolamento, dovrà inoltrare al Ministero dell'interno».

19.33

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

V. testo 2

Al comma 2, dopo le parole: «a favore delle Unioni di Comuni» *sopprimere le parole:* «che abbiano già nel proprio statuto la finalità della fusione dei Comuni» *successivamente, dopo le parole:* «ad incremento» *aggiungere le parole:* «ripartito per singolo ente».

19.33 (testo 2)

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «ad incremento» *aggiungere le parole:* «ripartito per singolo ente».

19.800

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «ad incremento» *aggiungere le parole:* «ripartito per singolo ente».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

19.38

PASINATO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI, ALBERTI CASELLATI

Respinto

Al comma 2, aggiungere in fine: «Per l'anno 2003 un ulteriore contributo statale di 100 milioni di euro è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.37

BARELLI, CICOLANI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per il triennio 2003-2005 è attribuito un contributo statale di 60 milioni di euro annui a favore del Comune di Roma al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il Comune di Roma sostiene in ragione dei compiti cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica e per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.39

DE PETRIS, CAMBURSANO, SCALERA, BATTISTI, CAVALLARO, RIPAMONTI, BEDIN, BAIO DOSSI, DETTORI, BONATESTA, BARATELLA, BRUNALE

Le parole da: «*Dopo il comma*» a: «a livello locale» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. A partire dall'anno 2003 in attuazione del comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona.

... A partire dal 1° gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.

... Il Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Unificata, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione in modo particolare al tasso di disoccupazione, al reddito *pro capite*, all'indice di spopolamento negli ultimi 10 anni nonché all'arretratezza dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti a livello locale.

... Agli oneri si provvede riducendo, di 150 milioni di euro per l'anno 2003, di 175 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro per l'anno 2005, gli stanziamenti previsti in tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.41

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. A partire dall'anno 2003 in attuazione del comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona. A partire dal 1° gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005. 3. Il Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Unificata, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, definisce

con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione in modo particolare al tasso di disoccupazione, al reddito *pro capite*, all'indice di spopolamento negli ultimi 10 anni nonché all'arretratezza dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti a livello locale.

... Agli oneri si provvede riducendo, di 150 milioni di euro per l'anno 2003, di 175 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro per l'anno 2005, gli stanziamenti previsti in tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze».

19.42

LABELLARTE

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. A partire dall'anno 2003 in attuazione del comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona.

... A partire dal 1º gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.

... Il Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Unificata, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione in modo particolare al tasso di disoccupazione, al reddito *pro capite*, all'indice di spopolamento negli ultimi 10 anni nonché all'arretratezza dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti a livello locale.

... Agli oneri si provvede riducendo, di 150 milioni di euro per l'anno 2003, di 175 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro per l'anno 2005, gli stanziamenti previsti in tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze».

19.43
SODANO Tommaso, MALABARBA
Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. A partire dall'anno 2003 in attuazione del comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona.

... A partire dal 1º gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.

... Il Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Unificata, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione in modo particolare al tasso di disoccupazione, al reddito *pro capite*, all'indice di spopolamento negli ultimi 10 anni nonché all'arretratezza dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti a livello locale».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.44
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. A partire dall'anno 2003 in attuazione del comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona.

... A partire dal 1º gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.

... Il Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Unificata, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione in modo particolare al tasso di disoccupazione, al reddito *pro capite*, all'indice di spopolamento negli ultimi 10 anni nonché all'arretratezza dei servizi sanitari e

scolastici e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti a livello locale.

... Agli oneri si provvede riducendo, di 150 milioni di euro per l'anno 2003, di 175 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro per l'anno 2005, gli stanziamenti previsti in tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze».

19.46

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 4, sostituire la cifra: «60» *con la seguente:* «260».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.48

CAMBURSANO, DETTORI, BATTISTI, CAVALLARO, SCALERA, BAIO DOSSI, BEDIN, BONATESTA, BARATELLA, BRUNALE

Le parole da: «*Dopo il comma 4*» a: «stesso triennio» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«1. In attesa della riforma dell'articolo 119 della Costituzione, il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è destinato integralmente ai Comuni con meno di 5000 abitanti ed è elevato a 190 milioni di euro a partire dall'anno 2003.

2. Il Ministro dell'Interno, d'intesa con l'ANCI, con regolamento da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, definisce i criteri del riparto del fondo, garantendo a tutti i Comuni una quota fissa e una quota variabile rapportata alle dimensioni ed alle caratteristiche territoriali, alla popolazione residente, alle condizioni di disagio sociale ed economico di ogni Ente locale.

3. L'onere aggiuntivo, pari a 25, 87 e 190 milioni di euro relativamente agli anni 2003, 2004, 2005, viene compensato con una riduzione del Fondo di riserva previsto in tabella C della presente legge, rispettivamente di 25 milioni di euro, 87 milioni di euro e di 190 milioni di euro per lo stesso triennio».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.49

LABELLARTE

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«1. In attesa della riforma dell'articolo 119 della Costituzione, il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è destinato integralmente ai Comuni con meno di 5000 abitanti ed è elevato a 190 milioni di euro a partire dall'anno 2003.

2. Il Ministro dell'Interno, d'intesa con l'ANCI, con regolamento da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, definisce i criteri del riparto del fondo, garantendo a tutti i Comuni una quota fissa e una quota variabile rapportata alle dimensioni ed alle caratteristiche territoriali, alla popolazione residente, alle condizioni di disagio sociale ed economico di ogni Ente locale.

3. L'onere aggiuntivo, pari a 25, 87 e 190 milioni di euro relativamente agli anni 2003, 2004, 2005, viene compensato con una riduzione del Fondo di riserva previsto in tabella C della presente legge, rispettivamente di 25 milioni di euro, 87 milioni di euro e di 190 milioni di euro per lo stesso triennio».

19.50

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«In attesa della riforma dell'articolo 119 della Costituzione, il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è destinato integralmente ai Comuni con meno di 5000 abitanti ed è elevato a 190 milioni di euro a partire dall'anno 2003. Il Ministro dell'Interno, d'intesa con l'ANCI, con regolamento da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, definisce i criteri del riparto del fondo, garantendo a tutti i Comuni una quota fissa e una quota variabile rapportata alle dimensioni ed alle caratteristiche territoriali, alla popolazione residente, alle condizioni di disagio sociale ed economico di ogni Ente locale.

L'onere aggiuntivo, pari a 25, 87 e 190 milioni di euro relativamente agli anni 2003, 2004, 2005, viene compensato con una riduzione del Fondo di riserva previsto in tabella c della presente legge, rispettivamente di 25 milioni di euro, 87 milioni di euro e di 190 milioni di euro per lo stesso triennio.

19.51

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. In attesa della riforma dell'articolo 119 della Costituzione, il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è destinato integralmente ai Comuni con meno di 5000 abitanti ed è elevato a 190 milioni di euro a partire dall'anno 2003.

4-*ter*. Il Ministro dell'Interno, d'intesa con l'ANCI, con regolamento da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, definisce i criteri del riparto del fondo, garantendo a tutti i Comuni una quota fissa e una quota variabile rapportata alle dimensioni ed alle caratteristiche territoriali, alla popolazione residente, alle condizioni di disagio sociale ed economico di ogni Ente locale.

4-*quater*. L'onere aggiuntivo, pari a 25, 87 e 190 milioni di euro relativamente agli anni 2003, 2004, 2005, viene compensato con una riduzione del Fondo di riserva previsto in tabella c della presente legge, rispettivamente di 25 milioni di euro, 87 milioni di euro e di 190 milioni di euro per lo stesso triennio».

19.53

MARINI, DEL TURCO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «inferiore a 3.000 abitanti» *con le altre:* «inferiore a 5.000».

19.55

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 5, sostituire la cifra: «25.000» *con la seguente:* «30.000».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «112 milioni» *con le seguenti:* «150 milioni».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.57

BONAVITA, CAVALLARO, BAIO DOSSI, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE, BATTISTI, SCALERA, BEDIN, CAMBURSANO

Le parole da: «*Dopo il comma 5*» a: «comma 5» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. A partire dall'anno 2003, è garantito a favore dei comuni con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti un contributo per investimenti pari almeno a 35 mila euro cadauno.

5-*ter*. A tal fine, a partire dal 1º gennaio 2003, è istituito un fondo speciale presso il Ministero dell'interno, pari a 190 milioni di euro per anno comprendente anche il contributo del comma 5.

5-*quater*. All'onere aggiuntivo, pari a 78 milioni di euro per l'anno 2003 e di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede riducendo, di 78 milioni di euro per l'anno 2003 e di 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, gli importi previsti in tabella B, rubrica Ministero dell'interno, della presente legge. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si riducono di 105 milioni di euro gli importi previsti nel fondo di riserva della tabella C».

19.58

LABELLARTE

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. A partire dall'anno 2003, è garantito a favore dei comuni con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti un contributo per investimenti pari almeno a 35 mila euro cadauno.

5-*ter*. A tal fine, a partire dal 1º gennaio 2003, è istituito un fondo speciale presso il Ministero dell'interno, pari a 190 milioni di euro per anno comprendente anche il contributo del comma 5.

5-*quater*. All'onere aggiuntivo, pari a 78 milioni di euro per l'anno 2003 e di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede riducendo, di 78 milioni di euro per l'anno 2003 e di 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, gli importi previsti in tabella B, rubrica Ministero dell'interno, della presente legge. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si riducono di 105 milioni di euro gli importi previsti nel fondo di riserva della tabella C».

19.72

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. A partire dall'anno 2003, è garantito a favore dei comuni con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti un contributo per investimenti pari almeno a 35 mila euro cadauno. A tal fine, a partire dal 1º gennaio 2003, è istituito un fondo speciale presso il Ministero dell'interno, pari a 190 milioni di euro per anno comprendente anche il contributo del comma 5. All'onere aggiuntivo, pari a 78 milioni di euro per l'anno 2003 e di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede riducendo, di 78 milioni di euro per l'anno 2003 e di 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, gli importi previsti in tabella B, rubrica Ministero dell'interno, della presente legge. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si riducono di 105 milioni di euro gli importi previsti nel fondo di riserva della tabella C».

19.74

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. A partire dall'anno 2003, è garantito a favore dei comuni con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti un contributo per investimenti pari almeno a 35 mila euro cadauno.

5-*ter*. A tal fine, a partire dal 1º gennaio 2003, è istituito un fondo speciale presso il Ministero dell'interno, pari a 190 milioni di euro per anno comprendente anche il contributo del comma 5.

5-*quater*. All'onere aggiuntivo, pari a 78 milioni di euro per l'anno 2003 e di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede riducendo, di 78 milioni di euro per l'anno 2003 e di 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, gli importi previsti in tabella B, rubrica Ministero dell'interno, della presente legge. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si riducono di 105 milioni di euro gli importi previsti nel fondo di riserva della tabella C».

19.56
SODANO Tommaso, MALABARBA
Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. A partire dall'anno 2003, è garantito a favore dei comuni con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti un contributo per investimenti pari almeno a 35 mila euro cadauno.

5-*ter*. A tal fine, a partire dal 1º gennaio 2003, è istituito un fondo speciale presso il Ministero dell'interno, pari a 190 milioni di euro per anno comprendente anche il contributo del comma 5».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.76
CALVI, MASCIONI, VITALI, PIZZINATO, RIPAMONTI, GIARETTA, SCALERA
Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Per l'anno 2003 alle province è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di euro 200 milioni, destinati a finalità di investimento nel settore della difesa del suolo e del riassetto idrogeologico, a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.68
SCALERA, BATTISTI, BEDIN, BAIO DOSSI, CAVALLARO, DETTORI, BONATESTA, FLAMMIA, CAMBURSANO
Le parole da: «*Dopo il comma 5*» a: «realizzare» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Gli adempimenti di cui al comma 17 dell'articolo 4 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, sono facoltativi per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per gli appalti d'importo inferiore a 500.000 euro.

5-*ter*. Per gli stessi Enti è altresì facoltativa la programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge n. 109 del 1994, per lavori di singolo importo inferiore a 200.000 euro.

5-*quater*. Nei comuni di cui al comma precedente, le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'Ufficio tecnico o della struttura corrispondente ovvero, secondo quanto predisposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.69
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Gli adempimenti di cui al comma 17 dell'articolo 4 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, sono facoltativi per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per gli appalti d'importo inferiore a 500.000 euro.

5-*ter*. Per gli stessi Enti è altresì facoltativa la programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge n. 109 del 1994, per lavori di singolo importo inferiore a 200.000 euro.

5-*quater*. Nei comuni di cui al comma precedente, le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'Ufficio tecnico o della struttura corrispondente ovvero, secondo quanto predisposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare».

19.70
LABELLARTE
Precluso

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Gli adempimenti di cui al comma 17 dell'articolo 4 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, sono facoltativi per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per gli appalti d'importo inferiore a 500.000 euro.

5-*ter*. Per gli stessi Enti è altresì facoltativa la programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge n. 109 del 1994, per lavori di singolo importo inferiore a 200.000 euro.

5-*quater*. Nei comuni di cui al comma precedente, le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'Ufficio

tecnico o della struttura corrispondente ovvero, secondo quanto predisposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare».

19.71

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Gli adempimenti di cui al comma 17 dell'articolo 4 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, sono facoltativi per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per gli appalti d'importo inferiore a 500.000 euro. Per gli stessi Enti è altresì facoltativa la programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge n. 109 del 1994, per lavori di singolo importo inferiore a 200.000 euro. Nei comuni di cui al comma precedente, le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'Ufficio tecnico o della struttura corrispondente ovvero, secondo quanto predisposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare».

19.61

CAMBURSANO, CAVALLARO, BATTISTI, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA, DETTORI, BONATESTA, BARATELLA, VITALI, FLAMMIA

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il Ministro della funzione pubblica, nell'ambito delle risorse stanziate per il finanziamento delle iniziative volte a promuovere il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle Pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza Stato-Città, approva un piano d'interventi, a sostegno dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, volti a favorire:

a) la realizzazione d'iniziative a supporto dello sviluppo locale che esulano dalla gestione ordinaria (programmi d'iniziativa comunitaria, PIT, riorganizzazione interna);

b) la riqualificazione e la formazione del personale interno degli Enti locali».

19.62
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Id. em. 19.61

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il Ministro della funzione pubblica, nell'ambito delle risorse stanziate per il finanziamento delle iniziative volte a promuovere il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle Pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza Stato-Città, approva un piano d'interventi, a sostegno dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, volti a favorire:

a) la realizzazione d'iniziative a supporto dello sviluppo locale che esulano dalla gestione ordinaria (programmi d'iniziativa comunitaria, PIT, riorganizzazione interna);

b) la riqualificazione e la formazione del personale interno degli Enti locali».

19.63
LABELLARTE
Id. em. 19.61

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il Ministro della funzione pubblica, nell'ambito delle risorse stanziate per il finanziamento delle iniziative volte a promuovere il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle Pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza Stato-Città, approva un piano d'interventi, a sostegno dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, volti a favorire:

a) la realizzazione d'iniziative a supporto dello sviluppo locale che esulano dalla gestione ordinaria (programmi d'iniziativa comunitaria, PIT, riorganizzazione interna);

b) la riqualificazione e la formazione del personale interno degli Enti locali».

19.65
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA
Id. em. 19.61

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il Ministro della funzione pubblica, nell'ambito delle risorse stanziate per il finanziamento delle iniziative volte a promuovere il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle Pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza Stato-Città, approva un piano d'interventi, a

sostegno dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, volti a favorire:

a) la realizzazione d'iniziative a supporto dello sviluppo locale che esulano dalla gestione ordinaria (programmi d'iniziativa comunitaria, PIT, riorganizzazione interna);

b) la riqualificazione e la formazione del personale interno degli Enti locali».

19.87 (testo 2)

FRANCO Paolo, MORO

Inammissibile

Al comma 6, primo periodo, aggiungere le parole: «o per lo svolgimento di servizi associati aggiuntivi, alle comunità montane per lo svolgimento di servizi associati di funzioni comunali, e 10 milioni di euro, destinati a finalità di investimento e per lo svolgimento di servizi associati aggiuntivi, alle unioni di comuni che dimostrino di conseguire economie di scala nello svolgimento di servizi associati di funzioni comunali».

19.80 (testo 2)

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Respinto

Al comma 6, sopprimere le parole: «escludendo, ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti».

19.82 (testo 2)

SCALERA, BATTISTI, BEDIN, BAIO DOSSI, CAVALLARO, DETTORI, CAMBURSANO, BONATESTA, BARATELLA, BRUNALE

Sost. id. em. 19.80 (testo 2)

Al comma 6, sopprimere le parole: «escludendo, ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.83 (testo 2)
LABELLARTE
Id. em. 19.80 (testo 2)

Al comma 6, sopprimere le parole: «escludendo, ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti».

19.84 (testo 2)
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Id. em. 19.80 (testo 2)

Al comma 6, sopprimere le parole: «escludendo, ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti».

19.89
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. È autorizzata l'istituzione del Fondo per l'Associazionismo intercomunale – di seguito denominato FAI – al fine di incentivare la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari, come le unioni e le fusioni di comuni di minore dimensione demografica. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, adotta con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo del FAI. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1. Le Regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le suddette esperienze associative sentiti gli Enti locali interessati. Il FAI è finanziato con 70 milioni di euro per l'anno 2003, 80 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro per l'anno 2005».

All'onere derivante si provvede decurtando di 50 milioni di euro gli stanziamenti previsti nella tabella A, rubrica Ministero dell'interno, della presente legge e decurtando 20 milioni di euro per l'anno 2003, 30 milioni di euro per l'anno 2004, 50 milioni di euro per l'anno 2005, dagli stanziamenti previsti nella tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.

19.90
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Id. em. 19.89

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. È autorizzata l'istituzione del Fondo per l'Associazionismo intercomunale – di seguito denominato FAI – al fine di incentivare la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari, come le unioni e le fusioni di comuni di minore dimensione demografica.

6-*ter*. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, adotta con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo del FAI.

6-*quater*. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.

6-*quinquies*. Le Regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le suddette esperienze associative sentiti gli Enti locali interessati.

6-*sexies*. Il FAI è finanziato con 70 milioni di euro per l'anno 2003, 80 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro per l'anno 2005.

6-*septies*. All'onere derivante si provvede decurtando di 50 milioni di euro gli stanziamenti previsti nella tabella A, rubrica Ministero dell'interno, della presente legge e decurtando 20 milioni di euro per l'anno 2003, 30 milioni di euro per l'anno 2004, 50 milioni di euro per l'anno 2005, dagli stanziamenti previsti nella tabella a, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze».

19.91
DI SIENA, CAVALLARO, VIVIANI, BASSO, CADDEO, IOVENE, GUERZONI, BATTISTI, BEDIN, SCALERA, BAIO DOSSI, DETTORI, CAMBURSANO
Id. em. 19.89

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. È autorizzata l'istituzione del Fondo per l'Associazionismo intercomunale – di seguito denominato FAI – al fine di incentivare la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari, come le unioni e le fusioni di comuni di minore dimensione demografica.

6-*ter*. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, adotta con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo del FAI.

6-*quater*. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di

finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.

6-*quinquies*. Le Regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le suddette esperienze associative sentiti gli Enti locali interessati.

6-*sexies*. Il FAI è finanziato con 70 milioni di euro per l'anno 2003, 80 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro per l'anno 2005.

6-*septies*. All'onere derivante si provvede decurtando di 50 milioni di euro gli stanziamenti previsti nella tabella A, rubrica Ministero dell'interno, della presente legge e decurtando 20 milioni di euro per l'anno 2003, 30 milioni di euro per l'anno 2004, 50 milioni di euro per l'anno 2005, dagli stanziamenti previsti nella tabella a, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze».

19.92

LABELLARTE

Id. em. 19.89

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. È autorizzata l'istituzione del Fondo per l'Associazionismo intercomunale – di seguito denominato FAI – al fine di incentivare la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari, come le unioni e le fusioni di comuni di minore dimensione demografica.

6-*ter*. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, adotta con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo del FAI.

6-*quater*. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.

6-*quinquies*. Le Regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le suddette esperienze associative sentiti gli Enti locali interessati.

6-*sexies*. Il FAI è finanziato con 70 milioni di euro per l'anno 2003, 80 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro per l'anno 2005.

6-*septies*. All'onere derivante si provvede decurtando di 50 milioni di euro gli stanziamenti previsti nella tabella A, rubrica Ministero dell'interno, della presente legge e decurtando 20 milioni di euro per l'anno 2003, 30 milioni di euro per l'anno 2004, 50 milioni di euro per l'anno 2005, dagli stanziamenti previsti nella tabella a, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze».

19.94
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Le parole da: «*Al comma 7*» a: «dall'anno» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 7, sostituire le parole: «Per l'anno 2003» *con le seguenti:* «A decorrere dall'anno 2003».

19.96
SODANO Tommaso, MALABARBA
Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «per l'anno 2003» *con le seguenti:* «a decorrere dall'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.97
SCALERA, BATTISTI, BAIO DOSSI, CAVALLARO, BEDIN, DETTORI, CAMBURSANO, BRUNALE, VITALI
Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «per l'anno 2003» *con le seguenti:* «a decorrere dall'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.98
LABELLARTE
Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «per l'anno 2003» *con le seguenti:* «a decorrere dall'anno 2003».

19.99
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA
Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «per l'anno 2003» *con le seguenti:* «a decorrere dall'anno 2003».

19.101

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «è stabilita nella misura del 6,5 per cento» *aggiungere le seguenti:* «Il 6,5 per cento è riferito agli stanziamenti iscritti per competenza al capitolo 1023 del Bilancio dello Stato per l'anno 2001 nella tabella del Ministero dell'economia e delle finanze al netto della riduzione del gettito determinato dall'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2».

19.102

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Id. em. 10.101

Al comma 7, dopo le parole: «è stabilita nella misura del 6,5 per cento» *aggiungere le seguenti:* «Il 6,5 per cento è riferito agli stanziamenti iscritti per competenza al capitolo 1023 del Bilancio dello Stato per l'anno 2001 nella tabella del Ministero dell'economia e delle finanze al netto della riduzione del gettito determinato dall'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2».

19.103

LABELLARTE

Id. em. 10.101

Al comma 7, dopo le parole: «è stabilita nella misura del 6,5 per cento» *aggiungere le seguenti:* «Il 6,5 per cento è riferito agli stanziamenti iscritti per competenza al capitolo 1023 del Bilancio dello Stato per l'anno 2001 nella tabella del Ministero dell'economia e delle finanze al netto della riduzione del gettito determinato dall'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2».

19.105

BAIO DOSSI

Respinto

Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF è riconosciuta entro il limite

dei trasferimenti medi-procapite spettanti per comuni della medesima fascia».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.106
SODANO Tommaso, MALABARBA
Respinto

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «1 per cento» *con le seguenti:* «2 per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.900
VANZO, FRANCO Paolo, TIRELLI, PERUZZOTTI, PIROVANO, CHINCARINI, MORO
Respinto

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 2.4).

19.910
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Respinto

Al comma 7, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 2004, i comuni e le province concorrono, in rapporto alle loro aliquote, all'incremento o alla riduzione del gettito dell'IRPEF».

19.901
VITALI
Id. em. 19.910

Al comma 7, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 2004, i comuni e le province concorrono, in rapporto alle loro aliquote, all'incremento o alla riduzione del gettito dell'IRPEF».

19.107

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. I comuni capoluogo delle aree metropolitane individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i comuni qualificati come città d'arte con decreto del ministro per i beni e le attività culturali sentita la conferenza di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono prevedere, con apposito regolamento, di richiedere ai soggetti che fruiscono dei servizi alberghieri ed extra alberghieri un corrispettivo commisurato alla presenza giornaliera effettiva fino ad un importo massimo di 5 euro per persona al giorno.

7-*ter*. I comuni capoluogo delle aree metropolitane individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i comuni qualificati come città d'arte con decreto del ministro per i beni e le attività culturali sentita la conferenza di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono prevedere, con apposito regolamento, di applicare ai non residenti a fronte dei maggiori oneri per i servizi richiesti dalla presenza turistica una tariffa di ingresso ai centri storici fino ad un massimo di 5 euro per persona al giorno. La tariffa di cui al presente comma non si applica ai turisti che pernottano in strutture ricettive alberghiere ubicate nel medesimo comune, nonché a coloro che esercitano in via continuativa, nei predetti centri storici la propria attività lavorativa o di studio».

19.108

LABELLARTE

Respinto

Aggiungere il seguente comma:

«7-*bis*. Le entrate della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale all'IRPEF in rapporto alle rispettive aliquote sono versate direttamente al comune o alla provincia interessati. Entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno e di intesa con la Conferenza Stato-Città si definiscono modalità e criteri per l'assegnazione diretta».

19.109

DE PETRIS, VITALI, GUERZONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DETTORI, BATTISTI, SCALERA, DONATI, MARTONE, CAVALLARO, TURRONI, ZANCAN, BAIO DOSSI, BEDIN, CAMBURSANO

Id. em. 19.108

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Le entrate della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale all'IRPEF in rapporto alle rispettive aliquote sono versate direttamente al comune o alla provincia interessati. Entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno e di intesa con la Conferenza Stato-Città si definiscono modalità e criteri per l'assegnazione diretta».

19.110

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Id. em. 19.108

Aggiungere il seguente comma:

«7-*bis*. Le entrate della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale all'IRPEF in rapporto alle rispettive aliquote sono versate direttamente al comune o alla provincia interessati. Entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno e di intesa con la Conferenza Stato-Città si definiscono modalità e criteri per l'assegnazione diretta».

19.111

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Id. em. 19.108

Aggiungere il seguente comma:

«7-*bis*. Le entrate della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale all'IRPEF in rapporto alle rispettive aliquote sono versate direttamente al Comune o alla Provincia interessati. Entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'interno e di intesa con la Conferenza Stato-Città si definiscono modalità e criteri per l 'assegnazione diretta».

19.326
CALVI, MASCIONI, PIZZINATO
Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 113 della legge 28 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

"1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le compartecipazioni ai tributi erariali delle accise assolte sui prodotti di raffinazione, per interventi con finalità ambientale degli enti locali sedi di impianti di produzione e di stoccaggio di prodotti assoggettati ai suddetti tributi, e adotta le conseguenti iniziative, anche legislative, di propria competenza"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.86-*bis*
FERRARA, ZORZOLI
Respinto

Sopprimere il comma 9.

19.116
PONTONE
Id. em. 19.86-*bis*

Sopprimere il comma 9.

19.911
SCOTTI
Id. em. 19.86-*bis*

Sopprimere il comma 9.

19.971

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Approvato

Al comma 9, le parole: «in 15 euro e 4 euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «in 18 euro e 4,50 euro».

19.902

VITALI, MARITATI

Id. em. 19.971

Al comma 9, sostituire le parole: «15 euro e 4 euro» *con le seguenti:* «18 euro e 4,50 euro».

19.903

CHINCARINI, PROVERA, IOANNUCCI

Id. em. 19.971

Al comma 9, sostituire le parole: «15 euro e 4 euro» *con le seguenti:* «18 euro e 4,50 euro».

19.908

CREMA, MARINI, CASILLO, DEL TURCO, LABELLARTE, MANIERI

Id. em. 19.971

Al comma 9, sostituire le parole: «in 15 euro e 4 euro» *con le seguenti:* «in 18 euro e 4,50 euro».

19.908a

GUBERT, MAFFIOLI

Id. em. 19.971

Al comma 9, sostituire le parole: «15 euro e 4 euro» *con le seguenti:* «18 euro e 4,50 euro».

19.913
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Id. em. 19.971

Al comma 9, sostituire le parole: «15 euro e 4 euro» *con le seguenti:* «18 euro e 4,50 euro».

19.802
THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI
Precluso

Al comma 9, sostituire le parole: «in 15 euro e 4 euro» *con le seguenti:* «in 17 euro e 4 euro».

19.803
THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI
Precluso

Al comma 9, sostituire le parole: «in 15 euro e 4 euro» *con le seguenti:* «in 16 euro e 4 euro».

19.2000
PESSINA
Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al fine della corretta applicazione della disciplina fiscale in tema di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, all'art. 62, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 alla fine della lettera *d)* sono aggiunte le seguenti parole: "o comunque in qualsiasi momento deliberare"».

19.119
PESSINA
Ritirato e trasformato nell'odg G19.100

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al fine di razionalizzare ed accelerare il gettito delle entrate locali, all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole: "canoni di locazione o di concessione," sono ag-

giunte le seguenti parole: "ivi compreso quello di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997"; al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", ivi compresi i canoni ricognitori ed il canone sostitutivo dell'imposta di pubblicità di cui all'articolo 62"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.120
GIARETTA, SCALERA
Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al fine di uniformare la disciplina delle tariffe e dei canoni comunali per le iniziative pubblicitarie di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, anche svolte su suolo pubblico, evitando duplicazioni di imposte e canoni, nonché di migliorare la lotta all'abusivismo pubblicitario, sono adottate le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole: "canoni di locazione o di concessione," sono aggiunte le seguenti parole: "ivi compreso quello di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997";

b) il comma 5-*bis* dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dalla lettera *d)*, del comma 1 dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 2001, n.448, è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con impianti abusivi o con altri mezzi, sono soggette alla rimozione o demolizione di ufficio all'atto della constatazione, previa rilevazione degli elementi necessari ad individuare il soggetto responsabile, ed in modo che sia assicurato il ripristino dello stato dei luoghi, con notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo. Il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire l'assistenza richiesta. Restano salve le composizioni bonarie avviate entro la data di entrata in vigore della presente legge".

Al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi compresi i

canoni ricognitori ed il canone sostitutivo dell'imposta di pubblicità di cui all'articolo 62";

c) la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, come modificata dal comma 5 dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 2001, n.448, si applica anche alle delibere degli enti locali, istitutive del canone, adottate precedentemente al 1° gennaio 2002»;

d) le deliberazioni di modifica delle tariffe di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, assunte dagli enti locali ai sensi del disposto del comma 10 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dal comma 17 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, devono intendersi alternative alle tariffe determinate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2001».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.121
TAROLLI, CICCANTI
Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al fine di unificare i versamenti di imposte e canoni, all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole "canoni di locazione o di concessione," sono aggiunte le seguenti: "ivi compreso quello di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997", al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:, ivi compresi i canoni ricognitori ed il canone sostitutivo dell'imposta di pubblicità di cui all'articolo 62».

19.122
TAROLLI, CICCANTI
Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. La lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificata dal comma 5 dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 2001, n. 448, si applica anche alle delibere degli enti locali, istitutive del canone, adottate precedentemente al 1° gennaio 2002».

19.164
TAROLLI, CICCANTI
Ritirato e trasformato nell'odg G19.200

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 2, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n.504 del 1992, dopo il secondo periodo, dopo le parole "all'allevamento di animali" sono aggiunte le seguenti parole: "Al fine del presente comma, e per i soli terreni agricoli ricadenti nelle aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, i comuni possono intendere coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale anche i soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, ancorché non più iscritti negli elenchi di cui all'articolo 58, II comma del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche qualora i terreni da loro posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale siano coltivati da se stessi o da parenti e/o affini entro il quinto grado, o concessi in conduzione a giovani imprenditori agricoli onde favorirne l'insediamento a norma delle vigenti agevolazioni. Per quanto concerne le altre persone fisiche che non rientrano nelle categorie imprenditoriali agricole (agricoltori a titolo principale, coltivatori diretti, loro pensionati) possessori di aree definite edificabili ubicate in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 984, inserendo all'articolo 8, decreto legislativo n. 504 del 1992 la previsione di una generalizzata riduzione dell'ICI al 25 per cento e ciò fin tanto che il fondo sia coltivato con le normali tecniche dell'agricoltura"».

19.123
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO
Respinto

Sopprimere il comma 10.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.125
LABELLARTE
Respinto

Al comma 10, dopo le parole: «28 dicembre 2001, n. 448», *fino alla fine del comma sostituire l'attuale testo con il seguente:* «A decorrere dall'anno 2003, sono confermate le risorse assegnate nel 2002, e sino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione le economie annuali derivanti dal Fondo per lo sviluppo degli investimenti sono destinate per il 50 per

cento al Fondo ordinario di parte corrente e per il 50 per cento ai Comuni sottodotati. Conseguentemente l'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 11 viene elevata al 5 per cento. Inoltre per gli anni 2004 e 2005 il Fondo previsto in tabella C, rubrica Ministero dell'Economia e delle finanze, voce legge 468 del 1978, articolo 9-*ter*, è ridotto di 460 milioni di euro. Sempre per gli anni 2004 e 2005 alla tabella C, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, voce decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 (Agenzia delle Entrate) gli stanziamenti previsti sono ridotti di 393 milioni di euro per anno».

19.126
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA
Id. em. 19.125

Al comma 10, dopo le parole: «28 dicembre 2001, n. 448», *fino alla fine del comma sostituire l'attuale testo con il seguente:* «A decorrere dall'anno 2003, sono confermate le risorse assegnate nel 2002, e sino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione le economie annuali derivanti dal Fondo per lo sviluppo degli investimenti sono destinate per il 50 per cento al Fondo ordinario di parte corrente e per il 50 per cento ai Comuni sottodotati».

Conseguentemente l'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 11 viene elevata al 5 per cento. Inoltre per gli anni 2004 e 2005 il Fondo previsto in tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *voce legge 468 del 1978, articolo 9-ter,* è ridotto di 460 milioni di euro. Sempre per gli anni 2004 e 2005 alla tabella C, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, voce decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 (Agenzia delle Entrate) gli stanziamenti previsti sono ridotti di 393 milioni di euro per anno».

19.127
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Id. em. 19.125

Al comma 10, dopo le parole: «28 dicembre 2001, n.448», *fino alla fine del comma sostituire l'attuale testo con il seguente:* «A decorrere dall'anno 2003, sono confermate le risorse assegnate nel 2002, e sino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione le economie annuali derivanti dal Fondo per lo sviluppo degli investimenti sono destinale per il 50 per cento al Fondo ordinario di parte corrente e per il 50 per cento ai Comuni sotto dotati. Conseguentemente l'aliquota del 4 Per cento prevista dall'articolo 11 viene elevata al 5 per cento. Inoltre per gli anni 2004 e 2005 il Fondo previsto in tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle fi-

nanze, voce legge 468 del 1978, articolo 9-*ter,* è ridotto di 460 milioni di euro. Sempre per gli anni 2004 e 2005 alla tabella C, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, voce decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 (Agenzia delle Entrate) gli stanziamenti previsti sono ridotti di 393 milioni di euro per anno».

19.129

NANIA, KAPPLER, BALBONI

Le parole: «*Sopprimere i commi 11*» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 11, 12 e 13.

19.132

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Precluso

Sopprimere il comma 11.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

19.133

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Precluso

Sopprimere il comma 11.

19.135

DE RIGO, ARCHIUTTI, MAINARDI, FAVARO, TREDESE, FALCIER

Respinto

Al comma 11 all'alinea sono soppresse le parole: «all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.140

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Le parole da: «*Al comma 11*» a: «n. 133» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 11, lettera a)*, dopo le parole:* «le somme così recuperate» *aggiungere le seguenti:* «sono in primo luogo utilizzate per le compensazioni dovute a favore dei comuni che hanno subito una perdita di gettito in seguito alla riforma dell'addizionale Enel, come previsto dalla legge 13 maggio 1999, n. 133. Quelle eventualmente eccedenti ...».

19.141

SODANO Tommaso, MALABARBA

Precluso

Al comma 11, lettera a)*, dopo le parole:* «le somme così recuperate» *aggiungere le seguenti:* «sono in primo luogo utilizzate per le compensazioni dovute a favore dei comuni che hanno subito una perdita di gettito in seguito alla riforma dell'addizionale Enel, come previsto dalla legge 13 maggio 1999, n. 133. Quelle eventualmente eccedenti ...».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.142

LABELLARTE

Precluso

Al comma 11, lettera a)*, dopo le parole:* «le somme così recuperate» *aggiungere le seguenti:* «sono in primo luogo utilizzate per le compensazioni dovute a favore dei comuni che hanno subito una perdita di gettito in seguito alla riforma dell'addizionale Enel, come previsto dalla legge 13 maggio 1999, n. 133. Quelle eventualmente eccedenti ...».

19.137

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Precluso

Al comma 11, lettera a)*, dopo le parole:* «le somme così recuperate» *aggiungere le seguenti:* «sono in primo luogo utilizzate per le compensazioni dovute a favore dei comuni che hanno subito una perdita di gettito in

seguito alla riforma dell'addizionale Enel, come previsto dalla legge 13 maggio 1999, n. 133».

19.143

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Respinto

Al comma 11, lettera a)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il fondo per la riqualificazione urbana dei comuni previsto dai commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 20021, n. 448, è rifinanziato, per l'anno 2003, con uno stanziamento di 103.300.000 euro».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

19.144

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE, MANZIONE, SCALERA, RIPAMONTI, MICHELINI, MARINI, MARINO

Le parole da: «*Al comma 11*» a: «*lettera* b)» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 11, sopprimere la lettera b).

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

19.146

LIGUORI, SCALERA

Precluso

Al comma 11, sopprimere la lettera b).

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.147

ALBERTI CASELLATI

Le parole da: «*Al comma 11*» a: «articolo 17» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 11, sostituire la lettera b)*, come segue:* «per le province sono individuate le somme da recuperare di competenza dell'esercizio

2003, rimanendo acquisite alle province stesse le eccedenze riferite agli anni precedenti. Le somme recuperate sono versate allo Stato nella misura di un dodicesimo per ogni mese e vengono considerate spese eccezionali ad integrazione della lettera *d)*, comma 5, dell'articolo 17».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.150
GIARETTA, CAMBURSANO, BEDIN
Precluso

Al comma 11, la lettera b)*, è sostituita dalla seguente:*

«per le province sono individuate le somme da recuperare di competenza dell'esercizio 2003, rimanendo acquisite alle province stesse le eccedenze riferite agli anni precedenti. Le somme recuperate sono versate allo Stato nella misura di un dodicesimo per ogni mese e vengono considerate spese eccezionali ad integrazione della lettera *d)*, comma 5, dell'articolo 17».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.154
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Respinto

Al comma 11, lettera b)*, aggiungere, in fine, le parole:* «salvo compensazione con i crediti verso lo Stato da parte dei singoli Enti locali».

19.156
FERRARA, VIZZINI
Respinto

Al comma 11, lettera b)*, è aggiunto il seguente periodo:* «Per le province della Sicilia, alle riduzioni di cui alla presente lettera provvede la regione stessa in conformità al proprio statuto ed alle relative norme di attuazione in materia finanziaria».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.158
FALOMI, BATTISTI, BRUTTI Massimo, DE PETRIS, SALVI, DE ZULUETA, MONTINO, RIGHETTI, BATTAGLIA Giovanni
Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis)*. Il secondo periodo dell'articolo 27, comma 3, della legge del 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato».

19.161
LABELLARTE
Respinto

Al comma 12, dopo le parole: «con il Ministro dell'economia e delle finanze» *aggiungere le seguenti:* «sentita la Conferenza Stato-Città-Autonomie locali».

19.162
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA
Id. em. 19.161

Al comma 12, dopo le parole: «con il Ministro dell'economia e delle finanze» *aggiungere le seguenti:* «sentita la Conferenza Stato-Città-Autonomie locali».

19.163
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Id. em. 19.161

Al comma 12, dopo le parole: «con il Ministro dell'economia e delle finanze» *aggiungere le seguenti:* «sentita la Conferenza Stato-Città-Autonomie locali».

19.165
SODANO Tommaso, MALABARBA
Respinto

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole da: «è autorizzato» *fino alla fine con le seguenti:* «concorda i tempi e i modi con la Confe-

renza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.804

CAMBURSANO, RIPAMONTI, CADDEO, GIARETTA, SCALERA, MARINO, MARINI, MICHELINI, VITALI

Le parole da: «*Al comma 13*» a: «annualità» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 13, sostituire le parole: «dieci annualità» *con le parole:* «venti annualità».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

19.805

VITALI, BRUNALE

Precluso

Al comma 13, ultimo periodo, sostituire le parole: «dieci annualità» *con:* «venti annualità».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.904

VITALI, BRUNALE

Inammissibile

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: «dieci annualità» *con:* «venti annualità».

Conseguentemente, all'articolo 67, al comma 1, nella Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze *richiamata, ridurre gli importi e i relativi limiti di impegno della stessa entità.*

19.170
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Respinto

Al comma 13, alla fine aggiungere il seguente periodo: «Il calcolo delle somme dovute dagli enti locali ai fini del recupero è compensato con le somme che enti locali a qualunque titolo devono avere dallo Stato».

19.171
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Le parole da: «*Dopo il comma 13*» a: «secondo semestre 2003» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.

13-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

13-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo S del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

13-*quinques*. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

13-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità. anche per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per

tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1o luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1o agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1º febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.176

DETTORI, BATTISTI, CAVALLARO, CAMBURSANO, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA, MARINO

Le parole da: «*Dopo il comma 13*» a: «beni demaniali trasferiti» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali che intendono procedere alla ricognizione del proprio patrimonio immobiliare, agli effetti di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 23 novembre 2001 n. 410 (di seguito il decreto legge 25 settembre 2001 n. 351), vi provvedono con deliberazione dell'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. La ricognizione può essere altresì affidata all'Agenzia del Demanio, che vi provvede con propri decreti dirigenziali, anche sulla base di elenchi predisposti dagli enti proprietari. Gli atti di individuazione degli immobili di cui al comma 1 devono rispettare le modalità di pubblicazione per essi previste dai rispettivi ordinamenti e in ogni caso devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Tali atti producono gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351. Conto l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al precedente comma 1 è ammesso ricorso amministrativo all'autorità che li ha predisposti entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fermi gli altri rimedi di legge. Le Regioni, le province, i comuni

e gli altri enti locali sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari. Le società possono essere costituite anche con atto unilaterale della regione, provincia, comune o altro ente locale interessato al perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione; non si applicano in tale caso le disposizioni previste dall'articolo 2497, secondo comma, del codice civile. Le società così costituite effettuano le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante l'emissione di titoli. Ai fini della realizzazione di operazioni di cartolarizzazione secondo modalità indicate nel presente comma gli enti strumentali degli enti territoriali di cui al presente comma conferiscono a questi ultimi una quota parte o la totalità del proprio patrimonio immobiliare. La ricognizione del patrimonio è affidata all'Agenzia del Demanio. Alle società di cartolarizzazione di cui al comma 3 e alle operazioni di cartolarizzazione dalle stesse effettuate si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 2 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, per quanto compatibili. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli emessi dalle società di cui al comma 3 si applica il trattamento stabilito dall'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130: I beni immobili individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 3 con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa delibera dell'organo competente degli enti proprietari secondo il rispettivo ordinamento. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un terzo. L'inclusione dei beni nelle delibere di cui al comma 5 non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Le delibere di cui al comma 5 hanno il contenuto previsto al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351. Con le medesime delibere sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi dalle società di cui al comma 3 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dell'ente trasferente. Con le delibere di cui al comma 5 sono individuati gli immobili di pregio. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste nei commi 1, da 2 a 9, 13, 14, 17, 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351. Le unità immobiliari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state definitivamente offerte in opzione o in prelazione sulla base di altre disposizioni di legge o di accordi, sono vendute, anche successivamente a tale data, al prezzo e alle altre condizioni indicate nell'offerta.

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in tabella A, nella Rubrica del Ministero dell'interno sono ridotti, a partire dal 2003, di 5 milioni di euro per anno».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.174
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali che intendono procedere alla ricognizione del proprio patrimonio immobiliare, agli effetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 23 novembre 2001 n. 410 (di seguito il decreto legge 25 settembre 2001 n. 351), vi provvedono con deliberazione dell'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. La ricognizione può essere altresì affidata all'Agenzia del Demanio, che vi provvede con propri decreti dirigenziali, anche sulla base di elenchi predisposti dagli enti proprietari. Gli atti di individuazione degli immobili di cui al comma 1 devono rispettare le modalità di pubblicazione per essi previste dai rispettivi ordinamenti e in ogni caso devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Tali atti producono gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351. Conto l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al precedente comma 1 è ammesso ricorso amministrativo all'autorità che li ha predisposti entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fermi gli altri rimedi di legge. Le Regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari. Le società possono essere costituite anche con atto unilaterale della regione, provincia, comune o altro ente locale interessato al perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione; non si applicano in tale caso le disposizioni previste dall'articolo 2497, secondo comma, del codice civile. Le società così costituite effettuano le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante l'emissione di titoli. Ai fini della realizzazione di operazioni di cartolarizzazione secondo modalità indicate nel presente comma gli enti strumentali degli enti territoriali di cui al presente comma conferiscono a questi ultimi una quota parte o la totalità del proprio patrimonio immobiliare. La ricognizione del patrimonio è affidata all'Agenzia del Demanio. Alle società di cartolarizzazione di cui al comma 3 e alle operazioni di cartolarizzazione dalle stesse effettuate si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 2 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, per quanto compatibili. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli emessi dalle società di cui al comma 3 si applica il trattamento stabilito dall'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130. I beni immobili individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 3 con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa delibera dell'organo competente degli enti proprietari secondo il rispettivo ordinamento. Gli

onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un terzo. L'inclusione dei beni nelle delibere di cui al comma 5 non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Le delibere di cui al comma 5 hanno il contenuto previsto al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351. Con le medesime delibere sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi dalle società di cui al comma 3 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dell'ente trasferente. Con le delibere di cui al comma 5 sono individuati gli immobili di pregio. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste nei commi 1, da 2 a 9, 13, 14,17,18 e 19 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351. Le unità immobiliari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state definitivamente offerte in opzione o in prelazione sulla base di altre disposizioni di legge o di accordi, sono vendute, anche successivamente a tale data, al prezzo e alle altre condizioni indicate nell'offerta.

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in tabella A, nella Rubrica del Ministero dell'interno, sono ridotti, a partire dal 2003, di 5 milioni di euro per anno».

19.173
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA
Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali che intendono procedere alla ricognizione del proprio patrimonio immobiliare, agli effetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 23 novembre 2001 n. 410 (di seguito il decreto legge 25 settembre 2001 n. 351), vi provvedono con deliberazione dell'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. La ricognizione può essere altresì affidata all'Agenzia del Demanio, che vi provvede con propri decreti dirigenziali, anche sulla base di elenchi predisposti dagli enti proprietari.

13-*ter*. Gli atti di individuazione degli immobili di cui al comma 1 devono rispettare le modalità di pubblicazione per essi previste dai rispettivi ordinamenti e in ogni caso devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Tali atti producono gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 decreto legge 25 settembre 2001 n. 351. Conto l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al precedente comma 1 è ammesso ricorso amministrativo all'autorità che li ha predisposti entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fermi gli altri rimedi di legge.

13-*quater*. Le Regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di più società a responsabilità limitata con capitale

iniziale di 10.000 euro, avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari. Le società possono essere costituite anche con atto unilaterale della regione, provincia, comune o altro ente locale interessato al perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione, non si applicano in tale caso le disposizioni previste dall'articolo 2497, secondo comma, del codice civile. Le società così costituite effettuano le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante l'emissione di titoli.

13-*quinquies*. Ai fini della realizzazione di operazioni di cartolarizzazione secondo modalità indicate nel presente comma gli enti strumentali degli enti territoriali di cui al presente comma conferiscono a questi ultimi una quota parte o la totalità del proprio patrimonio immobiliare. La ricognizione del patrimonio è affidata all'Agenzia del Demanio.

13-*sexies*. Alle società di cartolarizzazione di cui al comma 3 e alle operazioni di cartolarizzazione dalle stesse effettuate si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 2 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, per quanto compatibili. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli emessi dalle società di cui al comma 3 si applica il trattamento stabilito dall'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

13-*septies*. I beni immobili individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 3 con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa delibera dell'organo competente degli enti proprietari secondo il rispettivo ordinamento. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un terzo.

13-*opties*. L'inclusione dei beni nelle delibere di cui al comma 5 non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Le delibere di cui al comma 5 hanno il contenuto previsto al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge n. 87».

19.181

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Le Regioni e gli Enti locali possono trasferire, a titolo gratuito o per conferimento, in favore di società di capitali da essi costituite che svolgano attività di gestione, valorizzazione, razionalizzazione, ed eventuale successiva dismissione, propri cespiti patrimoniali, anche mobiliari, ivi inclusi i crediti, i canoni di concessione e le partecipazioni detenute dai Comuni in società di capitali e consorzi. I menzionati trasferimenti sono esclusi da ogni tributo o diritto, anche in capo alla società acquirente. Qualora i trasferimenti avvengano a titolo gratuito, il valore di

iscrizione dei cespiti trasferiti nel bilancio della società acquirente è pari al valore netto di iscrizione degli stessi nel bilancio del Comune. Qualora i trasferimenti avvengano mediante conferimento, il valore di conferimento è determinato, in via provvisoria, in misura pari al valore netto di iscrizione nel bilancio dell'Ente locale dei cespiti conferiti. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli onorari previsti per gli esperti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti sono ridotti alla metà. La proprietà dei beni demaniali trasferiti non è alienabile da parte della società comunale acquirente, salvo quanto previsto dall'articolo 829, primo comma del codice civile. Se alle società costituite ai sensi del primo comma del presente articolo è trasferita la proprietà di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile, il capitale delle suddette società può essere detenuto esclusivamente da amministrazioni pubbliche. In ogni caso, è fatto divieto alle regioni e agli Enti locali di cedere la maggioranza del capitale delle suddette società.

Conseguentemente sono ridotti di 2 milioni di euro per gli anni 2003-2004-2005 gli stanziamenti iscritti in Tabella A, alla Rubrica Ministero dell'Interno.

19.182
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Id. em. 19.181

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Le Regioni e gli Enti locali possono trasferire, a titolo gratuito o per conferimento, in favore di società di capitali da essi costituite che svolgano attività di gestione, valorizzazione, razionalizzazione, ed eventuale successiva dismissione, propri cespiti patrimoniali, anche mobiliari, ivi inclusi i crediti, i canoni di concessione e le partecipazioni detenute dai Comuni in società di capitali e consorzi. I menzionati trasferimenti sono esclusi da ogni tributo o diritto, anche in capo alla società acquirente. Qualora i trasferimenti avvengano a titolo gratuito, il valore di iscrizione dei cespiti trasferiti nel bilancio della società acquirente è pari al valore netto di iscrizione degli stessi nel bilancio del Comune. Qualora i trasferimenti avvengano mediante conferimento, il valore di conferimento è determinato, in via provvisoria, in misura pari al valore netto di iscrizione nel bilancio dell'Ente locale dei cespiti conferiti. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli onorari previsti per gli esperti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del

codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti sono ridotti alla metà. La proprietà dei beni demaniali trasferiti non è alienabile da parte della società comunale acquirente, salvo quanto previsto dall'articolo 829, primo comma del codice civile. Se alle società costituite ai sensi del primo comma del presente articolo è trasferita la proprietà di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile, il capitale delle suddette società può essere detenuto esclusivamente da amministrazioni pubbliche. In ogni caso, è fatto divieto alle regioni e agli Enti locali di cedere la maggioranza del capitale delle suddette società».

Conseguentemente sono ridotti di 2 milioni di euro per gli anni 2003-2004-2005 gli stanziamenti iscritti in Tabella A, alla Rubrica Ministero dell'Interno.

19.178

SCALERA, CAVALLARO, CAMBURSANO, BATTISTI, BEDIN, BAIO DOSSI, DETTORI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 19.171

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. – 1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità, anche per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1 gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1º luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1 agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1º febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.184

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono aggiunti i seguenti commi: «5 Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento dell'indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 6. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la Magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti.»

13-*ter*. All'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono aggiunti i seguenti commi: «4. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento delle indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coat-

tiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 5. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la Magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti».

19.278
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Id. em. 19.184

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* All'articolo 62 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, sono aggiunti i seguenti commi:

"5. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento dell'indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

6. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la Magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti".

All'articolo 63 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, sono aggiunti I seguenti commi

"4. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento delle indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

5. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la Magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti"».

19.186
CAMBURSANO, BATTISTI, CAVALLARO, BAIO DOSSI, BEDIN, SCALERA, DETTORI
Le parole da: «*Dopo il comma 13*» a: «2003 e 2004» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni alle scuole non rientra tra le

spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23. A partire dall'anno 2003 il MIUR è autorizzato ad assegnare agli Enti locali territoriali la somma di 40 milioni di euro per anno. A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1999-2000-2001 il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca è autorizzato ad assegnare agli Enti locali territoriali la somma di 120 milioni di euro, nella misura di 60 milioni di euro per il 2003 e 60 milioni di euro per il 2004. Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca le somme stanziate sono ridotte dl 40 milioni di euro per anno. Sempre alla Tabella A, Ministero dell'Economia e delle Finanze, le somme stanziate come regolazione debitoria sono ridotte di 60 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.187
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA
Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni alle scuole non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23. A partire dall'anno 2003 il MIUR è autorizzato ad assegnare agli Enti locali territoriali la somma di 40 milioni di euro per anno. A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1999-2000-2001 il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca è autorizzato ad assegnare agli Enti locali territoriali la somma di 120 milioni di euro, nella misura di 60 milioni di euro per il 2003 e 60 milioni di euro per il 2004».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'Istruzione, università e ricerca le somme stanziate sono ridotte di 40 milioni di euro per anno. Sempre alla Tabella A, Ministero dell'Economia e delle finanze, le somme stanziate come regolazione debitoria sono ridotte di 60 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004.

19.188
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Interni alle scuole non rientra tra le

spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23. A partire dall'anno 2003 il MIUR è autorizzato ad assegnare agli Enti locali territoriali la somma di 40 milioni di euro per anno. A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1999-2000-2001 il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca è autorizzato ad assegnare agli Enti locali territoriali la somma di 120 milioni di euro, nella misura di 60 milioni di euro per il 2003 e 60 milioni di euro per il 2004».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca le somme stanziate sono ridotte di 40 milioni di euro per anno. Sempre alla Tabella A, Ministero dell'Economia e delle finanze, le somme stanziate come regolazione debitoria sono ridotte di 60 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004.

19.183
BERGAMO, TAROLLI
Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* Al fine di assicurare ai comuni la disponibilità di ulteriori risorse, mediante una gestione più redditizia e la valorizzazione economica del patrimonio immobiliare pubblico, le aree demaniali non destinate all'esercizio della funzione pubblica, con esclusione di quelle comprese nel demanio marittimo e lacuale, su cui siano state eseguite, a seguito di regolare concessione urbanistica ed edilizia, opere di urbanizzazione e di costruzione realizzate in conformità alle medesime concessioni, in epoca anteriore al 31 dicembre 1990, possono essere trasferite, a richiesta dei comuni nel cui territorio sono localizzati, al relativo patrimonio disponibile.

13-*ter*. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

13-*quater.* Le aree di cui al comma 13-bis possono essere trasferite, a domanda, ai privati possessori che alla data del 29 settembre 2002 le possedevano, sulla base di apposita delibera del comune nel cui territorio le stesse sono localizzate. Il trasferimento è subordinato alla preventiva verifica, a cura del comune stesso, della cessazione del pubblico interesse sulle medesime aree. Della cessazione è data notizia mediante affissione di avviso nella segreteria comunale per la durata di trenta giorni. Nei trenta giorni successivi possono essere presentate osservazioni od opposi-

zioni sulle quali si esprime il comune contestualmente all'approvazione della delibera. Il prezzo del trasferimento è determinato:

– nel caso di aree su cui siano state eseguite opere di pubblica utilità, sulla base del valore del terreno, aumentato del 50 per cento e delle spese di urbanizzazione, senza considerare il valore di quanto edificato;

– nel caso di aree su cui siano state eseguite opere di interesse privato, sulla base del prezzo di mercato».

19.189

SCALERA, BATTISTI, BAIO DOSSI, BEDIN, DETTORI, CAMBURSANO, CAVALLARO

Le parole da: «*Dopo il comma 13*» a: «previste dall'ordinamento» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Al fine di conferire maggiori poteri d'iniziativa ai comuni in ordine alla revisione dei classamenti che si rivelino particolarmente incongrui o sperequati rispetto alle risultanze della microzonizzazione effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 138/98, ovvero rispetto a situazioni locali di particolare pregio o degrado, i comuni possono promuovere, nei confronti del competente ufficio provinciale del territorio, attività di revisione del classamento relativamente ad aree, da individuare di concerto, che presentino situazioni di incongruità e costituiscano elementi di sperequazione nel prelievo fiscale sugli immobili rispetto alla generalità del territorio comunale. L'ufficio provinciale del territorio, di concerto con il comune promuovente, provvede, entro 90 giorni dalla richiesta, al nuovo classamento e, ove necessario, alla revisione delle zone censuarie ovvero alla predisposizione di una ipotesi di revisione delle tariffe da attuare, in via privilegiata, nelle forme previste dall'ordinamento».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.190

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Al fine di conferire maggiori poteri d'iniziativa ai comuni in ordine alla revisione dei classamenti che si rivelino particolarmente incongrui o sperequati rispetto alle risultanze della microzonizzazione effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 138/98, ovvero rispetto a situazioni locali di particolare pregio o degrado, i comuni possono promuovere, nei confronti del competente ufficio provinciale del territorio, attività di revisione del classamento relativamente ad aree, da individuare

di concerto, che presentino situazioni di incongruità e costituiscano elementi di sperequazione nel prelievo fiscale sugli immobili rispetto alla generalità del territorio comunale. L'ufficio provinciale del territorio, di concerto con il comune promuovente, provvede, entro 90 giorni dalla richiesta, al nuovo classamento e, ove necessario, alla revisione delle zone censuarie ovvero alla predisposizione di una ipotesi di revisione delle tariffe da attuare, in via privilegiata, nelle forme previste dall'ordinamento».

19.192
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* Al fine di conferire maggiori poteri d'iniziativa ai comuni in ordine alla revisione dei classamenti che si rivelino particolarmente incongrui o sperequati rispetto alle risultanze della microzonizzazione effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 138/98, ovvero rispetto a situazioni locali di particolare pregio o degrado, i comuni possono promuovere, nei confronti del competente ufficio provinciale del territorio, attività di revisione del classamento relativamente ad aree, da individuare di concerto, che presentino situazioni di incongruità e costituiscano elementi di sperequazione nel prelievo fiscale sugli immobili rispetto alla generalità del territorio comunale.

L'ufficio provinciale del territorio, di concerto con il comune promuovente, provvede, entro 90 giorni dalla richiesta, al nuovo classamento e, ove necessario, alla revisione delle zone censuarie ovvero alla predisposizione di una ipotesi di revisione delle tariffe da attuare, in via privilegiata, nelle forme previste dall'ordinamento».

19.193
BATTISTI, CAVALLARO, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, BEDIN, DETTORI, SCALERA
Le parole da: «*Dopo il comma 13*» a: «*dall'anno 2003*» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* A partire dall'anno 2003, è istituito un fondo presso il Ministero dell'Interno per compensare le perdite di gettito da parte dei Comuni interessati dal decreto 6 giugno 2002, n. 159 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ai comuni interessati va riconosciuta una compensazione tale da consentire agli stessi di recuperare la perdita di gettito in rapporto all'applicazione dell'aliquota minima dell'ICI, pari

allo 0,4 per mille, in quanto lo stesso gettito dal 1994 è considerato quale componente della base finanziaria sulla quale agiscono anche i trasferimenti erariali, che sono stati dal 1994 alimentati di trasferimenti erariali pari al gettito ICI valutato nella misura dello 0,4 per mille sulle rendite catastali, antecedenti la nuova definizione recata dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 159 del 2002.

Il fondo è determinato, a partire dal 2003, in 20 milioni di euro.

Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Interno, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato – Città, adotta un regolamento per l'equa assegnazione delle risorse ai circa 280 comuni interessati».

Conseguentemente in tabella A, rubrica del Ministero dell'interno, *gli stanziamenti previsti sono ridotti di 20 milioni di euro, a partire dall'anno 2003».*

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.194

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* A partire dall'anno 2003, è istituito un fondo presso il Ministero dell'Interno per compensare le perdite di gettito da parte dei Comuni interessati dal decreto 6 giugno 2002, n. 159 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ai comuni interessati va riconosciuta una compensazione tale da consentire agli stessi di recuperare la perdita di gettito in rapporto all'applicazione dell'aliquota minima dell'ICI, pari allo 0,4 per mille, in quanto lo stesso gettito dal 1994 è considerato quale componente della base finanziaria sulla quale agiscono anche i trasferimenti erariali, che sono stati dal 1994 alimentati di trasferimenti erariali pari al gettito ICI valutato nella misura dello 0,4 per mille sulle rendite catastali, antecedenti la nuova definizione recata dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 159 del 2002.

13-*ter.* Il fondo è determinato, a partire dal 2003, in 20 milioni di euro.

13-*quater*. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Interno, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città, adotta un regolamento per l'equa assegnazione delle risorse ai circa 280 comuni interessati».

Conseguentemente in tabella A, rubrica del Ministero dell'interno, *gli stanziamenti previsti sono ridotti di 20 milioni di euro, a partire dall'anno 2003».*

19.196
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Precluso

Aggiungere il seguente comma:

«13-*bis*. A partire dall'anno 2003, è istituito un fondo presso il Ministero dell'Interno per compensare le perdite di gettito da parte dei Comuni interessati dal decreto 6 giugno 2002, n. 159 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ai comuni interessati va riconosciuta una compensazione tale da consentire agli stessi di recuperare la perdita di gettito in rapporto all'applicazione dell'aliquota minima dell'ICI, pari allo 0,4 per mille, in quanto lo stesso gettito dal 1994 è considerato quale componente della base finanziaria sulla quale agiscono anche i trasferimenti erariali, che sono stati dal 1994 alimentati di trasferimenti erariali pari al gettito ICI valutato nella misura dello 0,4 per mille sulle rendite catastali, antecedenti la nuova definizione recata dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 159 del 2002. Il fondo è determinato, a partire dal 2003, in 20 milioni di euro. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Interno, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato – Città, adotta un regolamento per l'equa assegnazione delle risorse ai circa 280 comuni interessati».

Conseguentemente in tabella A, rubrica del Ministero dell'Interno, gli stanziamenti previsti sono ridotti di 20 milioni di euro, a partire dall'anno 2003».

19.197
CAMBURSANO, BATTISTI, BAIO DOSSI, BEDIN, CAVALLARO, SCALERA, DETTORI
Le parole da: «*Aggiungere*» a: «Ministero della giustizia» respinte; seconda parte preclusa

Aggiungere il seguente comma:

«13-*bis*. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2003, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della Giustizia. Presso il Ministero dell'Interno è istituito un fondo pari a 200 milioni di euro a par-

tire dall'anno 2003. Al pagamento di quanto dovuto per gli armi 2001 e 2002 si provvede con 200 milioni di euro per anno da pagare nel 2003 e 2004».

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze sono ridotti di 200 milioni di euro per anno a partire dal 2003 e contemporaneamente gli stanziamenti per le regolazioni debitorie previste in tabella A sono ridotti di 200 milioni di euro per il 2003 e per il 2004».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.199
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Precluso

Aggiungere il seguente comma:

«13-*bis*. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2003, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della Giustizia. Presso il Ministero dell'Interno è istituito un fondo pari a 200 milioni di euro a partire dall'anno 2003. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni 2001 *e 2002* si provvede con 200 milioni di euro per anno da pagare nel 2003 e 2004.».

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze sono ridotti di 200 milioni di euro per anno a partire dal 2003 e contemporaneamente gli stanziamenti per le regolazioni debitorie previste in tabella A sono ridotti di 200 milioni di euro per il 2003 e per il 2004.

19.200
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA
Precluso

Aggiungere il seguente comma:

«13-*bis*. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2003, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della Giustizia. Presso il Ministero dell'Interno è istituito un fondo pari a 200 milioni di euro a partire dall'anno 2003. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni 2001 e 2002 si provvede con 200 milioni di euro per anno da pagare nel 2003 e 2004».

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze sono ridotti di 200 milioni di euro per anno a partire dal 2003 e contemporaneamente gli stanziamenti per le regolazioni debitorie previste in tabella A sono ridotti di 200 milioni di euro per il 2003 e per il 2004.

19.203

SODANO Tommaso, MALABARBA

Le parole da: «*Dopo il comma 13*» a: «n. 917» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili previsto dal comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applica con riferimento ai dividendi e agli utili di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.205

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili previsto dal comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applica con riferimento ai dividendi e agli utili di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.207
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Ai medesimi fini di cui all'articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, *fondo di riserva, ridurre l'importo per l'anno 2002 di 50 milioni di euro.*

19.208
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA
Id. em. 19.207

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Ai medesimi fini di cui all'articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, *fondo di riserva, ridurre l'importo per l'anno 2002 di 50 milioni di euro.*

19.209
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA
Le parole da: «*Dopo il comma 13*» a: «fino a 30 anni» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Gli enti locali territoriali possono rinegoziare i prestiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti entro il 31 dicembre 2002 tramite un allungamento del periodo di ammortamento fino a 30 anni».

Conseguentemente, per il 2003 e il 2004 alla Cassa Depositi e Prestiti sono assegnati rispettivamente 100 e 80 milioni di euro. Dal 2005 l'assegnazione è ridotta a 60 milioni di euro.

Conseguentemente, il fondo di riserva previsto in tabella C al Ministero dell'economia e delle finanze *è ridotto di pari importo per anno.*

19.211

De Petris, Turci, D'amico, Giaretta, Vitali, Brunale, Marino, Marini, Michelini, Castellani, Ripamonti, Pedrini, Scalera, Battisti, Morando, Iovene, Bonavita, Labellarte, Pasquini, Righetti, Battaglia Giovanni, Dettori, Baio Dossi, Cavallaro, Cambursano

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Gli enti locali territoriali possono rinegoziare i prestiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti entro il 31 dicembre 2002 tramite un allungamento del periodo di ammortamento fino a 30 anni. A tal fine per il 2003 e il 2004 alla Cassa Depositi e Prestiti sono assegnati rispettivamente 100 e 80 milioni di euro. Dal 2005 l'assegnazione è ridotta a 60 milioni di euro».

*Conseguentemente, il fondo di riserva di cui alla legge n. 468 del 1978, articolo 9-*ter*, previsto in tabella C al* Ministero dell'economia e delle finanze *è ridotto di pari importo per anno.*

19.213

Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Gli enti locali territoriali possono rinegoziare i prestiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti entro il 31 dicembre 2002 tramite un allungamento del periodo di ammortamento fino a 30 anni».

Conseguentemente, per il 2003 e il 2004 alla Cassa Depositi e Prestiti sono assegnati rispettivamente 100 e 80 milioni di euro. Dal 2005 l'assegnazione è ridotta a 60 milioni di euro.

Conseguentemente, il fondo di riserva previsto in tabella C al Ministero dell'economia e delle finanze *è ridotto di pari importo per anno.*

19.214

BRUNALE, TURCI, D'AMICO, GIARETTA, VITALI, CASTELLANI, DE PETRIS, RIPAMONTI, PEDRINI, MARINO, MARINI, MICHELINI, SCALERA, BATTISTI, MORANDO, IOVENE, BONAVITA, LABELLARTE, PASQUINI, RIGHETTI, BATTAGLIA Giovanni, CAVALLARO, CAMBURSANO, DETTORI, BAIO DOSSI, BEDIN

Le parole da: «*Dopo il comma 13*» a: «presente norma» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Gli enti locali territoriali possono richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti la trasformazione da tasso fisso a tasso variabile o viceversa del tasso applicato ai mutui già concessi dalla Cassa. Le relative modalità saranno precisate in una circolare della Cassa Depositi e Prestiti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

19.216

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Gli enti locali territoriali possono richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti la trasformazione da tasso fisso a tasso variabile o viceversa del tasso applicato ai mutui già concessi dalla Cassa. Le relative modalità saranno precisate in una circolare della Cassa Depositi e Prestiti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma».

19.218

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Gli enti locali territoriali possono richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti la trasformazione da tasso fisso a tasso variabile o viceversa del tasso applicato ai mutui già concessi dalla Cassa. Le relative modalità saranno precisate in una circolare della Cassa Depositi e Prestiti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.220

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Le parole da: «*Dopo il comma 13*» a: «30 anni» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. I nuovi mutui stipulati dalla Cassa Depositi e Prestiti con gli enti locali territoriali, a partire dal 1° gennaio 2003 vengono ammortizzati in 30 anni».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.221

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. I nuovi mutui stipulati dalla Cassa Depositi e Prestiti con gli enti locali territoriali, a partire dal 1° gennaio 2003 vengono ammortizzati in 30 anni».

19.222

CASTELLANI, TURCI, D'AMICO, GIARETTA, VITALI, BRUNALE, MARINO, MARINI, MICHELINI, DE PETRIS, RIPAMONTI, PEDRINI, SCALERA, BATTISTI, MORANDO, IOVENE, BONAVITA, LABELLARTE, PASQUINI, RIGHETTI, BATTAGLIA Giovanni, BAIO DOSSI, CAVALLARO, BEDIN, CAMBURSANO, DETTORI

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. I nuovi mutui stipulati dalla Cassa Depositi e Prestiti con gli enti locali territoriali, a partire dal 1° gennaio 2003 vengono ammortizzati in 30 anni».

19.223
LABELLARTE
Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. I nuovi mutui stipulati dalla Cassa Depositi e Prestiti con gli enti locali territoriali, a partire dal 1° gennaio 2003 vengono ammortizzati in 30 anni».

19.225
SODANO Tommaso, MALABARBA
Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. I nuovi mutui stipulati dalla Cassa Depositi e Prestiti con gli enti locali territoriali, a partire dal 1° gennaio 2003 vengono ammortizzati in 30 anni».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.226
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA
Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Ai fini della riduzione del debito agli enti locali territoriali è consentito il rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti entro il 31 dicembre 2002, senza oneri aggiuntivi oltre a quelli relativi al rimborso del residuo debito».

19.227
TURCI, D'AMICO, GIARETTA, MARINO, MARINI, MICHELINI, VITALI, BRUNALE, CASTELLANI, DE PETRIS, RIPAMONTI, PEDRINI, SCALERA, BATTISTI, MORANDO, IOVENE, BONAVITA, LABELLARTE, PASQUINI, RIGHETTI, BATTAGLIA Giovanni, BEDIN, BAIO DOSSI, CAVALLARO, CAMBURSANO, DETTORI
Id. em. 19.226

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Ai fini della riduzione del debito agli enti locali territoriali è consentito il rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa Depositi

e Prestiti entro il 31 dicembre 2002, senza oneri aggiuntivi oltre a quelli relativi al rimborso del residuo debito».

19.230
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Id. em. 19.226

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Ai fini della riduzione del debito agli enti locali territoriali è consentito il rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti entro il 31 dicembre 2002, senza oneri aggiuntivi oltre a quelli relativi al rimborso del residuo debito».

19.232
BATTISTI, BASTIANONI, MANCINO, BAIO DOSSI, BEDIN, CAMBURSANO, CAVALLARO, DETTORI, SCALERA
Le parole da: «*Dopo il comma 13*» a: «*103.300.000 euro*» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Per l'anno 2003 è confermato il fondo per la riqualificazione urbana dei comuni istituito dai commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con un finanziamento pari a 103.300.000 euro».

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *l'importo previsto nel 2003 è ridotto di 103.300.000 euro.*

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.233
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Per l'anno 2003 è confermato il fondo per la riqualificazione urbana dei comuni istituito dai commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con un finanziamento pari a 103.300.000 euro».

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *l'importo previsto nel 2003 è ridotto di 103.300.000 euro.*

19.246

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Per l'anno 2003 è confermato il fondo per la riqualificazione urbana dei comuni istituito dai commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con un finanziamento pari a 103.300.000 euro».

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *l'importo previsto nel 2003 è ridotto di 103.300.000 euro.*

19.235

BATTISTI, RIPAMONTI, BRUNALE, CAMBURSANO, CAVALLARO, BAIO DOSSI, BEDIN, DETTORI, SCALERA

Le parole da: «*Dopo il comma 13*» a: «*di euro per anno*» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Il fondo per la tutela e lo sviluppo economico e sociale delle Isole minori di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003 è rifinanziato per un importo annuo pari a 52 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *voce articolo 70, comma 2 – Finanziamento delle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) – gli importi previsti sono ridotti di 52 milioni di euro per anno.*

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.236

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Il fondo per la tutela e lo sviluppo economico e sociale delle Isole minori di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003 è rifinanziato per un importo annuo pari a 52 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *voce articolo 70, comma 2 – Finanziamento delle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) – gli importi previsti sono ridotti di 52 milioni di euro per anno.*

19.237

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Il fondo per la tutela e lo sviluppo economico e sociale delle Isole minori di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003 è rifinanziato per un importo annuo pari a 52 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *voce articolo 70, comma 2 – Finanziamento delle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) – gli importi previsti sono ridotti di 52 milioni di euro per anno.*

19.240

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Il comma 11 dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001, è così modificato: al nono capoverso le parole: "al 1° gennaio 2002" sono sostituite con: "al 1° gennaio 2004" all'undicesimo capoverso le parole: "entro il 31 dicembre 2003" sono sostituite con: "al 31 dicembre 2005"».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.241

DE PETRIS, TURCI, D'AMICO, GIARETTA, VITALI, BRUNALE, CASTELLANI, RIPAMONTI, MARINO, MARINI, MICHELINI, PEDRINI, SCALERA, BATTISTI, MORANDO, IOVENE, BONAVITA, LABELLARTE, PASQUINI, RIGHETTI, BATTAGLIA Giovanni, GUERZONI, BAIO DOSSI, CAVALLARO, BEDIN, DETTORI, CAMBURSANO

Le parole da: «*Dopo il comma 13*» a: «già in ammortamento» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 41, secondo comma, della legge n. 448 del 2001 il periodo: "dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996" è sostituito dal seguente: "dei mutui contratti, anche con la Cassa Depositi e Prestiti, e dei prestiti obbligazionari già in ammortamento"».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

19.243

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 41, secondo comma, della legge n. 448 del 2001 il periodo: "dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996" è sostituito dal seguente: "dei mutui contratti, anche con la Cassa Depositi e Prestiti, e dei prestiti obbligazionari già in ammortamento"».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.248

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 41, secondo comma, della legge n. 448 del 2001 il periodo: "dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996" è sostituito dal seguente: "dei mutui contratti, anche con la Cassa Depositi e Prestiti, e dei prestiti obbligazionari già in ammortamento"».

19.250
SODANO Tommaso, MALABARBA
Le parole da: «*Dopo il comma 13*» a: «funzionalmente asserviti» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli effetti dell'applicazione del comma 3-*bis* introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 1998 alla legge n. 133 del 1994 relativo al riconoscimento della ruralità ai fini fiscali delle costruzioni strumentali delle attività agricole, deve ritenersi comunque essenziale la coincidenza soggettiva fra possessore o utilizzatore del terreno e dei fabbricati ad esso funzionalmente asserviti».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.251
CAVALLARO, BAIO DOSSI, SCALERA, BATTISTI, BEDIN, DETTORI, CAMBURSANO
Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli effetti dell'applicazione del comma 3-*bis* introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 1998 alla legge n. 133 del 1994 relativo al riconoscimento della ruralità ai fini fiscali delle costruzioni strumentali delle attività agricole, deve ritenersi comunque esenziale la coincidenza soggettiva fra possessore o utilizzatore del terreno e dei fabbricati ad esso funzionalmente asserviti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.252
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli effetti dell'applicazione del comma 3-*bis* introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 1998 alla legge

n. 133 del 1994 relativo al riconoscimento della ruralità ai fini fiscali delle costruzioni strumentali delle attività agricole, deve ritenersi comunque esenziale la coincidenza soggettiva fra possessore o utilizzatore del terreno e dei fabbricati ad esso funzionalmente asserviti».

19.253

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli effetti dell'applicazione del comma 3-*bis* introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 1998 alla legge n. 133 del 1994 relativo al riconoscimento della ruralità ai fini fiscali delle costruzioni strumentali delle attività agricole, deve ritenersi comunque esenziale la coincidenza soggettiva fra possessore o utilizzatore del terreno e dei fabbricati ad esso funzionalmente asserviti».

19.259

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Le parole da: «*Dopo il comma 13*» a: «vigente normativa» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Il 3º comma del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è modificato nel seguente modo:

«Le disponibilità derivanti dalle entrate diverse da quelle indicate nel comma 2, che sono escluse dal riversamento nella Tesoreria statale, devono essere, ad eccezione di quelle derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti da contributi statali e regionali, prioritariamente utilizzate per i pagamenti degli enti di cui al comma 1. L'utilizzo delle disponibilità vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.260
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA
Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Il 3º comma del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è modificato nel seguente modo:

«Le disponibilità derivanti dalle entrate diverse da quelle indicate nel comma 2, che sono escluse dal riversamento nella Tesoreria statale, devono essere, ad eccezione di quelle derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti da contributi statali e regionali, prioritariamente utilizzate per i pagamenti degli enti di cui al comma 1. L'utilizzo delle disponibilità vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa».

19.262
LABELLARTE
Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Il 3º comma del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è modificato nel seguente modo:

«Le disponibilità derivanti dalle entrate diverse da quelle indicate nel comma 2, che sono escluse dal riversamento nella Tesoreria statale, devono essere, ad eccezione di quelle derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti da contributi statali e regionali, prioritariamente utilizzate per i pagamenti degli enti di cui al comma 1. L'utilizzo delle disponibilità vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa».

19.255
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA
Le parole da: «*Dopo il comma 13*» a: «particolari disposizioni» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Il comma 5 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è modificato nel seguente modo:

"Ai fini del rispetto del criterio del prioritario utilizzo di cui al comma 3 sono comprese tra le liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie con l'esclusione di quelle concernenti le

somme derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti e da accantonamenti per i fondi di previdenza capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e con l'esclusione altresì dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati destinati a borse di studio"».

19.257

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Il comma 5 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è modificato nel seguente modo:

"Ai fini del rispetto del criterio del prioritario utilizzo di cui al comma 3 sono comprese tra le liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie con l'esclusione di quelle concernenti le somme derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti e da accantonamenti per i fondi di previdenza capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e con l'esclusione altresì dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati destinati a borse di studio"».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.264

SCALERA, BEDIN, BAIO DOSSI, CAVALLARO, BATTISTI, DETTORI, CAMBURSANO

Le parole da: «*Dopo il comma 13*» a: «10.000 abitanti» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. A decorrere dal 1/1/2003 le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono anche ai comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.265

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* A decorrere dal 1/1/2003 le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono anche ai comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti».

19.266

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* A decorrere dal 1/1/2003 le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono anche ai comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.268

LABELLARTE

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* A decorrere dal 1/1/2003 le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono anche ai comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti».

19.285

CAVALLARO, BATTISTI, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA, DETTORI, CAMBURSANO

Le parole da: «*Dopo il comma 13*» a: «i beni si trovano» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* A decorrere dal 1º gennaio 2002 i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105 comma 2 lettera *l)*

del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 sono versati dai concessionari a favore dei Comuni nel cui territorio i beni si trovano».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.287
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA
Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2002 i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105 comma 2 lettera *l)* del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 sono versati dai concessionari a favore dei Comuni nel cui territorio i beni si trovano».

19.288
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2002 i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105 comma 2 lettera *l)* del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 sono versati dai concessionari a favore dei Comuni nel cui territorio i beni si trovano».

19.289
SODANO Tommaso, MALABARBA
Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2002 i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105 comma 2 lettera *l)* del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 sono versati dai concessionari a favore dei Comuni nel cui territorio i beni si trovano».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.270
CAMBURSANO, CAVALLARO, BATTISTI, BEDIN, DETTORI, BAIO DOSSI
Le parole da: «*Dopo il comma 13*» a: «è abrogato» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. L'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.269 (testo corretto)
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA
Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. L'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è soppresso».

19.272
SODANO Tommaso, MALABARBA
Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. L'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.273
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. L'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato.».

19.277
CAMBURSANO, BATTISTI, CAVALLARO, BAIO DOSSI, BEDIN, SCALERA, DETTORI
Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono aggiunti i seguenti commi:

«*5*. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento dell'indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

6. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la Magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti».

All'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono aggiunti I seguenti commi:

«*4*. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento delle indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

5. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la Magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.276 (testo corretto)
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Alla lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del Codice civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile"».

19.280
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA
Id. em. 19.276

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* Alla lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del Codice Civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile"».

19.283
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* Cosap (Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche). Alla lettera *g)* del comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'occupazione abusiva può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del Codice civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile"».

19.284
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA
Id. em. 19.283

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* Cosap (Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche). Alla lettera *g)* del comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'occupazione abusiva può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del Codice civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile"».

19.290

BAIO DOSSI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BEDIN, SCALERA, CAVALLARO, BATTISTI, DETTORI, CAMBURSANO, VITALI

Le parole da: «*Dopo il comma 13*» a: «il comma precedente» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente comma:

"4-*bis*. Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con impianti pubblicitari con altri mezzi, sono soggette alla rimozione o demolizione d'ufficio, all'atto della constatazione e in modo che sia assicurato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con successiva notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo. È abrogata ogni altra norma, incompatibile con il comma precedente».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.292

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente comma:

"4-*bis*. Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con impianti pubblicitari con altri mezzi, sono soggette alla rimozione o demolizione d'ufficio, all'atto della constatazione e in modo che sia assicurato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con successiva notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo. È abrogata ogni altra norma, incompatibile con il comma precedente».

19.293
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente comma:

"4-*bis*. Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con impianti pubblicitari con altri mezzi, sono soggette alla rimozione o demolizione d'ufficio, all'atto della constatazione e in modo che sia assicurato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con successiva notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni altra somrna dovuta a qualsiasi titolo. È abrogata ogni altra norma, incompatibile con il comma precedente».

19.294
SODANO Tommaso, MALABARBA
Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente comma:

"4-*bis*. Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con impianti pubblicitari con altri mezzi, sono soggette alla rimozione o demolizione d'ufficio, all'atto della constatazione e in modo che sia assicurato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con successiva notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni altra somrna dovuta a qualsiasi titolo. È abrogata ogni altra norma, incompatibile con il comma precedente».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.295
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA
Le parole da: «*Dopo il comma 13*» a: «n. 212» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 18, comma 3, della legge

23 dicembre 2000, n. 388, deve intendersi applicabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, alle concessioni sui beni demaniali.

19.297

BATTISTI, SCALERA, BAIO DOSSI, BEDIN, CAVALLARO, DETTORI, CAMBURSANO

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve intendersi applicabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, alle concessioni sui beni demaniali.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.301

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve intendersi applicabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, alle concessioni sui beni demaniali».

19.299

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Le parole da: «*Dopo il comma 13*» a: «versamento dell'imposta» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1 è soppresso il secondo periodo, e nell'ultimo periodo sono soppresse le parole da "entro il 31 dicembre.." a ".. comunicazione" e le parole da "se la rendita" a "20 per cento";

b) all'articolo 11, comma 2, sono soppressi il secondo ed il terzo periodo;

c) all'articolo 11 il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Ai fini dei commi 1 e 2 il comune emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, provvedendo altresì a contestare ed irrogare le sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; l'avviso deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello in cui doveva essere eseguito il versamento dell'imposta».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.302

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1 è soppresso il secondo periodo, e nell'ultimo periodo sono soppresse le parole da "entro il 31 dicembre.." a ".. comunicazione" e le parole da "se la rendita" a "20 per cento";

b) all'articolo 11, comma 2, sono soppressi il secondo ed il terzo periodo;

c) all'articolo 11 il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Ai fini dei commi 1 e 2 il comune emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, provvedendo altresì a contestare ed irrogare le sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; l'avviso deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello in cui doveva essere eseguito il versamento dell'imposta».

19.303
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. La firma autografa sugli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative di qualsiasi natura emessi, riprodotti o trasmessi attraverso sistemi informativi automatizzati dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, può essere sostituita dall'indicazione a stampa sui documenti predetti del nominativo del soggetto responsabile. Il nominativo del responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale».

19.305
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA
Id. em. 19.303

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. La firma autografa sugli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative di qualsiasi natura emessi, riprodotti o trasmessi attraverso sistemi informativi automatizzati dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, può essere sostituita dall'indicazione a stampa sui documenti predetti del nominativo del soggetto responsabile. Il nominativo del responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale».

19.307
GENTILE
Ritirato e trasformato nell'odg G19.300

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Nel caso in cui l'ente locale abbia fatto ricorso a mutui passivi in base alla comunicata disponibilità delle quote di contributi statali residue di cui all'articolo 46-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, i contributi sono comunque corrisposti nella misura e nei termini previsti dall'originario provvedimento di assegnazione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.309
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* All'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

"1-*bis.* Qualora la legge non disponga diversamente, le contravvenzioni alle disposizione dei regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco emesse in conformità alle leggi ed ai regolamenti sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate da apposito regolamento comunale"».

19.310
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA
Id. em. 309

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* All'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

"1-*bis.* Qualora la legge non disponga diversamente, le contravvenzioni alle disposizione dei regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco emesse in conformità alle leggi ed ai regolamenti sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate da apposito regolamento comunale"».

19.313
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA
Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* Per garantire la funzionalità degli Enti locali interessati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuita una ulteriore contribuzione alle Province ed ai Comuni nella misura di 55 milioni di euro a partire dall'anno 2003».

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, fondo di riserva, le somme sono ridotte di 55 milioni di euro per anno.

19.315
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Id. em. 19.313

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* Per garantire la funzionalità degli Enti locali interessati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuita una ulteriore contribuzione alle Province ed ai Comuni nella misura di 55 milioni di euro a partire dall'anno 2003».

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, fondo di riserva, le somme sono ridotte di 55 milioni di euro per anno.

19.319
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* Le previsioni dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 devono interpretarsi, agli effetti dell'art. 1, 20 comma della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che i comuni conservano in ogni caso il potere di richiedere la differenza di imposta comunale sugli immobili, in sede di liquidazione relativa ai fabbricati sprovvisti di rendita, per il periodo precedente la notifica della rendita catastale, anche con riferimento alle rendite messe in atto dal primo gennaio 2000».

19.320
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA
Id. em. 19.319

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* Le previsioni dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 devono interpretarsi, agli effetti dell'art. 1, 20 comma della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che i comuni conservano in ogni caso il potere di richiedere la differenza di imposta comunale sugli immobili, in sede di liquidazione relativa ai fabbricati sprovvisti di rendita, per il periodo precedente la notifica della rendita catastale, anche con riferimento alle rendite messe in atto dal primo gennaio 2000».

19.322

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Le parole da: «*Dopo il comma 13*» a: «milioni di euro» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* Ai fini del finanziamento dei contributi dovuti alle Unioni e fusioni di Comuni per gli anni pregressi, sono stanziati 30 milioni di euro».

Conseguentemente alla tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze, *gli stanziamenti destinati alle regolazioni debitorie per l'anno 2003, sono ridotti di 30 milioni di euro».*

19.323

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* Ai fini del finanziamento dei contributi dovuti alle Unioni e fusioni di Comuni per gli anni pregressi, sono stanziati 30 milioni di euro».

Conseguentemente alla tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze, *gli stanziamenti destinati alle regolazioni debitorie per l'anno 2003, sono ridotti di 30 milioni di euro».*

19.324

CAMBURSANO, CAVALLARO, DETTORI, BATTISTI, BAIO DOSSI, BEDIN, SCALERA

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* Ai fini del finanziamento dei contributi dovuti alle unioni e fusioni di comuni per gli anni pregressi, sono stanziati 30 milioni di euro».

Conseguentemente alla tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze, *gli stanziamenti destinati alle regolazioni debitorie per l'anno 2003, sono ridotti di 30 milioni di euro».*

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.327

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2000 e per i quali non è intervenuta l'approvazione del piano di estinzione alla data del 31 dicembre 2000, può essere concesso il finanziamento con oneri a carico dello Stato per un ulteriore mutuo, determinato fino alla misura massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 255. La concessione dell'ulteriore finanziamento è subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 256, comma 12, del citato testo unico, con applicazione della procedura ivi prevista e approvata con decreto ministeriale».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.329

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente comma:

«14-*bis*. All'articolo 3, comma 4 della legge 23 novembre 2001, n. 410 sono aggiunti i seguenti periodi: «Nel caso in cui le unità immobiliari sono locate ad enti locali per le assegnazioni correlate all'emergenza abitativa, le medesime unità possono essere alienate a condizione essenziale che le assegnazioni disposte dall'ente locale siano confermate per un periodo minimo di 20 anni a decorrere dalla prima scadenza del contratto successivo al trasferimento dell'unità immobiliare. Il rinnovo del contratto per i primi dieci anni va applicato con il medesimo canone di locazione in atto alla scadenza del contratto, fatti salvi gli aggiustamenti Istat previsti. Nei primi dieci anni di decorrenza della alienazione delle unità immobiliari le assegnazioni per emergenza abitativa sono rinnovate anche per eventuali subentranti che posseggano i requisiti previsti dalle norme di edilizia residenziale pubblica».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

19.333

CHIRILLI, NESSA, SAMBIN, BARELLI, ZORZOLI, FAVARO, CICOLANI, GRECO

Ritirato

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente comma:

«14-*bis.* Gli enti locali territoriali possono rinegoziare i prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2000 mediante un allungamento del periodo di ammortamento fino a trent'anni».

19.334

DI SIENA, BATTAGLIA Giovanni, BRUNALE, VITALI

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* Ai fini di ridurre l'onere dell'ammortamento dei mutui a carico dei comuni, con popolazione fino a 2000 abitanti, dichiarati dissestati, è concesso per l'anno 2003 un contributo, a carico del bilancio dello Stato, destinato ai comuni interessati, entro il limite di 500 mila euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.335

EUFEMI

Respinto

Sopprimere il comma 15.

19.336

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Id. em. 19.335

Sopprimere il comma 15.

19.337
THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI
Respinto

Al comma 15 sostituire le parole: «limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive» *con le seguenti:* «limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive».

19.921
FERRARA, VIZZINI
V. testo 2

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis.* Ai fini del pareggio finanziario di cui al comma 6 dell'articolo 162 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i contributi del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, possono essere utilizzati per la copertura delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui. A modifica di quanto stabilito dall'articolo 49, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, e all'articolo 15 della medesima legge n. 10 del 1977, come sostituito dall'articolo 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono essere destinati, entro il limite del 30 per cento, al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio comunale».

19.921 (testo 2)
FERRARA, VIZZINI
Ritirato

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis.* Nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ai fini del pareggio finanziario di cui al comma 6 dell'articolo 162 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i contributi del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, possono essere utilizzati per la copertura delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui. A modifica di quanto stabilito dall'articolo 49, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, e all'articolo 15 della medesima legge n. 10 del 1977, come sostituito dall'articolo 2 della legge 28 febbraio

1985, n. 47, possono essere destinati, entro il limite del 30 per cento, al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio comunale».

19.905
TIRELLI, MONTI, VANZO, PERUZZOTTI, PIROVANO, CHINCARINI
Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis.* Ai fini del pareggio finanziario di cui al comma 6 dell'articolo 162 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i contributi del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, possono essere utilizzati per la copertura delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui».

19.916
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Id. em. 19.905

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis.* Ai fini del pareggio finanziario di cui al comma 6 dell'articolo 162 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i contributi del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, possono essere utilizzati per la copertura delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui».

19.906
TIRELLI, MONTI, VANZO, PERUZZOTTI, PIROVANO, CHINCARINI
Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis.* Ai fini del pareggio finanziario di cui al comma 6 dell'articolo 162 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 20 per cento dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui all'articolo 18 della legge 27 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, ed all'articolo 15 della medesima legge, come sostituito dall'articolo 2 della legge 28 febbraio 1985, n, 47, possono essere utilizzati per la copertura delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui».

19.915

BARELLI

Inammissibile

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Alle associazioni e ai circoli aderenti alle federazioni sportive nazionali qualora all'interno delle proprie sedi somministrino alimenti o bevande, vengono estese le modalità normative applicate alle associazioni e ai circoli aderenti ad enti di promozione sportiva o ad organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali».

19.338

ALBERTI CASELLATI

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. L'esenzione degli immobili, destinati ai compiti istituzionali, posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista all'articolo 7, coma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.339

BIANCONI, VIZZINI

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. I versamenti dell'Imposta Comunale sugli immobili (ICI), di cui al decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 sono effettuati su tutto il territorio nazionale, tramite F24 con scadenza identica a quella dei pagamenti delle imposte sui redditi delle persone fisiche».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.360
CHINCARINI, VANZO
Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 82, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis.* Ai fini del calcolo degli oneri finanziari per l'ente di cui al precedente comma, il confronto tra regime di indennità di funzione e percepimento del gettone di presenza, si effettua computando le presenze teoriche dei consiglieri alle convocazioni delle sedute degli organi collegiali"».

19.389
BASTIANONI, MANCINO, SCALERA, CAMBURSANO
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 19.197

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal 1º gennaio 2003, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.917
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Respinto

Al comma 18 dopo le parole: «sono fornite in via telematica», aggiungere le seguenti: «attraverso la rete telematica dei comuni (ANCI)».

19.918
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Respinto

Al comma 18 dopo le parole: «definite dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale», aggiungere le seguenti: «d'intesa con l'ANCI».

19.391
SODANO Tommaso, MALABARBA
Respinto

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. Le società o consorzi di società partecipate unicamente da enti locali, come indicate anche dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e facenti parte dello stesso ambito territoriale (ATO) sono esonerate da quanto disposto dagli articoli 113 e 113-*bis* del medesimo testo unico».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.950
IZZO
Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«L'ufficiale di stato civile che riceve la dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, provvede a trasmettere in via telematica entro dieci giorni i relativi dati ai comuni di residenza, se diversi, dei genitori».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.909
SODANO Tommaso, MALABARBA
Respinto

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. I comuni danno comunicazione della nuova destinazioni del terreno al legittimo proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.394

EUFEMI

Respinto

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I comuni possono con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi negativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore designata, che attesta l'avvenuta sanatoria anzidetta».

19.438

PEDRAZZINI, VANZO

Sost. id. em. 19.394

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiungo il fine il seguente periodo: "I comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore designata, che attesta l'avvenuta sanatoria anzidetta"».

19.395

EUFEMI

Respinto

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. All'articolo 41, ultimo comma, lettera *c),* della legge 11 luglio 1980, n. 312, al posto delle parole "un terzo" si sostituiscono le parole "un mezzo"».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

19.396
EUFEMI
Respinto

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. All'articolo 97, comma 4, lettera *c),* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si aggiunge il seguente periodo: "nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti il segretario comunale può altresì rogare ed autenticare i medesimi atti anche quando le parti siano soggetti privati purchè residenti od aventi sede legale nel comune presso il quale viene richiesta l'attività rogatoria"».

19.397
EUFEMI
Le parole da: «*Dopo il comma 19*» a: «incorporati al suolo» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. Gli articoli 9 e 10 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, s'interpretano nel senso che gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale, indicati nell'art. 10, ultimo comma, della legge 11 luglio 1942, n. 843, concorrono alla determinazione della rendita catastale, anche se fisicamente non incorporati al suolo».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

19.400
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Precluso

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. Gli articoli 9 e 10 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, s'interpretano nel senso che gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale, indicati nell'art. 10, ultimo comma, della legge 11 luglio 1942, n. 843, concorrono alla determinazione della rendita catastale, anche se fisicamente non incorporati al suolo».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.405

SCALERA, BATTISTI, CAVALLARO, BEDIN, BAIO DOSSI, DETTORI, CAMBURSANO

Precluso

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. Gli articoli 9 e 10 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, s'interpretano nel senso che gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale, indicati nell'art. 10, ultimo comma, della legge 11 luglio 1942, n. 843, concorrono alla determinazione della rendita catastale, anche se fisicamente non incorporati al suolo».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.402

SCALERA, RIPAMONTI, DE PETRIS

Respinto

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. È abrogato l'articolo 35 della legge n. 448 del 2001».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.403

SCALERA, MANCINO

Respinto

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. All'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "dai consorzi fra detti enti" aggiungere le seguenti: "dai Consorzi di cui all'art. 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.404
SCALERA, MANCINO
Respinto

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. A decorrere dall'anno di imposta 2003 l'ICI afferente gli immobili ricadenti in aree di competenza dei Consorzi di cui all'art. 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, entro 60 giorni dalla sua riscossione, è riversata dai Comuni agli stessi Consorzi nella misura del 70 per cento. Le somme così trasferite saranno utilizzate dai Consorzi per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti e portate in diminuzione al fine della determinazione degli eventuali corrispettivi dovuti dalle imprese ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.406
TURRONI
Le parole: «*Sopprimere il comma 20*» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere il comma 20.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

19.407
CHINCARINI, VANZO
Precluso

Sopprimere il comma 20.

19.410
BATTISTI, CAMBURSANO, CAVALLARO, BAIO DOSSI, DETTORI, BEDIN, SCALERA
Le parole da: «*Dopo il comma 20*» a: «norma regolamentare» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *a)*, la parola "tre" è sostituita dalla parola "cinque";

b) al comma 1, lettera *b)*, la parola "cinque" è sostituita dalla parola "sette";

c) al comma 1, lettera *c)*; la parola "otto" è sostituita dalla parola "dieci".

20-*bis*. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, il comma 15 è sostituito dal seguente:

"*15*. La riscossione della tariffa, anche limitatamente al recupero coattivo delle somme non riscosse ordinariamente, può essere effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112".

20-*ter*. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente comma:

"1-*ter*. Nel periodo di regime transitorio di cui al comma 1, i comuni possono applicare, anche in via sperimentale, la tariffa di cui al presente articolo secondo i criteri di cui ai commi seguenti, sulla base di un regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il regolamento prevede gli adempimenti a carico dei soggetti tenuti al pagamento della tariffa e determina le sanzioni in caso di inadempienza, in coerenza con i criteri di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura non superiore al doppio dell'importo dovuto non corrisposto, con le graduazioni opportune a seconda della gravità della violazione. In caso di violazioni ad adempimenti di carattere formale il regolamento può disporre sanzioni, variabili a seconda della gravità, fino ad un massimo di 1000 euro.

Con il medesimo regolamento, i comuni possono prevedere, nell'ambito dell'applicazione sperimentale della tariffa, l'applicazione graduale o la non applicazione dei coefficienti di parametrazione del prelievo riguardanti le utenze domestiche, basati sul numero degli occupanti.

Sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281/97 in merito alle risultanze delle sperimentazioni già attuate ed alle difficoltà rilevate dai comuni che non hanno ritenuto di applicare la tariffa, il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero del commercio dell'industria e dell'artigianato e con il Ministero dell'economia, elabora, entro il 31 dicembre 2003, disposizioni di semplificazione del metodo normalizzato per la definizione delle componenti dei costi e per la determinazione della tariffa di riferimento".

20-*quater*. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è aggiunto il seguente articolo:

"58-*bis*. I comuni, nel periodo transitorio di cui al comma 1, dell'articolo 49, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/97, possono devolvere l'entrata relativa alla tassa ed alle addizionali di propria spet-

tanza al soggetto gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

In tale ipotesi il comune può affidare la gestione della tassa e della relativa riscossione al medesimo soggetto gestore del servizio, in base ad apposita determinazione da adottarsi con norma regolamentare"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.411
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Precluso

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20 All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *a)*, la parola "tre" è sostituita dalla parola "cinque";

b) al comma 1, lettera *b)*, la parola "cinque" è sostituita dalla parola "sette";

c) al comma 1, lettera *c)*; la parola "otto" è sostituita dalla parola "dieci".

20-*bis.* All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, il comma 15 è sostituito dal seguente:

"*15.* La riscossione della tariffa, anche limitatamente al recupero coattivo delle somme non riscosse ordinariamente, può essere effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112".

20-*ter.* All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente comma:

"1-*ter.* Nel periodo di regime transitorio di cui al comma 1, i comuni possono applicare, anche in via sperimentale, la tariffa di cui al presente articolo secondo i criteri di cui ai commi seguenti, sulla base di un regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il regolamento prevede gli adempimenti a carico dei soggetti tenuti al pagamento della tariffa e determina le sanzioni in caso di inadempienza, in coerenza con i criteri di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura non superiore al doppio dell'importo dovuto non corrisposto, con le graduazioni opportune a seconda della gravità della violazione. In caso di violazioni ad adempimenti di carattere formale il regolamento può disporre sanzioni, variabili a seconda della gravità, fino ad un massimo di 1000 euro.

Con il medesimo regolamento, i comuni possono prevedere, nell'ambito dell'applicazione sperimentale della tariffa, l'applicazione graduale o la non applicazione dei coefficienti di parametrazione del prelievo riguardanti le utenze domestiche, basati sul numero degli occupanti.

Sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281/97 in merito alle risultanze delle sperimentazioni già attuate ed alle difficoltà rilevate dai comuni che non hanno ritenuto di applicare la tariffa, il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero del commercio dell'industria e dell'artigianato e con il Ministero dell'economia, elabora, entro il 31 dicembre 2003, disposizioni di semplificazione del metodo normalizzato per la definizione delle componenti dei costi e per la determinazione della tariffa di riferimento".

20-*quater*. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è aggiunto il seguente articolo:

"58-*bis*. I comuni, nel periodo transitorio di cui al comma 1, dell'articolo 49, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/97, possono devolvere l'entrata relativa alla tassa ed alle addizionali di propria spettanza al soggetto gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

In tale ipotesi il comune può affidare la gestione della tassa e della relativa riscossione al medesimo soggetto gestore del servizio, in base ad apposita determinazione da adottarsi con norma regolamentare"».

19.412

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Precluso

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20 All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *a)*, la parola "tre" è sostituita dalla parola "cinque";

b) al comma 1, lettera *b)*, la parola "cinque" è sostituita dalla parola "sette";

c) al comma 1, lettera *c)*; la parola "otto" è sostituita dalla parola "dieci".

20-*bis*. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, il comma 15 è sostituito dal seguente:

"*15*. La riscossione della tariffa, anche limitatamente al recupero coattivo delle somme non riscosse ordinariamente, può essere effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Re-

pubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112".

20-*ter*. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente comma:

"1-*ter*. Nel periodo di regime transitorio di cui al comma 1, i comuni possono applicare, anche in via sperimentale, la tariffa di cui al presente articolo secondo i criteri di cui ai commi seguenti, sulla base di un regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il regolamento prevede gli adempimenti a carico dei soggetti tenuti al pagamento della tariffa e determina le sanzioni in caso di inadempienza, in coerenza con i criteri di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura non superiore al doppio dell'importo dovuto non corrisposto, con le graduazioni opportune a seconda della gravità della violazione. In caso di violazioni ad adempimenti di carattere formale il regolamento può disporre sanzioni, variabili a seconda della gravità, fino ad un massimo di 1000 euro.

Con il medesimo regolamento, i comuni possono prevedere, nell'ambito dell'applicazione sperimentale della tariffa, l'applicazione graduale o la non applicazione dei coefficienti di parametrazione del prelievo riguardanti le utenze domestiche, basati sul numero degli occupanti.

Sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281/97 in merito alle risultanze delle sperimentazioni già attuate ed alle difficoltà rilevate dai comuni che non hanno ritenuto di applicare la tariffa, il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero del commercio dell'industria e dell'artigianato e con il Ministero dell'economia, elabora, entro il 31 dicembre 2003, disposizioni di semplificazione del metodo normalizzato per la definizione delle componenti dei costi e per la determinazione della tariffa di riferimento".

20-*quater*. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è aggiunto il seguente articolo:

"58-*bis*. I comuni, nel periodo transitorio di cui al comma 1, dell'articolo 49, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/97, possono devolvere l'entrata relativa alla tassa ed alle addizionali di propria spettanza al soggetto gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

In tale ipotesi il comune può affidare la gestione della tassa e della relativa riscossione al medesimo soggetto gestore del servizio, in base ad apposita determinazione da adottarsi con norma regolamentare"».

19.414

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Le parole da: «*Dopo il comma 20*» a: «"quattro"» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Al comma 20 della lettera *a)*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, la parola: "tre" è sostituita con la seguente: "quattro"».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

19.419

NANIA, MAGNALBÒ

Respinto

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 113 della legge 28 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole "decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281", aggiungere le seguenti: ", le partecipazioni ai tributi erariali delle accise assolte sui prodotti di raffinazione, per interventi con finalità ambientali"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 281).

19.428

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 113 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituire le parole: "con finalità ambientale da parte" con le seguenti: "delle accise assolte sui prodotti di raffinazione, per interventi con finalità ambientale"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

19.429
MONCADA, SPECCHIA, RIZZI, CICCANTI, TAROLLI
Respinto

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificate dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applicano alle procedure di assegnazione dei servizi idrici, che rimangono governate dalla disciplina di settore stabilità dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36».

Compensazione del Gruppo Unione Democratica e di Centro (v. emend. 2.76).

19.420
DANIELI Paolo
Respinto

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 articolo 82 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-*bis*. Ai fini del calcolo degli oneri finanziari per l'Ente di cui al precedente comma 4, il confronto tra regime di indennità di funzione e percepimento del gettone di presenza, si effettua computando le presenze teoriche dei consiglieri alle convocazioni delle sedute degli organi collegiali.

L'articolo 4-*bis* ha efficacia retroattiva, trattandosi di norma interpretativa"».

19.421
BETTAMIO
Ritirato e trasformato nell'odg G19.400

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-*bis*. All'articolo 8, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso in cui il predetto decreto ministeriale elimini uno o più comuni dall'elenco, ai contratti stipulati avanti la data di entrata in vigore del decreto medesimo e relativi ad immobili siti nel territorio di uno di tali comuni continuano ad applicarsi le agevolazioni fiscali di cui al comma 1"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.422
BETTAMIO, GRILLO, SAMBIN
Respinto

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-*bis*. All'articolo 8, comma 8, lettera *f)* della legge n. 488 del 23 dicembre 1998 aggiungere dopo le parole "utente finale" le seguenti: "in caso di impianti e reti di teleriscaldamento alimentari da energia geotermica:

a) il credito di imposta, da traslare all'utente finale, potrà essere portato a compensazione o rimborso del produttore dell'energia geotermica qualora la distribuzione avvenga attraverso reti gestite da Amministrazioni Comunali;

b) per la determinazione dei consumi sui quali applicare il credito di imposta è ritenuta idonea, qualora non disponibili altri sistemi di rilevazione, la attribuzione a forfait sulla base di consumi specifici unitari per volume o superficie abitativa"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.424
BETTAMIO
Respinto

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-*bis*. All'articolo 23, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili sia ad uso abitativo sia ad uso diverso dall'abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito del locatore a partire dal sedicesimo giorno successivo a quello in cui il locatore abbia intimato al conduttore di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, pena la risoluzione del contratto, ovvero a partire dal giorno successivo a quello in cui il locatore abbia notificato al conduttore l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta in contratto di cui all'art. 1456 del codice civile. I redditi predetti, se non percepiti, non concorrono altresì a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare. In tutti i casi predetti la rendita catastale non concorre

alla formazione del reddito complessivo dal momento di operatività della risoluzione contrattuale".

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.425

BETTAMIO

Respinto

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-*bis*. L'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2002, n. 504, è sostituito dal seguente: "1. L'aliquota è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.426

FALCIER

Respinto

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, e occupati da persone con i requisiti per la permanenza definiti dalle regioni, sono equiparati, ai fini dell'impostazione ICI, alla prima abitazione.

I Comuni accordano ulteriori deduzioni o l'esenzione dall'ICI, a fronte di un impegno dello IACP a destinare l'importo derivante dalle agevolazioni a manutenzione straordinaria o recupero degli alloggi gestiti».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.430
FILIPPELLI
Respinto

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario sono sollevati dall'obbligo di applicare il massimo delle tariffe dei vari servizi, purché ne garantiscano la copertura minima. Il tutto per non gravare ulteriormente sugli incolpevoli cittadini».

19.500
NANIA, TOFANI, FISICHELLA, CONSOLO, PEDRIZZI, PACE, PALOMBO, BONATESTA, KAPPLER
Respinto

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Per il finanziamento del trasporto pubblico a Roma è stanziata la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *legge n. 468 del 1978 - articolo 9-ter* Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), ridurre gli importi come segue:

2003: – 20.000;
2004: – 20.000;
2005: – 20.000.

19.432a
DE PETRIS, BATTISTI, FALOMI, BRUTTI Massimo, DE ZULUETA, LABELLARTE, RIGHETTI, SALVI
Accantonato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il Comune di Roma sostiene in ragione delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2003, i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 60 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

19.434
GIARETTA, BEDIN
Ritirato e trasformato nell'odg G.19.500

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-*bis*. All'articolo 44 lettera *d)* della legge n. 865 del 1971, dopo le parole "delegazioni comunali" aggiungere le seguenti "e sedi municipali"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.435
GIARETTA
Respinto

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola "comune" è sostituita dalle seguenti: "consiglio comunale»".

19.437
COLETTI
Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, sostituire le parole "1° gennaio 2003" con le parole "1° gennaio 2004"».

19.439
MONTI, PEDRAZZINI, VANZO
Respinto

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-*bis*. I beni di proprietà degli enti locali di natura patrimoniale non possono essere acquisiti a mezzo di usucapione ordinaria o speciale per la piccola proprietà rurale di cui agli articoli 1158 e 1159-*bis* del codice civile. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia anche nei procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

19.440
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA
Respinto

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Nell'ambito del periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 422 del 1997 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 400 del 1999, le società concessionarie od affidatarie del servizio, anche derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 3, possono prorogare o rinnovare i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 2 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

19.443
MONTALBANO, GARRAFFA, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni
Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Il comma 57 dell'art. 3 della legge 662 del 1996 è sostituito dal seguente: «57. Una percentuale, non superiore al 30% del gettito di tutti i tributi locali derivante dalla lotta all'evasione è destinata al potenziamento degli uffici tributari del Comune e ad incentivare il personale direttamente impegnato in tali progett. I dati fiscali a disposizione del Comune sono ordinati secondo procedure informatiche, stabilita con decreto del ministro delle finanze allo scopo di effettuare controlli incrociati con le strutture dell'amministrazione finanziaria».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.444
MONTALBANO, GARRAFFA, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni
Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è aggiunto il comma 1-*bis:*

1-bis. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili che appartengono alle organizzazioni di Volontariato iscritte ai «Registri

delle Organizzazioni di Volontariato istituiti dalla Regione e dalla Provincie autonome» di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, che sono strumentali per l'esercizio della attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.445

LIGUORI

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Il regolamento sulla disciplina degli uffici e dei servizi degli enti locali può prevedere la possibilità di conferire la titolarità di uffici e servizi a dipendenti di altri enti locali avvalendosi degli istituti della supplenza e della reggenza previsti per i Segretari comunali».

19.442

BRUNALE, CADDEO

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2003, il 20 per cento del canone annuo per l'estrazione del sale dai giacimenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 17 luglio 1942, n. 907, è destinato ai Comuni territorialmente interessati dalla coltivazione e dai relativi impianti di estrazione. L'individuazione dei Comuni destinatari della quota parte del canone e la conseguente ripartizione del gettito tra gli stessi Comuni è disposta con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il gettito della quaota parte del canone destinato ai Comuni è vincolato al finanziamento di opere di miglioramento e di tutela dei rispettivi territori».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

19.446
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO
Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Dopo l'anno 2003, in aggiunta al Fondo rotativo per la progettualità, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è istituito un fondo aggiuntivo per il finanziamento della sola progettazione preliminare di interventi di miglioramento e recupero di opere infrastrutturali a rete esistenti».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.447
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO
Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Per l'anno 2003, per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per interventi straordinari effettuati su opere di urbanizzazione primaria effettuati dai comuni, è riconosciuta l'aliquota agevolata del 4 per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.455
TURCI, D'AMICO, GIARETTA, VITALI, MARINO, MARINI, MICHELINI, BRUNALE, CASTELLANI, DE PETRIS, RIPAMONTI, PEDRINI, SCALERA, BATTISTI, MORANDO, IOVENE, BONAVITA, LABELLARTE, PASQUINI, RIGHETTI, BATTAGLIA Giovanni
Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Per l'anno 2003 è autorizzato uno staziamento di 1.188 milioni i euro ai fini aumentare, in ragione di 300 milioni di euro,, il fondo istituito presso il Ministero dell'Interno ai fini del rimborso IVA agli Enti locali territoriali per i servizi esternalizzati, e, in ragione di 888 milioni di euro, il fondo ordinario dei trasferimenti correnti ai Comuni».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

19.453

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Per l'anno 2003 il fondo per la riqualificazione urbana dei Comuni istituito dai commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementato con una dotazione pari a 100 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

19.448

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso, per l'anno 2003, un contributo straordinario, aggiuntivo al Fondo investimenti, pari a 5.000 euro, finalizzato alla realizzazione di interventi mirati all'ottenimento di risparmi energetici».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.449

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, interessati da particolari condizioni atmosferiche nell'anno 2002 che abbiano provocato danneggiamenti al patrimonio delle opere pubbliche, è concesso un contributo straordinario pari a 300.000 euro, da suddividere in pari quota tra gli anni 2003 e 2004».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.456
GUERZONI, CADDEO
Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis.* Ai Comuni non si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.450
MUZIO, VITALI
Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis.* Le vigenti rendite catastali sono rivalutate, dal 1 gennaio 2003, di una percentuale pari alla sommatoria del tasso di inflazione programmato riferito agli anni dal 1998 al 2002. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città. Verrà indicata la percentuale complessiva e le imposte di riferimento».

19.451
DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis.* Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente comma:

"4-*bis.* Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con impianti pubblicitari o con altri mezzi, sono soggette alla rimozione o demolizione d'ufficio, all'atto della constatazione e in modo che sia assicurato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con successiva notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo. È abrogata ogni altra norma, incompatibile con il comma precedente"».

19.452

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Il secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 488 è soppresso».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

19.454

BASTIANONI, CAMBURSANO, SCALERA, MANCINO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 19.414

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. La parola "tre" della lettera *a)*, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 è sostituita con la parola "quattro"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.919

GUBERT, MAFFIOLI, EUFEMI

Approvato

Sopprimere il comma 21.

19.907

VANZO, FRANCO Paolo, TIRELLI, PERUZZOTTI, PIROVANO, CHINCARINI, MORO

Id. em. 19.919

Sopprimere il comma 21.

ORDINI DEL GIORNO

G19.100 (già em. 19.119)
PESSINA
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n . 1826,

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative affinchè siano risolte le problematiche sollevate dall'emendamento 19.119.

(*) Accolto dal Governo.

G19.200 (già em.19.164)
TAROLLI, CICCANTI, GUBERT
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n . 1826,

invita il Governo ad adottare le opportune iniziative affinchè siano risolte le problematiche sollevate dall'emendamento 19.164.

(*) Accolto dal Governo.

G19.300 (già em. 19.307)
GENTILE
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n . 1826,

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative affinché siano risolte le problematiche sollevate dall'emendamento 19.307.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G19.400 (già em. 19.421)
BETTAMIO
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n . 1826,

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative affinchè siano risolte le problematiche sollevate dall'emendamento 19.421.

(*) Accolto dal Governo.

G19.500 (già em. 19.434)
GIARETTA, BEDIN, PERUZZOTTI
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2003,

impegna il Governo a valutare la possibilità dell'estensione alla realizzazione delle sedi municipali dell'IVA ridotta attualmente prevista per la sola realizzazione da parte delle amministrazioni comunali delle sedi delle delegazioni comunali.

(*) Accolto dal Governo.

N.B. *Gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 19, gli articoli 19*-bis*, 20, 21 e 22 ed i relativi emendamenti sono stati accantonati.*

ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 23.

Approvato con emendamenti

(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi di-

versi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori. In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli anni considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento.

3. Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici i servizi classificati come «funzioni miste» e attinenti alle mense scolastiche e all'accoglienza e sorveglianza degli alunni.

4. Dall'anno scolastico 2003-2004 il personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i distretti scolastici di cui alla parte I, titolo I, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è restituito ai compiti d'istituto.

5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale commissione è competente altresì ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall'autorità scolastica. Il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza non si

procede al collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo eventualmente già disposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003.

7. Ai fini dell'integrazione scolastica delle persone handicappate si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di *handicap* particolarmente gravi, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di *handicap* di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 16, comma 3, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le economie di spesa derivanti dall'applicazione del comma 5 del presente articolo sono destinate ad incrementare le risorse annuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, subordinatamente al conseguimento delle economie medesime. Gli importi di 39 milioni di euro per l'anno 2004, di 58 milioni di euro per l'anno 2005 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, sono destinati ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, previa verifica dell'effettivo conseguimento delle economie derivanti dall'applicazione dei commi 2, 4 e 6.

9. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come previsto dall'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La terziarizzazione dei predetti servizi comporta la indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico della dotazione organica dell'istituzione scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola per l'anno scolastico 2002-2003 da ridefinire anche per tenere conto dell'affidamento in appalto del servizio di vigilanza. La indisponibilità dei posti permane per l'intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di soprannumerarietà. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istru-

zione, dell'università e della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta indisponibilità di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per consentire l'attivazione dei contratti.

EMENDAMENTI

23.1

SODANO Tommaso, MALABARBA

Le parole: «*Sopprimere l'articolo*» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.2

CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.3

ACCIARINI, SOLIANI, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, FALOMI, D'ANDREA, MONTICONE

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.4
SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE
Precluso

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.184
SODANO Tommaso, MALABARBA
Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. – 1. Ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato per ogni anno scolastico, a decorrere dal 1º gennaio 2003, è assegnato un contingente di personale dirigente, docente, educativo ed ATA comunque non inferiore all'80 per cento alla disponibilità di posti di diritto e di fatto.

2. Al comma 13 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole: "In ogni caso non sono effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.5
CORTIANA, PAGANO, SOLIANI, ACCIARINI, MODICA, TESSITORE, FRANCO Vittoria, CADDEO, FALOMI, D'ANDREA, SCALERA, MONTICONE, RIPAMONTI
Le parole: «*Sopprimere il comma 1*» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere il comma 1.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.8
CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Precluso

Sopprimere il comma 1.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.9

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, TOGNI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, MODICA

Respinto

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sancita dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione, e».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.10

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. Il numero dei docenti per ogni istituzione scolastica è definito con il criterio dell'organico funzionale, ovvero esso viene stabilito in base al numero degli alunni, che non devono superare i 25 per classe, in relazione alle realtà dei singoli istituti, alle esigenze ed ai progetti per arricchire ed ampliare l'offerta formativa delle scuole, alla realizzazione del tempo pieno e del tempo prolungato, alle necessità di attività di recupero, di sostegno, di integrazione, di educazione degli adulti, alla presenza di alunni portatori di *handicap*, di alunni stranieri, di situazioni di particolare disagio ambientale e sociale.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

23.12

CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1 primo periodo, sopprimere le parole: «anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre,».

23.186

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sost. id. em. 23.12

Al comma 1 primo periodo, sopprimere le parole: «anche mediante l'individuazione» *fino a:* «decreti costitutivi delle cattedre».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.14

SODANO Tommaso, MALABARBA

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «5.000 abitanti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «... isole minori» *aggiungere le seguenti:* «e dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.15

BEDIN, BAIO DOSSI, BATTISTI, CAVALLARO, CAMBURSANO, SCALERA, DETTORI, PEDRINI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «... isole minori» *aggiungere le seguenti:* «e dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.16

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «isole minori» *aggiungere le seguenti:* «e dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti».

23.17

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «...isole minori» *aggiungere le seguenti:* «e dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti».

23.18

FORTE, PELLEGRINO, CICOLANI, CICCANTI, TAROLLI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «...isole minori» *aggiungere le seguenti:* «e dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti».

23.19

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE, FORCIERI

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «È comunque escluso dall'applicazione della disposizione di cui al periodo precedente il personale docente già inserito in ambito di progetti pluriennali.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.21

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, FALOMI, FORCIERI

Respinto

Al comma 1, secondo periodo sopprimere dalla parola: «escluse» *fino alla fine del comma».*

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.23

PAGANO, D'ANDREA, RIPAMONTI, CORTIANA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, MODICA, TESSITORE, CADDEO, FALOMI

Le parole: «*Sopprimere il comma 2*» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.25

D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE, SCALERA

Precluso

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.27

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Precluso

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

23.28

SODANO Tommaso, MALABARBA

Precluso

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.29

CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.30

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica sono fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici al fine di sopperire alle mancanze di organico nelle singole istituzioni scolastiche. È comunque garantita la presenza in ogni plesso scolastico, ove siano inseriti alunni disabili, di almeno una collaboratrice e di un collaboratore scolastico per i compiti di assistenza locomotoria ed igienica nei loro confronti, in aggiunta all'organico di base».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.31

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le dotazioni organiche del personale ATA sono costituite in base al numero delle classi, formate da un numero massimo di 25 alunni con lo sdoppiamento delle classi al raggiungimento del ventottesimo».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.36

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE, FORCIERI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: «6 per cento» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «3 per cento della consistenza organica dell'anno scolastico 2002-2003».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.37

CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Le parole da: «*Al comma 2*» a: «6 per cento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «6 per cento» *con le seguenti:* «2 per cento».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.38

ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, SOLIANI, TOGNI, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MODICA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, FALOMI, FORCIERI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «6 per cento» *con le seguenti:* «3 per cento» *e le parole:* «2 per cento» *con* «1 per cento».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.40

D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, TOGNI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, MODICA, FORCIERI

Respinto

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Resta comunque salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella determina-

zione della dotazione minima essenziale di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, in relazione a particolari e motivate esigenze».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.43
ACCIARINI, SOLIANI, D'ANDREA, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE, VIVIANI, BAIO DOSSI, TOIA, GAGLIONE, LIGUORI, MONTICONE
Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «garantendo comunque la presenza in ogni plesso scolastico, ove sono inseriti alunni con *handicap,* di almeno una collaboratrice e di un collaboratore scolastico per i compiti di assistenza locomotoria ed igienica nei loro confronti».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.44
FASOLINO
Ritirato e trasformato nell'odg G23.100

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Hanno diritto all'iscrizione negli elenchi Provinciali ad esaurimento dei Collaboratori scolastici di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, indipendentemente dal servizio prestato, coloro i quali, già inclusi nelle soppresse graduatorie di merito dei rispettivi Comuni, per effetto dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, abbiamo presentato relativa domanda di inserimento negli elenchi provinciali suddetti tra il 1º gennaio 1997 e il 4 giugno 2001 come previsto dal decreto ministeriale n. 75 del 19 aprile 2001 articolo 1, comma 2».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

23.45
VALDITARA, BEVILACQUA, DELOGU
V. testo 2

Sopprimere il comma 3.

23.45 (testo 2)
VALDITARA, BEVILACQUA, DELOGU, MONTI
Approvato. Votato dopo gli emm. 23.46 e 23.47

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni, e l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche».

23.46
PAGANO, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, MODICA, TESSITORE, CADDEO, FALOMI
Respinto

Sopprimere il comma 3.

23.47
CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Sost. id. em. 23.46

Sopprimere il comma 3.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.51
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO
Respinto

Sopprimere il comma 4.

23.53
FRANCO Vittoria, SOLIANI, D'ANDREA, ACCIARINI, MODICA, TESSITORE, PAGANO, CADDEO, FALOMI, MONTICONE
sost. id. em. 23.51

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.54

SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MODICA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, FALOMI

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «Dall'anno scolastico 2003-2004» *con le altre:* «A decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore degli organi collegiali territoriali».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.57

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, TOGNI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, MODICA

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa richiesta delle istituzioni scolastiche nell'esercizio delle proprie prerogative di autonomia».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.58

D'ANDREA, MANIERI, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, SCALERA

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per essere utilizzato nell'ambito dei centri e delle reti di sostegno dell'autonomia».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.59

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per essere utilizzato nell'ambito dei centri e delle reti di sostegno dell'autonomia».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.60
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO
Le parole: «Sopprimere i commi 5» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 5, 6.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

23.61
CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Precluso

Sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.62
PAGANO, SOLIANI, CORTIANA, D'ANDREA, MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, CADDEO, FALOMI, MONTICONE
Precluso

Sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.63
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO
Precluso

Sopprimere il comma 5.

23.66
MAGNALBÒ
Respinto

Al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «Il personale docente» *inserire le seguenti:* «e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

23.69

GENTILE

Respinto

Al comma 5, alla fine del terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o di altra amministrazione statale o ente pubblico».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

23.71

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Le parole da: «*Al comma 5*» a: «*sesto periodo*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, sopprimere il quarto, il quinto e il sesto periodo.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.72

SODANO Tommaso, MALABARBA

Precluso

Al comma 5, sopprimere gli ultimi tre periodi.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.74

D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, SCALERA, FORCIERI

Respinto

Al comma 5, al quarto periodo, sostituire le parole: «qualora non transiti in altro ruolo»*con le altre:* «qualora rifiuti di transitare in altro ruolo».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.75

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE, FORCIERI

Respinto

Al comma 5, quarto periodo, sostituire la parola: «transiti» *con le seguenti:* «faccia domanda di transitare».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.76

GENTILE

Respinto

Al comma 5, al quinto periodo, sostituire le parole: «si procede alla risoluzione» *fino alla fine della frase con le seguenti:* «se nei 5 anni non è possibile trovare collocazione esclusivamente nell'Amministrazione scolastica, dovranno essere concordate con le OO.SS firmatarie del C.C.N.L. idonee soluzioni atte a garantire il mantenimento dei posti di lavoro».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

23.77

D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, SCALERA, FORCIERI

Respinto

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.79

MAGNALBÒ,

Respinto

Sopprimere il comma 6.

23.80
FRANCO Vittoria, ACCIARINI, SOLIANI, RIGONI, CORTIANA, MODICA, TESSITORE, PAGANO, CADDEO, FALOMI, TONINI, D'ANDREA, MONTICONE
Sost. id. em. 23.79

Sopprimere il comma 6.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.82
RIGONI
Sost. id. em. 23.79

Sopprimere il comma 6.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.84
SODANO Tommaso, MALABARBA
Sost. id. em. 23.79

Sopprimere il comma 6.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.86
CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Sost. id. em. 23.79

Sopprimere il comma 6.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.87
D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, SCALERA, FORCIERI
Respinto

Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il personale suddetto resta utilizzato per le mansioni compatibili del profilo di

appartenenza nella propria o in altra scuola con i necessari correttivi alla tabella organica dell'istituto di assegnazione».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.88
MANIERI, D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, SCALERA
Respinto

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.89
SODANO Tommaso, MALABARBA
Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ad esso è comunque garantita la continuità occupazionale e retributiva».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.90
D'ANDREA, SCALERA
Respinto

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Restano fatti salvi i diritti dei lavoratori beneficiari del collocamento obbligatorio e delle relative riserve di legge».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.91
GUBERT
Respinto

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Rimangono comunque in vigore le norme che vincolano il datore di lavoro all'assunzione di una quota di persone invalide».

23.92
SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE
Le parole «*Sopprimere il comma 7*» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere il comma 7.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.93
SODANO Tommaso, MALABARBA
Precluso

Sopprimere il comma 7.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.94
SODANO Tommaso, MALABARBA
Respinto

Sostituire il comma 7, con il seguente: «Ai fini di garantire e sostenere l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap si applicano i principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni alunno disabile. Sono possibili interventi ulteriori adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap. È prescritta la presenza di un solo alunno disabile per classe che non dovrà essere composta da più di venti alunni. È assicurata la continuità didattica degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.95
SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, TOGNI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, MODICA
Respinto

Sostituire il comma 7, con il seguente: «Nel rispetto della persona umana, sancito dall'art. 32, comma secondo, della Costituzione e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, gli enti territoriali, gli organi scolastici e le unità sanitarie

locali, nell'ambito delle rispettive competenze, concorrono all'integrazione scolastica delle persone handicappate, secondo le forme e le procedure previste dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'attivazione di posti di sostegno alle persone handicappate, in deroga al rapporto insegnanti/alunni è disposta dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sulla base delle richieste pervenute dalle istituzioni scolastiche, riferite al fabbisogno effettivo delle istituzioni stesse. Qualora le richieste pervenute superino la disponibilità di personale di sostegno, il dirigente scolastico regionale può avvalersi delle Unità sanitarie locali territorialmente competenti, al fine di individuare i soggetti che richiedono in via prioritaria l'intervento del personale di sostegno».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.96

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. È prescritta la presenza di un solo alunno disabile per classe che non dovrà essere composta da più di 20 alunni. È inoltre prevista una formazione degli insegnanti riguardo agli aspetti didattici e pedagogici dell'integrazione. Il rapporto tra alunni disabili ed insegnanti di sostegno sarà pari alla gravità dell'*handicap.*

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

23.97

D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, TOGNI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, MODICA

Respinto

Al comma 7, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto della persona umana, sancito dall'articolo 32, comma secondo, della Costituzione».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.98

ASCIUTTI, FAVARO, BIANCONI, BARELLI

Approvato

Al comma 7, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «persone *handicappate» con le altre:* «soggetti portatori di *handicap».*

23.99

SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, D'ANDREA, TOGNI, FRANCO Vittoria, MODICA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, FALOMI

Respinto

Al comma 7, nel secondo periodo dopo le parole: «è autorizzata» *aggiungere le seguenti:* «per un contingente non inferiore a quello utilizzato nell'anno scolastico 2002-2003».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.100

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Le parole da: «*Al comma 7*» a: «2003» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «febbraio 1992, n. 104» *aggiungere, in fine, le parole:* «, fermi restando i livelli di prestazione complessivamente garantiti nell'anno scolastico 2002-2003».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.103

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Precluso

Al comma 7, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» *aggiungere, le seguenti:* «fermi restando i livelli di prestazione complessivamente garantiti nell'anno scolastico 2002-2003».

23.104

CAMBURSANO, CAVALLARO, BAIO DOSSI, BATTISTI, BEDIN, DETTORI, SCALERA, CORTIANA

Precluso

Al comma 7, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» *aggiungere, le seguenti:* «fermi restando i livelli di prestazione complessivamente garantiti nell'anno scolastico 2002-2003».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.101

ACCIARINI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Respinto

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «febbraio 1992, n. 104» *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il predetto decreto deve comunque garantire il diritto all'istruzione di tutti gli alunni regolarmente certificati a norma di legge».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.106

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, TOGNI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, MODICA

Respinto

Al comma 7, sopprimere il terzo periodo.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.108

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, TOGNI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, MODICA

Respinto

Al comma 7, terzo periodo, sopprimere le parole: «e criteri».

23.109

D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, SCALERA

Respinto

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il predetto decreto deve comunque garantire il diritto all'istruzione di tutti gli alunni regolarmente certificati a norma di legge».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.111

D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, SCALERA, LIGUORI, BAIO DOSSI, GAGLIONE

Respinto

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Debbono comunque essere assicurate le garanzie per gli alunni in situazioni di *handicap,* di cui all'articolo 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n.448».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.112

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis.* Ai fini dell'integrazione degli alunni stranieri sono previsti corsi di formazione per il personale docente sugli aspetti sociali, didattici e pedagogici relativi all'inserimento dei predetti alunni. È assicurata inoltre la presenza nell'organico della scuola di un numero di mediatori culturali rapportato all'entità della presenza di alunni stranieri e comunque non inferiore ad uno per ogni istituto scolastico.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

23.113
RIGONI, BEDIN
Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis.* A partire dal corrente anno scolastico 2002-2003 gli insegnanti di sostegno di cui al precedente comma 7, nell'interesse dei rispettivi alunni in situazione di *handicap*, non possono essere soggetti a mobilità per tutta la durata del ciclo di studi frequentati, salvo espresso parere favorevole del gruppo di lavoro sul caso, previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 13 comma 1 lettera *a)* della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il parere dovrà essere formulato soltanto dopo avere raccolto gli orientamenti dei genitori o del legale rappresentante dell'alunno/a interessato/a. Tale norma si applica anche agli insegnanti con incarichi o supplenze annuali, con la sola esclusione dei casi di rientro in servizio, per qualsiasi motivo, da parte degli insegnanti di sostegno di ruolo».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.114
MONTAGNINO, LAURIA, MONTALBANO
Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis.* Il titolo conseguito dagli insegnanti che, in relazione ad apposite leggi regionali, hanno partecipato a corsi e attività formative biennali, con superamento di esame finale, per operatore sociale-assistenza handicappato (insegnanti di sostegno), organizzati da enti legalmente autorizzati, è equipollente a quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 e conseguentemente, valido in tutto il territorio nazionale ai fini del conferimento dell'incarico di insegnante di sostegno in tutti gli istituti e scuole di ogni ordine e grado».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.116
PAGANO, SOLIANI, D'ANDREA, CORTIANA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, MODICA, TESSITORE, CADDEO, FALOMI, MONTICONE
Respinto

Sopprimere il comma 8.

23.117

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Id. em. 23.116

Sopprimere il comma 8.

23.118

CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 8, al primo periodo, dopo le parole: «dall'applicazione del comma» *aggiungere le seguenti:* «2 e del» *nonchè, dopo le parole:* «personale docente della scuola» *aggiungere le seguenti:* «e all'incremento del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa, di cui alla legge n. 440 del 1997, dando priorità all'incremento delle dotazioni di istituto per la realizzazione di corsi e iniziativa extracurricolare,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.119

ASCIUTTI, FAVARO, BIANCONI, BARELLI

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 23.120, nell'odg G23.101

Al comma 8 dopo le parole: «valorizzazione professionale del personale docente della scuola» *inserire le seguenti:* «, anche mediante il supporto di psicologi scolastici,».

23.120

CHIRILLI

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 23.119, nell'odg G23.101

Al comma 8, dopo le parole: «valorizzazione professionale del personale docente della scuola» *aggiungere le seguenti:* «, anche mediante il supporto di psicologi scolastici,».

23.121
FASOLINO
Ritirato e trasformato nell'odg G23.102

Al comma 8, dopo le «valorizzazione professionale del personale docente» *aggiungere le seguenti:* «, anche mediante il supporto di psicologi scolastici».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

23.122
SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE
Respinto

Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Una ulteriore somma di 70 milioni di euro per l'anno 2003 è destinata, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di auto aggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai dirigenti scolastici e dai docenti».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.123
D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, SCALERA, FORCIERI
Id. em. 23.122

Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Una ulteriore somma di 70 milioni di euro per l'anno 2003 è destinata, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di auto aggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai dirigenti scolastici e dai docenti».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.124
ACCIARINI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE
Respinto

Al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le economie derivanti dall'applicazione dei commi 2, 4 e 6, subordinatamente

alla verifica del loro effettivo conseguimento, sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del personale ATA.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.125
SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE
Respinto

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole da: «di 39 milioni» *fino a:* «dall'anno 2006».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.126
CORTIANA
Respinto

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis*. È istituito il Fondo per il finanziamento di progetti di *project financing* per l'edilizia scolastica con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2003. Il Fondo ha il fine di promuovere la creazione di nuove strutture scolastiche o utilizzabili dalle scuole, dagli insegnanti e dagli studenti, alla cui creazione e gestione potranno partecipare capitale privato, di imprese sociali, cooperative, fondazioni. Il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti di natura non regolamentare, da sottoporre al parere delle Commissioni Parlamentari, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo, individua i progetti da finanziare e, ove necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni interessate».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.127
FRANCO Vittoria, SOLIANI, D'ANDREA, ACCIARINI, MODICA, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, FALOMI, MONTICONE
Respinto

Sopprimere il comma 9.

23.129
SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE
Sost. id. em. 23.127

Sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.128
CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Sost. id. em. 23.127

Sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.130
MANIERI
Sost. id. em. 23.127

Sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.131
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO
Sost. id. em. 23.127

Sopprimere il comma 9.

23.132
SODANO Tommaso, MALABARBA
Sost. id. em. 23.127

Sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.133

SODANO Tommaso, MALABARBA, BATTAGLIA Giovanni, PIATTI, LONGHI, CALVI, MARITATI, RIGONI, VICINI, FILIPPELLI, FASSONE, FORCIERI, TOGNI, VISERTA COSTANTINI, FORMISANO, MONTALBANO

Accantonato

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà adeguare i regolamenti per l'assunzione del personale, parificando i punteggi e la determinazione dei periodi di attività svolta come LSU – anche se in servizio presso gli Enti Locali alla data del 1º dicembre 1999 nelle scuole di ogni ordine e grado – con quelle svolte a tempo determinato. In attesa dell'adeguamento dei regolamenti e dei decreti ministeriali di immissioni in ruolo del personale ATA le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 388 del 23 dicembre 2000».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.134

DATO, CAVALLARO, TOIA, BAIO DOSSI, BEDIN

Accantonato

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, entro e non oltre 120 giorni dall'entrata ion vigore della presente legge, dovrà adeguare i regolamenti per l'assunzione del personale, parificando i punteggi e la determinazione dei periodi di attività svolta come LSU – anche se in servizio presso gli Enti Locali alla data del 1º dicembre 1999 nelle scuole di ogni ordine e grado – con quelle svolte a tempo determinato. In attesa dell'adeguamento deo regolamenti e dei decreti ministeriali di immissioni in ruolo del personale ATA le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comm a31, della legge 388 del 23 dicembre 2000».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.135

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, CREMA

Accantonato

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, entro e non oltre 129 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà adeguare i regolamenti per l'assunzione del personale, parificando i punteggi e la determinazione dei periodi di attività svolta come LSU – anche se in servizio presso gli Enti locali alla data del 1º dicembre 1999 nelle scuole di ogni ordine e grado – con quelle svolte a tempo determinato. In attesa dell'adeguamento dei regolamenti e dei decreti ministeriali di immissioni in ruolo del personale ATA le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 388 del 23 dicembre 2000».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

23.157

VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni

Accantonato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis.* Il Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca, entro e non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà adeguare i regolamenti per l'assunzione di personale, parificando i punteggi e la determinazione dei periodi di attività svolta come LSU, anche se in servizio presso gli enti locali alla data del 1º dicembre 1999 nelle scuole di ogni oprdine e grado, con quelle svolte a tempo determinato. In attesa dell'adeguamento dei regolamenti e dei decreti ministeriali di immissione in ruolo del personale ATA, le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stuipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge n. 388 del 2000».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

23.137
SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, CAVALLARO, BEDIN
Accantonato

Al comma 9, sostituire il primo periodo con i seguenti. «A tutte le istituzioni scolastiche è data facoltà di scegliere tra l'assegnazione di personale ATA e l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia e igiene ambientale dei locali scolastici e delle loro pertinenze o di altri servizi, come previsto dall'articolo 40, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999m n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con successivi provvedimenti sono individuate le risorse, ulteriori previste del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, corrispondenti ai contratti di istituzioni scolastiche che oggi si avvalgono di personale ATA e che optano per affidare a terzi i servizi o parte di essi».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.138
SODANO Tommaso, MALABARBA
Respinto

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «Le istituzioni scolastiche» *inserire l'altra:* «non».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.144
BIANCONI
Ritirato e trasformato nell'odg G 23.103

Al comma 9 primo periodo, sostituire con un punto la virgola dopo: «n. 449» *e sostituire le parole da:* «aderendo» *fino a:* «n. 388», *con le seguenti:* «I predetti servizi sono affidati in via prioritaria o aderendo alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 o stipulando le convenzioni di cui all'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

23.145
ACCIARINI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE
Respinto

Al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le eventuali economie derivanti dalla suddetta terziarizzazione dei servizi, devono comunque essere aggregate al bilancio dell'istituzione scolastica di riferimento per una qualificazione dell'offerta formativa».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.146
CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Respinto

Al comma 9, eliminare le parole: «La terziarizzazione dei predetti servizi comporta la indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico della dotazione organizza dell'istituzione scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola per l'anno scolastico 2002-2003 da rifefinire anche per tenere conto dell'affidamento in appalto del servizio di vigilanza. La indisponibilità dei posti permane per l'intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di soprannumerarietà. Con decreto del Ministro dlel'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta indisponibilità di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per consentire l'attivazione dei contratti».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

23.147
SODANO Tommaso, MALABARBA
Respinto

All'articolo 23, comma 9, sostituire ovunque ricorra la parola: «indisponibilità» *con l'altra:* «disponibilità».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.150

GIARETTA, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, TOIA, BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI

Respinto

Al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: «, fatte comunque salve le garanzie per gli alunni in situazione di handicap».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.152

ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, SOLIANI, D'ANDREA, TOGNI, FRANCO Vittoria, MODICA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, FALOMI

Respinto

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis.* A decorrere dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa ai redditi dell'anno 2003, è prevista la deducibilità dall'IRPEF, delle spese sostenute dal personale docente per acquisto di libri, in particolare di testi e enciclopedie in cartaceo o in magnetico, computers e altri strumenti didattici».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.153

ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, SOLIANI, D'ANDREA, TOGNI, FRANCO Vittoria, MODICA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, FALOMI, FORCIERI

Le parole da: «*Dopo il comma*» a: «2003» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis.*. In deroga alle disposizioni vigenti, per corrispondere alle esigenze peculiari di funzionamento del sistema scolastico, ai fini della stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, per ogni anno scolastico, a decorrere dal 1° settembre 2003, dovrà essere prevista l'assegnazione di un contingente di personale dirigente, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario pari al 70 per cento del numero dei posti risultanti vacanti per il corrispondente anno scolastico».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.170
SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, CAVALLARO, BEDIN
Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. In deroga alle disposizioni vigenti, per corrispondere alle esigenze peculiari di funzionamento del sistema scolastico, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato, per ogni anno scolastico a decorrere dal 1º settembre 2003, è assegnato un contingente di personale dirigente, docente, educativo, ed ATA pari al 70 per cento del numero dei posti risultanti vacanti per il corrispondente anno scolastico».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.154
PASSIGLI, CADDEO
Respinto

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al fine di promuovere l'aggiornamento professionale del personale docente, di ogni ordine e grado, è previa la spesa di 50 milioni di Euro per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, è concesso su richiesta ovvero portato in detrazione sulla dichiarazione dei redditi 2004 fino ad un massimo di 250 euro per personale docente».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

23.156
GIRFATTI
Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, dopo le parole: "li abbiamo superati" è aggiunto il seguente periodo: "il personale di cui al periodo precedente, destinatario di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, anche successivamente annullate, emesse dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, ove non giudicano nel periodo di efficacia delle ordinanze di sospensione, è ammesso a partecipare ai giudizi di idoneità di cui agli arti-

coli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

23.158

BEVILACQUA

Le parole da: «*Dopo il comma*» a: «dicembre 2000» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 388 del 23 dicembre 2000 con oneri per l'ammontare di euro 326.100.000.000 sui capitoli 7310, 7510, 7610, del Ministero dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università per l'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

23.159

MONTAGNINO

Precluso

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis*. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulare ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 388 del 23 dicembre 2000 con oneri per l'ammontare di 326.100,00 euro sui capitoli 7310, 7510, 7610 del Ministero dell'Istruzione, della ricerca e dell'università per l'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.600

BATTAGLIA Giovanni, VIVIANI, PIZZINATO, ROTONDO, MONTALBANO, GARRAFFA

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma

31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con oneri per l'anno 2003 pari a 325 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

23.160
ACCIARINI, MANIERI, SOLIANI, BETTA, CORTIANA, PAGLIARULO, D'ANDREA, MODICA, TESSITORE, PAGANO, FRANCO Vittoria, IOVENE, CADDEO, FALOMI, GARRAFFA, BATTAFARANO, PILONI, CHIUSOLI, BARATELLA, MACONI, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, STANISCI, PIZZINATO, MUZIO
Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«10. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

23.162
CUTRUFO
Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«10. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento della attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Conseguentemente, alla tabella A, gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotti nella seguente misura:

«per il 2003: – 326.100.000 euro».

23.165
PEDRIZZI, VALDITARA
Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma

31, della legge 388 del 23 dicembre 2000 con oneri per l'anno 2003 pari a 25 milioni».

Alla Tabella A, «Fondo speciale di parte corrente» *di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.*

Alla Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al «Fondo di riserva» per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

23.167
SODANO Tommaso, MALABARBA, PAGLIARULO
Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 388 del 23 dicembre 2000 con oneri per l'anno 2003 pari a euro 325.000.000».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

23.168
BIANCONI
Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. I docenti appartenenti ai ruoli dello Stato, a domanda, possono essere autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a presentare servizio, per la durata minima di un triennio, presso istituzioni scolastiche paritarie che ne facciano manifesta richiesta. La retribuzione spettante al personale autorizzato rimane a carico dello Stato per la sola componente relativa agli oneri previdenziali ed assicurativi. La restante parte, ivi compresi scatti stipendiali per anzianità e variazione per effetto dei rinnovi contrattuali nel comparto scuola dello Stato, è a carico dell'Ente gestore dell'istituzione scolastica paritaria presso la quale presta servizio. Le autorizzazioni di cui al presente comma possono essere prorogate annualmente e non comportano collocamento fuori ruolo, se la durata massima del servizio prestato alle dipendenze dell'istituzione sco-

lastica paritaria non supera i cinque anni. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto. All'atto del rientro alle dipendenze dello Stato, per i docenti si applicano altresì le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 7, articolo 1 della legge 27 ottobre 2000, n. 306, il predetto personale, in continuità di servizio presso le istituzioni scolastiche paritarie, cessa dal rapporto dipendente con lo Stato dopo il terzo anno consecutivo di collocamento fuori ruolo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

23.169

BEVILACQUA

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. I docenti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia, per la classe di concorso A 077, che abbiano prestato 370 giorni di insegnamento di strumento nella scuola media, hanno titolo di accesso alle graduatorie permanenti se in possesso dell'abilitazione di e3duzione musicale o di titolo di specializzazione SSIS per l'ambito disciplinare 2. I suddetti docenti sono collocati in uno scaglione successivo a quello già previsto dal decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e nella fascia istituita ai sensi del medesimo decreto».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

23.171

LAURO

Ritirato e trasformato nell'odg G23.104

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Dall'anno scolastico 2003-2004 non si conferiscono nuovi incarichi di presidenza salvo conferma di quelli attribuiti nei precedenti anni scolastici».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

23.172

BASILE

Le parole da: «*Dopo il comma*» a: «suddetti articoli» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dal comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 239, e il comma 1 dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, sono sostituiti dal seguente:

"I professori ordinari, in servizio all'entrata in vigore della presente legge, sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età e a riposo tre anni dopo il collocamento fuori ruolo. È, altresì, facoltà dei professori ordinari continuare ad avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni contenute nei suddetti articoli"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

23.173

BASILE

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dal comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 239, e il comma 1 dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, sono sostituiti dal seguente:

"I professori ordinari, in servizio all'entrata in vigore della presente legge, sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età e a riposo tre anni dopo il collocamento fuori ruolo. È, altresì, facoltà dei professori ordinari continuare ad avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni contenute nei suddetti articoli. Il comma 30 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è abrogato"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

23.175
EUFEMI, IERVOLINO
Respinto

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-*bis*. Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali, in possesso del diploma di abilitazione o maturità magistrale, che presta servizio per le scuole elementari statali, è trasferito alle dipendenze dello Stato ed inquadrato, a decorrere dal 1º settembre 2003, nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari statali. Al predetto personale sono riconosciuti, agli effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata e la rivalutazione di punteggio vigente per il personale statale per gli anni di servizio prestati presso le amministrazioni comunali, nonché i titoli valutabili posseduti all'atto del trasferimento nei ruoli dello Stato.

9-*ter*. Il trasferimento del personale di cui al comma 9-*bis* avviene previa richiesta da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'assegnazione della sede di servizio al predetto personale tiene conto delle preferenze espresse anche in relazione ai posti sull'handicap, purché in servizio sul sostegno da almeno tre anni.

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del comma 9-*bis*, pari a 13,52 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 40,6 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede: per l'anno 2003 quanto a 12 milioni di euro mediante corrispondente riduzione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze alle rispettive amministrazioni comunali e quanto a 1,52 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della tabella A della presente legge finanziaria, alla voce* Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca *per l'anno 2004 quanto a 36 milioni di euro mediante corrispondente riduzione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze alle rispettive amministrazioni comunali e quanto a 4,6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della tabella A della presente legge finanziaria, alla voce* Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

23.176
EUFEMI, CICCANTI, TAROLLI
Id. em. 23.175

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-*bis*. Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali, in possesso del diploma di abilitazione o maturità magistrale, che presta servizio per le scuole elementari statali, è trasferito alle dipendenze dello Stato ed inquadrato, a decorrere dal 1º settembre 2003, nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari statali. Al pre-

detto personale sono riconosciuti, agli effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata e la rivalutazione di punteggio vigente per il personale statale per gli anni di servizio prestati presso le amministrazioni comunali, nonché i titoli valutabili posseduti all'atto del trasferimento nei ruoli dello Stato.

9-*ter*. Il trasferimento del personale di cui al comma 9-*bis* avviene previa richiesta da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'assegnazione della sede di servizio al predetto personale tiene conto delle preferenze espresse anche in relazione ai posti sull'handicap, purché in servizio sul sostegno da almeno tre anni.

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del comma 9-*bis*, pari a 13,52 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 40,6 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede: per l'anno 2003 quanto a 12 milioni di euro mediante corrispondente riduzione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze alle rispettive amministrazioni comunali e quanto a 1,52 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della tabella A della presente legge finanziaria, alla voce* Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca *per l'anno 2004 quanto a 36 milioni di euro mediante corrispondente riduzione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze alle rispettive amministrazioni comunali e quanto a 4,6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della tabella A della presente legge finanziaria, alla voce* Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

23.178

MANIERI, MARINI, DEL TURCO, CREMA, LABELLARTE, CASILLO

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Le norme di cui all'articolo 49 del contratto del CCNL del 25 maggio 1999, dell'articolo 25 del CCNI del 31 agosto 1999 rivenienti dal contratto collettivo del lavoro del 4 agosto 1995, articolo 23 comma 8, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2003; per i periodi antecedenti sono sanate le relative applicazioni entro un onere massimo 500.000 euro».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze *modificare gli importi come segue:*

2003: – 500;
2004: – ;
2005: – .

23.179
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO
Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Fatta salva la completa gratuità dei libri di testo per la scuola elementare, tale gratuità verrà assicurata anche nelle scuole secondarie di primo e secondo grado a tutte le famiglie titolari di redditi a 30.000 euro adeguati annualmente sulla base della variazione del costo della vita».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

23.180
MONTI, VANZO
Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Al programma delle istituzioni scolastiche è allegato un prospetto con indicazione delle previsioni dei finanziamenti statali e degli enti pubblici, dei programmi e delle ipotesi di spesa che si prevede di sostenere con detti finanziamenti.

9-*ter*. In sede di approvazione del conto consuntivo si allega prospetto con indicazione, per i singoli progetti conclusi, delle entrate accertate e delle correlate spese impegnate.

9-*quater*. Le eventuali economie di spesa correlata a finanziamenti provenienti dagli enti pubblici dello Stato, verificate sulla base del prospetto di cui al comma 2, sono restituite agli enti pubblici, fino a concorrenza dell'importo del finanziamento da ciascuno erogato».

23.181
MONTI, VANZO
Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, dopo le parole: "straordinaria degli edifici" sono aggiunte le seguenti: ", eccettuate le riparazioni di piccola manutenzione che sono a carico delle istituzioni scolastiche"».

23.182
PEDRAZZINI, MONTI, VANZO
Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Dopo il comma 14 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, aggiungere il seguente:

"14-*bis*. I revisori dei conti designati devono risiedere nella regione in cui si trova l'istituzione scolastica di cui essi devono verificare la regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286"».

ORDINI DEL GIORNO

G 23.100 (già em. 23.44)
FASOLINO, D'IPPOLITO, DEMASI, COZZOLINO
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

invita il Governo ad individuare i provvedimenti idonei a riconoscere il diritto all'iscrizione negli elenchi provinciali ad esaurimento dei collaboratori scolastici di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, indipendentemente dal servizio prestato, coloro i quali, già inclusi nelle soppresse graduatorie di merito dei rispettivi comuni, per effetto dell'articolo 8 della legge 3 maggio1999, n. 124, abbiano presentato relativa domanda di inserimento negli elenchi provinciali suddetti tra il 10 gennaio 1997 e il 4 giugno 2001 come previsto dal decreto ministeriale n. 75 del 19 aprile 2001 articolo 1, comma 2.

(*) Accolto dal Governo.

G. 23.101 (già emm. 23.119 e 23.120)
ASCIUTTI, FAVARO, BIANCONI, BARELLI, CHIRILLI
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826,

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative affinchè siano risolte le problematiche sollevate dall'emendamento 23.119.

(*) Accolto dal Governo.

G23.102 (già em. 23.121)

FASOLINO, D'IPPOLITO, DEMASI, GENTILE, BEVILACQUA, COZZOLINO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

invita il Governo a valorizzare le professionalità del personale docente anche mediante il supporto di psicologi scolastici.

(*) Accolto dal Governo.

G. 23.103 (già em. 23.144)

BIANCONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che all'articolo 23 del disegno di legge finanziaria, comma 9, si dispone che le istituzioni scolastiche possano deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza dei lavori scolastici,

impegna il Governo ad individuare gli strumenti idonei affinché i predetti servizi vengano affidati in via prioritaria o aderendo alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n.388, o stipulando le convenzioni di cui all'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n.381, e successive modificazioni.

(*) Accolto dal Governo.

G. 23.104 (già em. 23.171)

LAURO, OGNIBENE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826, impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative affinchè siano risolte le problematiche sollevate dall'emendamento 23.171.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 23

23.0.4

TAROLLI, CICCANTI, EUFEMI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Calogero, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis.*

La lettera *e)* dell'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473 è sostituita dalla seguente:

"*e)* Le spese documentate per la frequenza delle scuole dell'obbligo ed i corsi di istruzione secondaria fino alla concorrenza di 1.000 euro annuo per ciascun figlio».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

23.0.5

D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis.*

(Qualificazione dell'offerta formativa)

1. Al fine di qualificare l'offerta formativa delle scuole dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione, la dotazione del Fondo per l'arricchimento dell'offerta formativa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, e incrementata nella misura di 2000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, con le seguenti finalizzazioni:

a) offerta formativa della scuola dell'infanzia e obbligo all'istruzione, nella misura di 1200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003;

b) istruzione e formazione continue, nella misura di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003;

c) la formazione continua dei docenti, nella misura di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

2. Per le finalità di cui al cui al presente articolo, la dotazione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997 n. 440, e incrementata della somma di 1000 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2003.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2000 milioni di euro per l'anno 2003 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui alle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e soppresso;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento;

c) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter,* decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 2-3 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-*bis,* decreto legislativo 30 settembre 1983, n.512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1947, n. 461).

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

23.0.6
BAIO DOSSI

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-*bis.*

Al comma 5 dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sopprimere le parole: «accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

23.0.7
BIANCONI

*Dopo l'***articolo 23,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

Il secondo capoverso del comma 4-*bis* dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n.62, è sostituito dal seguente: "Per il personale docente delle scuole materne sono abilitanti all'insegnamento, per i fini di cui al comma 1, il titolo legale di studio conseguito presso le scuole magistrali e il diploma di maturità magistrale conseguito presso gli istituti magistrali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

23.0.8

BAIO DOSSI, SOLIANI, TOIA

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-*bis*.

(Diritto degli alunni certificati alla copertura dell'intero orario scolastico con figure di sostegno ed educative. Integrazione e nuove forme di sostegno al disagio scolastico e giovanile)

1. Al fine di fornire maggiori strumenti per l'integrazione dei disabili nella scuola ed evitare forme di ghettizzazione, gli alunni disabili o con gravi difficoltà certificati dai servizi di neuropsichiatria delle AULSS hanno diritto alla copertura dell'intero orario scolastico con insegnante di sostegno e altre figure qualificate dal punto di vista della assistenza educativa, professionali o volontarie.

2. Entro il primo trimestre gli insegnanti di classe e gli adulti di riferimento del contesto predispongono per ogni alunno con certificazione di handicap o in situazione di disagio il piano educativo individualizzato (PEI) o personalizzato, aggiornato ad ogni trimestre, comprensivo della scheda di valutazione, che viene periodicamente inviato in copia alle famiglie. Il piano educativo, oltre a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, prevede in particolare:

la definizione della copertura dell'orario con le diverse figure di sostegno od educative e la sua articolazione;

la definizione degli orari di compresenza dei docenti utile alla realizzazione di attività scolastiche di gruppo.

3. Il Ministro dell'Istruzione stabilisce annualmente con decreto l'organico degli insegnanti di sostegno sulla base di un rapporto di un insegnante per ogni due alunni certificati.

4. La Repubblica assume l'obiettivo di dotarsi di un ulteriore organico di insegnanti di sostegno idoneo ad affrontare le situazioni di diffuso disagio esistenti nella scuola, sulla base di un rapporto di un insegnante per ogni 200 alunni. A tal fine i dirigenti scolastici predispongono progetti educativi per le situazioni di disagio, reperendo finanziamenti per la metà della spesa prevista attraverso l'intervento di fondazioni bancarie e non o altri soggetti pubblici e privati. A fronte di tale dotazione di risorse, il residuo viene versato per un quarto dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione e per un quarto dallo stato.

5. Con le stesse modalità di finanziamento viene sostenuta dal Ministero dell'Istruzione la diffusa sperimentazione nella scuola media di una ora settimanale che abbia ad oggetto la conoscenza di sé da parte degli alunni. La autonomia scolastica determina la collocazione dell'ora di lezione entro l'orario scolastico, in modo aggiuntivo o non aggiuntivo ri-

spetto all'orario previgente, i docenti e gli esperti idonei, i momenti di necessaria compresenza con gli insegnanti delle altre materie.

6. I volontari di cui al primo comma devono avere, salvo casi particolari, età inferiore ai 65 anni, essere insegnanti in pensione od operatori con rilevante e pluriennale esperienza educativa in pensione o studenti universitari. Collaborano alla assistenza educativa in particolare degli alunni certificati o in situazione di disagio, partecipano a momenti di attività didattica e svolgono una funzione di tramite e raccordo tra la famiglia la scuola ed i servizi territoriali delle ASL. I Comuni possono prevedere un rimborso spese forfettizzato nel limite del 50 per cento dell'importo della pensione minima erogata dall'INPS.

7. Le norme di cui al presente articolo sono estese alle scuole non statali. Il Ministro dell'istruzione determina con decreto le modalità di controllo e verifica della applicazione di quanto sopra alle scuole non statali al fine di concedere il nulla osta alla erogazione dei relativi finanziamenti.

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	DDL n. 1826. Emm.19.971, 19.902, 19.903, 19.908, 19.908a e 19.913	222	219	000	114	105	110	APPR.
2	NOM.	DDL n. 1826. Emm. 19.919 e 19.907, Gubert e altri; Vanzo e altri.	236	234	007	222	005	118	APPR.
3	NOM.	DDL n. 1826. Emm. 23.122 e 23.123, Soliani e altri; D Andrea e altri	203	202	006	074	122	102	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0303 del 17-12-2002 Pagina 1

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3			
	01	02	03	
ACCIARINI MARIA CHIARA	R	F	F	
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	
AGOGLIATI ANTONIO	C	F	C	
AGONI SERGIO	F	F	C	
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB		F	C	
AMATO GIULIANO	F	A	F	
ANGIUS GAVINO	F		F	
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	
ARCHIUTTI GIACOMO	C	F	C	
ASCIUTTI FRANCO	C	F	A	
AYALA GIUSEPPE MARIA	F	F	F	
AZZOLLINI ANTONIO	C	F	C	
BAIO DOSSI EMANUELA	F	F	F	
BALBONI ALBERTO	C	F	C	
BALDINI MASSIMO	M	M	M	
BARATELLA FABIO	F	F	F	
BARELLI PAOLO	C	F		
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	F	C	
BASSANINI FRANCO		F	F	
BASSO MARCELLO	F	F		
BASTIANONI STEFANO	F	F		
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	F	F	
BATTAGLIA GIOVANNI		F	F	
BATTISTI ALESSANDRO	F	F		
BEDIN TINO	F	F		
BERGAMO UGO	C	F	C	
BETTA MAURO	F	F	F	
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	F	C	
BETTONI BRANDANI MONICA	F	F		
BEVILACQUA FRANCESCO	C		C	
BIANCONI LAURA	C	F	C	
BOBBIO LUIGI	C	F	C	

Seduta N. 0303 del 17-12-2002 Pagina 2

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3			
	01	02	03	
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	
BOCO STEFANO		F		
BOLDI ROSSANA LIDIA	F	F	F	
BONATESTA MICHELE	C	F	C	
BONAVITA MASSIMO		F		
BONFIETTI DARIA	F	F	F	
BONGIORNO GIUSEPPE	C	F	C	
BORDON WILLER		F		
BOREA LEONZIO	F	F	C	
BOSCETTO GABRIELE	C	F	C	
BOSI FRANCESCO	M	M	M	
BRIGNONE GUIDO	F	F	A	
BRUNALE GIOVANNI	F	F		
BRUTTI MASSIMO			F	
BRUTTI PAOLO	F	F	F	
BUCCIERO ETTORE	C	A	C	
BUDIN MILOS	F	F	F	
CADDEO ROSSANO	F	F	F	
CALDEROLI ROBERTO	F	P	P	
CALLEGARO LUCIANO	F	F	C	
CALVI GUIDO	F			
CAMBER GIULIO	C	A		
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	F		
CARELLA FRANCESCO		F		
CARRARA VALERIO	F	F	C	
CARUSO ANTONINO			C	
CASILLO TOMMASO	F	F		
CASTAGNETTI GUGLIELMO	F	F		
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F	F	
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	
CENTARO ROBERTO		F	C	
CHERCHI PIETRO	C	F		

Seduta N. 0303 del 17-12-2002 Pagina 3

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3			
	01	02	03	
CHINCARINI UMBERTO	F	F	A	
CHIRILLI FRANCESCO	C	F	C	
CHIUSOLI FRANCO	F	F	F	
CICCANTI AMEDEO	F	F	C	
CICOLANI ANGELO MARIA	C	F	C	
CIRAMI MELCHIORRE	C	F	C	
COLETTI TOMMASO	F	F	F	
COLLINO GIOVANNI	C	F	C	
COMINCIOLI ROMANO	C	F	C	
COMPAGNA LUIGI	C	F	C	
CONSOLO GIUSEPPE	C	F	C	
CONTESTABILE DOMENICO	C	F	C	
CORRADO ANDREA	F	F	C	
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	F	C	
COVIELLO ROMUALDO	F	F	F	
COZZOLINO CARMINE	C	F	C	
CREMA GIOVANNI	M	M	M	
CRINO' FRANCESCO ANTONIO		F		
CURSI CESARE	M	M	M	
CURTO EUPREPIO	C	F		
CUTRUFO MAURO	M	M	M	
D'ALI' ANTONIO	C	F	C	
D'AMBROSIO ALFREDO	C	C	C	
D'AMICO NATALE		A		
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO		F	F	
DANIELI FRANCO	M	M	M	
DANIELI PAOLO	C	F	C	
DANZI CORRADO	C	F		
DATO CINZIA	F	F		
DEBENEDETTI FRANCO	F	F	F	
DE CORATO RICCARDO	M	M	M	
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M	

Seduta N. 0303 del 17-12-2002 Pagina 4

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3			
	01	02	03	
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	
DELOGU MARIANO	C	F	C	
DEL PENNINO ANTONIO	C	F		
DEL TURCO OTTAVIANO	F	C		
DEMASI VINCENZO	C	F	C	
DE PETRIS LOREDANA	F	F		
DE RIGO WALTER	C	F	C	
DETTORI BRUNO	F	F	F	
DE ZULUETA CAYETANA	M	M	M	
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F	
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	F	C	
DI SIENA PIERO MICHELE A.		F	F	
DONATI ANNA	F	F		
D'ONOFRIO FRANCESCO		F	C	
EUFEMI MAURIZIO	F	F	C	
FABBRI LUIGI	C	F	C	
FALCIER LUCIANO	C	F	C	
FALOMI ANTONIO	F	F	F	
FASOLINO GAETANO	C	F	C	
FASSONE ELVIO	F	F	F	
FAVARO GIAN PIETRO	C	F	C	
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	F	C	
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	F	C	
FIRRARELLO GIUSEPPE		F	C	
FISICHELLA DOMENICO	P			
FLAMMIA ANGELO	M	M	M	
FLORINO MICHELE	C	A	C	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	F	F		
FORLANI ALESSANDRO	C	F	C	
FORMISANO ANIELLO	F			
FORTE MICHELE	C	F		
FRANCO PAOLO	F	F	C	

Seduta N. 0303 del 17-12-2002 Pagina 5

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3			
	01	02	03	
FRANCO VITTORIA	F	F	F	
GABURRO GIUSEPPE	F	F	C	
GAGLIONE ANTONIO	F	F	F	
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F	
GASBARRI MARIO	F	F	F	
GENTILE ANTONIO	C	F	C	
GIARETTA PAOLO	F	F	F	
GIOVANELLI FAUSTO	M	M	M	
GIRFATTI ANTONIO	M	M	M	
GIULIANO PASQUALE		F	C	
GRECO MARIO	C	F	C	
GRILLO LUIGI	C	A		
GRILLOTTI LAMBERTO	C		C	
GRUOSSO VITO	F	F	F	
GUASTI VITTORIO	C	F	C	
GUBERT RENZO	F	F	C	
GUBETTI FURIO		F	C	
GUERZONI LUCIANO			F	
GUZZANTI PAOLO	M	M	M	
IANNUZZI RAFFAELE	C	F	C	
IERVOLINO ANTONIO	F	F		
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	F	F	C	
IZZO COSIMO		F	C	
KAPPLER DOMENICO	C	F	C	
LABELLARTE GERARDO		F		
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	
LAURIA MICHELE	F	F		
LAURO SALVATORE	C	F	C	
LIGUORI ETTORE			F	
LONGHI ALEANDRO	F	F	F	
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	F	F	
MAFFIOLI GRAZIANO	F	F	C	

Seduta N. 0303 del 17-12-2002 Pagina 6

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3			
	01	02	03	
MAGISTRELLI MARINA	F	F		
MAGNALBO' LUCIANO	C	F	C	
MAGRI GIANLUIGI	F	F	C	
MAINARDI GUIDO	C	F	C	
MALABARBA LUIGI	F	F	F	
MALAN LUCIO	C	F	C	
MANCINO NICOLA	F	F	F	
MANFREDI LUIGI	F	F	C	
MANIERI MARIA ROSARIA	F	C	F	
MANTICA ALFREDO	M	M	M	
MANUNZA IGNAZIO	C	F	C	
MANZELLA ANDREA		F	F	
MANZIONE ROBERTO	F	R	F	
MARANO SALVATORE			C	
MARITATI ALBERTO	F	F	F	
MASCIONI GIUSEPPE	F	F	F	
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	M	M	M	
MEDURI RENATO			C	
MELELEO SALVATORE	F	F	C	
MENARDI GIUSEPPE	C	F	C	
MICHELINI RENZO	F	F	F	
MINARDO RICCARDO	C	F	C	
MODICA LUCIANO	F	F	F	
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	F	C	
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	F	F	F	
MONTALBANO ACCURSIO	F	F		
MONTI CESARINO	F	F	C	
MONTICONE ALBERTO	F	F	F	
MONTINO ESTERINO	F	F	F	
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	F	F	
MORO FRANCESCO	F	F		
MORRA CARMELO	C	F	C	

Seduta N. 0303 del 17-12-2002 Pagina 7

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3			
	01	02	03	
MUGNAI FRANCO	C	F	C	
MULAS GIUSEPPE	C	F	C	
NANIA DOMENICO			A	
NESSA PASQUALE	M	M	M	
NIEDDU GIANNI	F	F	F	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	F	C	
NOVI EMIDDIO	C	F		
OGNIBENE LIBORIO	C	F	C	
PACE LODOVICO	C	F	C	
PAGANO MARIA GRAZIA	F	F	F	
PALOMBO MARIO	C	F		
PASCARELLA GAETANO	F	F	F	
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	F	C	
PASQUINI GIANCARLO	F	F	F	
PASSIGLI STEFANO	F		F	
PASTORE ANDREA	C	F	C	
PEDRAZZINI CELESTINO	F	F		
PEDRIZZI RICCARDO	C	F	C	
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	F		
PELLICINI PIERO	C	F	C	
PERUZZOTTI LUIGI	F	F	A	
PESSINA VITTORIO	C	F	C	
PETERLINI OSKAR	F	F	F	
PIANETTA ENRICO	C	F	C	
PICCIONI LORENZO	C	F	C	
PILONI ORNELLA	F	F	F	
PIROVANO ETTORE		F	C	
PIZZINATO ANTONIO	F	F	F	
PONTONE FRANCESCO	C	F	C	
PONZO EGIDIO LUIGI	C	F	C	
PROVERA FIORELLO	F	F		
RAGNO SALVATORE	C	F		

Seduta N. 0303 del 17-12-2002 Pagina 8

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3			
	01	02	03	
RIGONI ANDREA	M	M	M	
RIPAMONTI NATALE	F	F	F	
RIZZI ENRICO	C	F	C	
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	F	F	F	
ROTONDO ANTONIO		F	F	
RUVOLO GIUSEPPE	C			
SALERNO ROBERTO	C	F	C	
SALINI ROCCO	F	F	C	
SALVI CESARE		F		
SALZANO FRANCESCO	C	F	C	
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	F	C	
SANZARELLO SEBASTIANO	C	F	C	
SAPORITO LEARCO	M	M	C	
SCALERA GIUSEPPE	F	F		
SCARABOSIO ALDO	M	M	M	
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C			
SCOTTI LUIGI	C	A	C	
SEMERARO GIUSEPPE	M	M	M	
SESTINI GRAZIA	M	M	C	
SILIQUINI MARIA GRAZIA	M	M	M	
SODANO CALOGERO		F	C	
SODANO TOMMASO	F	F	F	
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	C	
STANISCI ROSA	F	F		
STIFFONI PIERGIORGIO	F	F	C	
SUDANO DOMENICO		F		
TAROLLI IVO	C	F	C	
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	F	C	
TESSITORE FULVIO	F	F	F	
THALER HELGA			F	
TIRELLI FRANCESCO	F	F	C	

Seduta N. 0303 del 17-12-2002 Pagina 9

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3			
	01	02	03	
TOFANI ORESTE	C	F	C	
TOIA PATRIZIA	F		F	
TOMASSINI ANTONIO	C	F		
TONINI GIORGIO	F	F	F	
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	C	
TREDESE FLAVIO	C	F	C	
TREMATERRA GINO	C	F		
TREU TIZIANO	F	F		
TUNIS GIANFRANCO	F	F	C	
TURCI LANFRANCO	F	F	F	
ULIVI ROBERTO	C	F	C	
VALDITARA GIUSEPPE	C	F	A	
VALLONE GIUSEPPE	F	F		
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	F	F	C	
VEGAS GIUSEPPE	C		C	
VENTUCCI COSIMO	M	M	M	
VERALDI DONATO TOMMASO	F	F		
VICINI ANTONIO	F	F	F	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	F	F	
VITALI WALTER	F	F	F	
VIVIANI LUIGI	F	F	F	
VIZZINI CARLO	C	F	C	
ZANCAN GIAMPAOLO	F	F	F	
ZANOLETTI TOMASO	C	F	C	
ZAPPACOSTA LUCIO	C	F	C	
ZAVOLI SERGIO WOLMAR		F	F	
ZICCONE GUIDO		F	C	
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	F	C	

Disegni di legge, annunzio di presentazione

DDL Costituzionale
Sen. MALAN Lucio, SCARABOSIO Aldo
Norme per l'introduzione della forma di governo del Primo Ministro (1889)
(presentato in data **17/12/02**)

Sen. MANZIONE Roberto
Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio Sanitario Nazionale (1890)
(presentato in data **17/12/02**)

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 13 dicembre 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 47, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la deliberazione del 19 novembre 2002 con la quale la Corte dei conti rende certificazione non positiva in ordine alle ipotesi di accordo relative ai contratti per il personale dirigente del CONI riguardanti, rispettivamente, il quadriennio normativo 1998-2001 e il biennio economico 1998-1999 nonché il secondo biennio 2000-2001.

Detta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente.

Consigli regionali, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto della regione Puglia sul progetto di riforma costituzionale «Devolution» (n. 84).

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente.

Interrogazioni

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO. – *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* – Premesso che:

in data 13 dicembre 2002 Amnesty International, Consorzio Italiano di Solidarietà e Medici senza Frontiere rendevano pubblica, tramite un comunicato stampa, la vicenda della famiglia Al-Shari e il giorno successivo il quotidiano «L'Unità» dedicava ampio spazio al caso;

in base a dette fonti il signor Muhammed S'id Al-Shari, ex oppositore politico del governo di Damasco e, secondo il cognato, condannato

a morte, sua moglie Maii Sun Lababidi e i loro quattro figli di età compresa fra 2 e 11 anni sono giunti all'aeroporto di Malpensa il 23 novembre, provenienti da Baghdad, via Amman;

la famiglia viveva in esilio in Iraq da 11 anni;

il 28 novembre sono stati forzosamente rimpatriati in Siria;

sussistono diverse versioni relative a ciò che è accaduto all'aeroporto di Malpensa nel periodo in cui la famiglia siriana è stata trattenuta;

i quotidiani dei giorni successivi riferiscono che il responsabile della Polaria di Malpensa nega che sia stato chiesto asilo politico («Corriere della Sera» del 15 dicembre);

il fratello della signora Maii Sun Lababidi, signor Murhaf, afferma invece di essere certo che tale richiesta è stata avanzata e sostiene su «L'Unità» del 14 dicembre di essersi precipitosamente recato dall'Inghilterra, ove risiede in base al diritto di asilo, a Malpensa. Qui gli sarebbe stato fatto divieto di incontrare i familiari e successivamente si sarebbe recato al Tribunale di Milano per prendere contatto con un avvocato; avendo trovato un legale d'ufficio nella persona dell'avvocato Antonella Bisogna, questa lo avrebbe assicurato che avrebbe chiamato l'aeroporto, ma poco dopo – sempre a dire del signor Murhaf – egli sarebbe stato informato per telefono dalle autorità aeroportuali che la famiglia era già stata rimpatriata in Siria;

della vicenda si è autorevolmente interessato il Presidente emerito della Corte Costituzionale, Presidente del Cir, Giovanni Conso, che, in base a quanto pubblicato sull'«Unità» del 14 dicembre, avrebbe affermato che il nostro Paese ha concesso a questa famiglia una scorta della nostra polizia fino all'autorità locale siriana, e dunque sembrerebbe che l'intero nucleo familiare sia stato fisicamente consegnato a Damasco alle locali autorità, nonostante, secondo il signor Muzhaf, Muhammed S'id Al-Shari fosse stato condannato in Siria alla pena di morte;

della vicenda si è diffusamente parlato sull'«Unità» del 14 dicembre e sulla grande stampa del giorno successivo;

l'articolo 10 della Costituzione italiana garantisce il diritto di asilo, che trova peraltro conferma nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948;

la convenzione di Ginevra sullo Statuto dei rifugiati del 1951 vieta l'espulsione verso territori in cui la vita del rifugiato o la sua libertà sarebbero minacciate;

il Trattato di Maastricht considera il diritto di asilo nel cosiddetto terzo pilastro dell'Unione Europea;

la recente legge Bossi-Fini rende assai più difficile ottenere lo *status* di rifugiato e colloca il diritto di asilo non come diritto umano fondamentale ma come appendice del tema dell'immigrazione;

è ragionevole temere non solo per la vita del capofamiglia, ma anche per la vita di ciascun membro del nucleo familiare, anche alla luce della diffusa opinione che si pratichi ancora nei luoghi di detenzione siriani la tortura,

gli interroganti chiedono di sapere:

se e quando sia stata aperta dal Ministero dell'interno una inchiesta relativa alla drammatica vicenda per appurare:

1) se sia vero che durante il periodo di cinque giorni durante il quale la famiglia è stata trattenuta a Malpensa non sia mai stata chiesta da nessun membro della famiglia – come pare affermino le locali autorità di polizia – la possibilità di usufruire del diritto di asilo, tenendo conto della assoluta illogicità e incongruenza della mancata richiesta, che fa perciò apparire tale versione poco credibile, anche alla luce dell'attuale impossibilità di interrogare direttamente in merito i componenti del nucleo familiare;

2) se i membri del nucleo familiare siano stati messi in condizione di comunicare tramite un interprete con le locali autorità;

se sia vero che sia stato impedito al signor Murhaf Lababidi di incontrarsi con i familiari trattenuti a Malpensa e, in questo caso, per quale ragione sia stato deciso tale impedimento;

per quale ragione siano stati rimpatriati e per quale ragione specifica siano stati rimpatriati non in Iraq, da dove provenivano, ma in Siria;

quali passi intenda fare il Ministro degli affari esteri per sollecitare le autorità siriane affinché provvedano all'immediato ritorno della famiglia in Italia o comunque al loro trasferimento in un Paese terzo e, ove tutto ciò risultasse irrealizzabile, quali garanzie sostanziali il Ministro intenda chiedere alle autorità siriane sullo stato di salute di tutti i membri della famiglia, a cominciare dal capofamiglia, anche tenendo conto che, in base a notizie riportate dall'«Unità» del 15 dicembre, mentre secondo fonti siriane il capofamiglia sarebbe stato arrestato e gli altri membri del nucleo familiare sarebbero a piede libero, secondo il signor Murhaf Lababidi, tutti i membri della famiglia, compresi i bambini, sarebbero attualmente reclusi in una prigione militare in località Hama;

quali siano le indicazioni che il Ministero dell'interno ha diramato nei mesi scorsi alle locali autorità nei casi attinenti il diritto di asilo;

come sia stato possibile tale episodio di gravità inaudita ed inedita che si configura come una vera e propria violazione dei diritti umani operata da una struttura che dipende dal Ministero dell'interno.

(3-00780)

CAVALLARO, BATTISTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

sul «Corriere della Sera» del 30 novembre 2002 a pagina 18 veniva pubblicato un articolo a firma Gian Antonio Stella dal titolo «Florian, da sei mesi in carcere per il tentato furto di una mucca»;

in tale articolo veniva raccontata la storia di un ragazzo, nato nel 1978 a Shena Vlash (Albania), incensurato e senza carichi pendenti, che nel maggio 1998, durante mesi in cui il suo paese era preda di feroci scontri e ridotto alla fame, tentò, senza riuscirvi, di rubare una vacca ad un vicino;

da tale fatto nacque un processo in Albania ed il giovane – nel frattempo giunto in Italia e non presente alla udienza definiva e non sappiamo se raggiunto da regolare notifica – fu condannato alla pena di dieci anni di reclusione;

sembrerebbe peraltro che il processo fosse viziato da varie irregolarità: infatti il giovane fu difeso da un avvocato d'ufficio neppure laureato in legge e, si aggiunga, il codice penale albanese non conosce la figura del delitto tentato, ascritto all'imputato;

ora questo giovane, che nel frattempo vive e lavora regolarmente nel nostro paese, si è sposato ed ha una bambina di dieci mesi, rischia di essere estradato in Albania per scontare una così severa condanna;

allo stato il ragazzo sembrerebbe essere detenuto a San Vittore proprio in attesa dell'estradizione,

si chiede di conoscere se e cosa possa o debba fare lo Stato Italiano per impedire, con la consegna del ricercato alle Autorità Albanesi, una vera e propria atrocità: è di tutta evidenza l'urgenza di un intervento del Governo affinché non sia pregiudicata definitivamente ogni possibilità di giustizia per una abnorme ed inumana vicenda.

(3-00781)

DE PETRIS. – *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali*. – Premesso che:

il regolamento CE n. 1760/2000 ha reso obbligatorio sull'intero territorio dell'Unione europea il sistema di registrazione ed identificazione automatica dei bovini al fine di assicurare, a tutela dei consumatori, il controllo dell'intero percorso delle carni;

con decreto-legge del 22 ottobre 2001 era stata fissata inderogabilmente al 1° giugno 2002 la piena operatività dell'anagrafe bovina in Italia, affidata al coordinamento dell'Istituto zooprofilattico di Teramo;

in data 30 luglio scorso il ministro on. Alemanno ed il sottosegretario on. Cursi hanno annunciato in una conferenza stampa la piena operatività dell'anagrafe bovina, con riferimento anche alla piena accessibilità dei dati al pubblico;

una verifica condotta nei giorni scorsi dal periodico «Informatore Agrario» e successivamente dalla trasmissione televisiva «Striscia la notizia» ha invece evidenziato che capi già macellati o morti per malattia in allevamento risultano ancora in vita e che, nella sola regione Lombardia, è stata accertata la sussistenza di oltre 270.000 capi con dati anomali;

l'inattendibilità attuale dell'anagrafe bovina mette in discussione l'intero sistema di tracciabilità ed etichettatura delle carni nel nostro Paese, danneggia la stessa credibilità del settore zootecnico e rende difficoltosa l'individuazione delle pratiche illegali concernenti l'introduzione nel mercato di carni non controllate,

si chiede di sapere:

quali siano le difficoltà tecniche che impediscono la piena operatività dell'anagrafe bovina;

quali misure si intenda assumere per assicurare l'immediata operatività del sistema informatico di controllo delle carni bovine;

se non si ritenga indispensabile rafforzare le misure di controllo sul percorso di commercializzazione delle carni al fine di garantire la sicurezza dei consumatori.

(3-00782)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FALCIER, ARCHIUTTI, CARRARA, DE RIGO, FAVARO, MAINARDI, PASINATO, SAMBIN, TREDESE. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

con nota n. 226020 in data 27 gennaio 1998, la Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. ha stabilito che il personale militare con qualifica dirigenziale, cessato dal servizio nel triennio 1988-90, non ha titolo ai benefici previsti dagli articoli 5 e 6 della legge n. 231 del 1990 escludendo, inoltre, la conservazione degli importi di perequazione automatica intervenuti sul trattamento di pensione originariamente liquidato nei riguardi del personale destinatario dei benefici stessi (tenenti colonnelli e gradi inferiori);

sulla base di tali disposizioni e di quelle in conseguenza impartite dalla ex Difepensioni, le sedi provinciali dell'Inpdap, nella loro veste di ordinatori secondari della spesa, hanno dovuto dare esecuzione alle relative decretazioni pensionistiche accertando nei confronti degli interessati crediti erariali di notevole entità;

accertato che:

alcune Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti (fra le altre Toscana, sentenza n. 762 del 1998, Emilia Romagna, n. 162 del 1999, Liguria, n. 649 del 2000) hanno accolto i ricorsi proposti da alcuni ufficiali verso il provvedimento di recupero di somme in dipendenza del riassorbimento degli aumenti perequativi in corrispondenza dell'aumento della pensione dovuto al riconoscimento del beneficio economico dell'articolo 5 della legge n. 231 del 1990;

la Delegazione regionale della Corte dei Conti della Toscana, in sede di riscontro di legittimità di alcuni decreti relativi al personale militare dirigente, cessato dal servizio nel triennio 1988-90, ha affermato il diritto del personale stesso ai benefici previsti dagli articoli 5 e 6 della stessa legge;

considerato inoltre che, anche allo scopo di assicurare uniforme trattamento a tutto il personale nelle stesse condizioni, sembra opportuno un approfondimento della questione sulla base dell'attuale orientamento giurisprudenziale e la conseguente emanazione di disposizioni che consentano di evitare un ulteriore incremento del già imponente contenzioso giudiziario,

gli interroganti chiedono di conoscere se non si ritenga di intervenire, in ottemperanza ai pronunciamenti giurisdizionali sopra indicati, affinché

siano modificate le direttive a suo tempo impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato riconoscendo al personale militare con qualifica dirigenziale, cessato dal servizio nel triennio 1988-90, i benefici previsti dagli articoli 5 e 6 della legge n. 231 del 1990.

(4-03563)

GARRAFFA, MONTALBANO, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO. – *Al Ministro dell'interno*. – Considerato che:

la notte tra sabato 14 e domenica 15 dicembre 2002 un incendio doloso distruggeva la porta di ingresso del Centro «Blow-up», luogo di aggregazione di molti giovani della città di Palermo e dove hanno sede una serie di associazioni;

un secondo portone di sbarramento ignifugo ha scongiurato danni maggiori che avrebbero causato la chiusura della struttura;

l'atto doloso è avvenuto a pochi giorni dalle elezioni universitarie che hanno visto vincenti gli studenti delle liste di sinistra che fanno riferimento all'Unione degli universitari, la cui sede insiste nei locali del Blow-up;

la struttura ospita anche la sede di Emergency che le scorse settimane ha organizzato la marcia per la pace;

tenuto conto che l'incendio doloso ha trovato conferma nel sopralluogo della Polizia scientifica che ha rinvenuto sul posto la miccia da cui sono partite le fiamme;

nel condannare l'episodio, gli interroganti chiedono di sapere:

quali azioni siano state avviate per individuare gli autori dell'attentato;

quali atti siano stati posti in essere per impedire il ripetersi di tali episodi e per scongiurare la presenza di frange di estremismo dedite ad azioni di tale pericolo, nonché per affermare la necessità di salvaguardare luoghi di dibattito e di confronto di opinioni che hanno visto anche il Blow-up impegnato per il diritto al lavoro, per la disoccupazione giovanile e per la gravissima vicenda che colpisce l'occupazione degli operai della FIAT di Termini Imerese e dell'indotto dell'industria dell'auto.

(4-03564)

BONFIETTI. – *Al Ministro della giustizia*. – Dato che:

la situazione della Polizia penitenziaria degli istituti di pena minorile del «Pratello» e della Dozza di Bologna è ormai insostenibile ed ingestibile;

la cronica mancanza di personale non permette ai lavoratori della Polizia penitenziaria neppure di godere dei riposi e delle ferie garantite;

tale situazione impedisce qualsiasi organizzazione del lavoro che permetta di svolgere al meglio l'attività lavorativa nel rapporto con i detenuti;

considerato che anche l'Amministrazione penitenziaria della Dozza «a causa del congedo di sette agenti ausiliari senza reintegro e altre quattro unità» comunica ai Sindacati del personale di non poter avviare nes-

suna contrattazione sull'organizzazione del lavoro fino al momento in cui «l'organico verrà portato a livelli accettabili, ancorché minimi»,

si chiede di sapere quali interventi urgenti si intenda prendere per garantire i diritti dei lavoratori della Polizia penitenziaria e di conseguenza la gestione e la vivibilità dell'ambiente carcerario dei due istituti bolognesi.

(4-03565)